

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
609° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	14
2 ^a - Giustizia	»	21
3 ^a - Affari esteri.....	»	37
4 ^a - Difesa	»	45
6 ^a - Finanze e tesoro	»	48
7 ^a - Istruzione.....	»	49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	58
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	60
10 ^a - Industria.....	»	62
11 ^a - Lavoro.....	»	66
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	70
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	73

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	4
---	------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag.	99
--------------------------	------	----

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	110
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	115
Informazione e segreto di Stato.....	»	117
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	118
Schengen.....	»	121
Riforma fiscale.....	»	150

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag.	152
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	»	154

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

257^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****(11^a – Lavoro, previdenza sociale)**

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 4641, 2840 e 4305, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1 e 263 e rinvio; seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1 e 263, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4641, 2840 e 4305 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1 e 263, sospeso nella seduta del 21 gennaio 1997, quindi senatore BATTAFARANO, relatore per la 11^a Commissione permanente, riferisce in primo

luogo sul disegno di legge n. 4641, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo derivante dall'unificazione di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo. Dei sei capi che compongono tale testo, il primo disciplina i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali che il disegno di legge si propone di istituire: in particolare, i principi generali e le finalità della nuova normativa sono dettati all'articolo 1 che assegna alla Repubblica il compito di promuovere interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Il comma 2 dello stesso articolo precisa che per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998, riguardante il trasferimento di competenze amministrative dallo Stato alle regioni, mentre il comma 3 prescrive che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali devono essere attuati, nel contesto delle competenze spettanti agli enti locali, alle regioni e allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. Uno specifico ruolo è riconosciuto, al comma 4, agli organismi non lucrativi di utilità sociale, agli organismi della cooperazione, alle associazioni ed agli enti di promozione sociale, alle fondazioni, agli enti di patronato, alle organizzazioni del volontariato e ad altri soggetti che sono chiamati a concorrere alla programmazione ed alla organizzazione dei servizi e degli interventi di assistenza, in un contesto normativo teso anche a valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini.

Con l'articolo 2 viene definito l'ambito dei soggetti titolari del diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi di assistenza, facendo riferimento ai cittadini italiani, ai cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed agli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Dopo aver precisato, al comma 2, che il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità, lo stesso articolo 2, al comma 3, dispone l'accesso prioritario ai predetti servizi ed interventi di soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità anche parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, nonché di soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro e di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. È previsto altresì, al comma 5, l'obbligo per gli erogatori dei servizi e delle prestazioni di informare i destinatari sulla tipologia dell'offerta, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione, per consentire le scelte più appropriate.

Della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività dei progetti e della verifica dei risultati si occupa l'articolo 3, che, a tal fine, indica come principi di carattere generale il coordinamento e l'integrazione con gli interventi sanitari, per l'istruzione, per le politiche

attive di formazione e di avviamento e reinserimento al lavoro, nonché la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e tra questi ed i soggetti privati indicati all'articolo 1, con il fine di assicurare la pluralità dell'offerta e di favorire l'eventuale scelta di servizi sociali alternativi alle erogazioni economiche che, fino ad oggi, hanno costituito la modalità prevalente delle prestazioni sociali. Con l'articolo 4 viene disciplinato il sistema di finanziamento delle politiche sociali secondo un modello plurimo che pone a carico dei comuni, singoli ed associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, assegnando invece alle regioni il compito di provvedere agli interventi di cui all'articolo 132 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato ed al cofinanziamento, in forma sussidiaria, di interventi e servizi derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132. Resta infine allo Stato il compito di definire e ripartire il Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché la spesa per pensioni, assegni ed indennità considerati a carico del comparto assistenziale, ivi compreso il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge n. 449 del 1997, nonché eventuali progetti di settore individuati nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi.

A conclusione del capo I del disegno di legge, l'articolo 5 definisce il ruolo del terzo settore, assegnando ai soggetti pubblici il compito di promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione di esso, nonché per l'attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa, sempre al fine di consentire ai soggetti che operano nell'area del cosiddetto privato sociale la piena espressione della propria progettualità. Di particolare rilievo è poi il comma 3 dello stesso articolo 5, a norma del quale le regioni, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. Al comma successivo è previsto altresì che le regioni adottino misure per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore passa quindi ad illustrare i contenuti del capo II, riguardante gli assetti istituzionali, e si sofferma in particolare sulle funzioni dei comuni, disciplinate all'articolo 6: ai comuni, infatti, il disegno di legge all'esame attribuisce un ruolo centrale nell'architettura istituzionale del sistema dell'assistenza, prevedendo, in particolare, che ad essi spetti l'esercizio delle attività di programmazione, progettazione, e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche non attribuite ad altri soggetti; l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale; la partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali di cui al successivo articolo 8 e la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di particolare disagio sociale che consentono l'ac-

cesso prioritario alle prestazioni ed ai servizi. Nell'ambito di tali funzioni, i comuni sono anche tenuti a promuovere forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e di reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria; ad assicurare il coordinamento di programmi ed attività degli enti che operano nell'ambito territoriale di competenza; ad adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo e la valutazione della gestione; a promuovere la partecipazione dei cittadini al controllo di qualità dei servizi e ad effettuare forme di consultazione con gli enti e le associazioni private ai fini della programmazione e della valutazione delle attività. Con l'articolo 6 sono altresì ricondotte ai comuni attività assistenziali fino ad ora affidate alle provincie che, ai sensi del successivo articolo 7, svolgono essenzialmente compiti di raccolta di dati, di analisi dell'offerta assistenziale, e di promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione finalizzate in particolare alla formazione professionale di base ed all'aggiornamento. L'articolo 8 prevede che le regioni esercitino le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale, disciplinando l'integrazione degli interventi stessi con l'attività sanitaria e sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria. In particolare, spetta alle regioni il compito di determinare, di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi a rete. Ulteriori compiti riguardano poi la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istruzione, avviamento al lavoro, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni; la messa a punto di misure di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione di interventi sociali da parte degli enti locali; la sperimentazione di modelli innovativi di servizi, la promozione di metodi e strumenti per il controllo della gestione; la definizione dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi di assistenza; l'istituzione di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività; la definizione di requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; la definizione dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui al successivo articolo 17; la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni; la predisposizione e l'attuazione di piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali; l'indicazione di criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati e l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel quadro del riparto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, l'articolo 9 individua infine le funzioni spettanti allo Stato. Esse attengono in primo luogo alla determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui al successivo articolo 18. Spetta poi allo Stato l'individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni svolte per minori ed adulti all'interno del settore penale; la fissazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei

servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché la previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni; la determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, ivi compresi i requisiti di accesso e la durata dei percorsi formativi; la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni.

Con l'articolo 10 viene conferita al Governo la delega legislativa per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, la cui disciplina risale alla legge n. 6972 del 1890: tra i principi ed i criteri direttivi della delega, che deve essere esercitata nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, vanno ricordati in particolare l'inserimento delle IPAB nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali; la previsione della trasformazione della forma giuridica delle IPAB, con l'introduzione di un regime giuridico del personale di tipo privatistico; l'adozione di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti e dei conti preventivi e consuntivi; la possibilità di trasformazione degli istituti in fondazioni di diritto privato; l'incentivazione della fusione e dell'accorpamento degli istituti stessi; la possibilità di scioglimento degli istituti inattivi e l'esclusione di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 disciplina poi le modalità di autorizzazione ed accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale da parte dei comuni, prevedendo anche l'obbligo per le strutture già esistenti di adeguarsi ai requisiti dettati dalla legislazione regionale e nazionale nel termine stabilito da ciascuna legge regionale e comunque non oltre il termine di cinque anni. Con l'articolo 12 viene invece demandato ad un decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro, della pubblica istruzione e dell'università, il compito di definire i profili professionali e sociali individuando anche i percorsi formativi, nell'ambito del sistema universitario o nella formazione professionale, ed i criteri per il riconoscimento e l'equiparazione dei profili professionali già esistenti nonché le modalità di accesso alla dirigenza.

A conclusione del capo III, l'articolo 13 disciplina la Carta dei servizi sociali, il cui schema generale di riferimento deve essere varato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la cui adozione costituisce il requisito necessario ai fini dell'accreditamento degli erogatori delle prestazioni: in tale Carta sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le procedure per assicurare la tutela degli utenti, la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi, ferma restando, ovviamente, la tutela giurisdizionale.

Al capo III del disegno di legge n. 4641 sono contenute le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale. L'articolo 14 disciplina i progetti individuali per le persone disabili, predisposti, su richiesta dell'interessato, dai comuni, d'intesa

con le aziende sanitarie locali, e comprendenti, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, anche le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, l'individuazione di specifici servizi alla persona, le misure economiche necessarie al superamento di condizioni di povertà ed emarginazione, ivi compresi eventuali sostegni per il nucleo familiare. L'articolo 15 prevede poi, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale, che il Ministro per la solidarietà sociale possa determinare annualmente una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali da destinare al sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti. In tale ambito sono previsti finanziamenti ai progetti integrati tra assistenza e sanità e per il potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

Sempre nell'ambito dell'individuazione di particolari interventi sociali, l'articolo 16, finalizzato alla valorizzazione ed al sostegno delle responsabilità familiari, prevede, fra l'altro, l'erogazione di assegni di cura ed altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto ai benefici già previsti dalla legislazione vigente; politiche di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura; prestazioni di carattere anche economico, per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di disabili, di minori in affidamento e di anziani; servizi di sollievo per affiancare nel lavoro di cura familiare i soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà e servizi per l'affido familiare. Di particolare interesse, al comma 4, la previsione del prestito d'onore, consistente in finanziamenti a tasso zero erogati dai comuni, finalizzati al superamento di condizioni di gravi difficoltà di inserimento e di integrazione sociale: viene così ulteriormente sviluppato, destinandolo a finalità innovative, un istituto fino ad ora concepito, peraltro con successo, per la promozione della imprenditorialità minore soprattutto nelle aree socialmente svantaggiate. Va poi ricordato che i comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura e deliberare anche ulteriori riduzioni dell'aliquota ICI nonché delle tariffe per l'accesso a servizi sociali ed educativi.

Dato brevemente conto dell'articolo 17, a norma del quale i comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati, su richiesta dell'interessato, il relatore passa ad illustrare il capo IV, riguardante gli strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L'articolo 18 si occupa del Piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi, prevedendo che il Piano nazionale sia predisposto con cadenza triennale dal Governo e che in esso siano indicate le caratteristiche ed i requisiti dei livelli essenziali delle prestazioni sociali; le priorità degli interventi; gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino ed alle famiglie; gli indirizzi per le sperimentazioni innovative; gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti; i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi da parte degli utenti; i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condi-

zioni che consentono l'accesso prioritario ai servizi sociali; gli indirizzi relativi agli interventi per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili; gli indirizzi relativi alla formazione di base ed all'aggiornamento del personale; i finanziamenti e gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi specifici. Sulla base del Piano nazionale, entro 120 giorni dall'adozione dello stesso, le regioni adottano il piano regionale, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con il piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Con riferimento agli ambiti territoriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, i comuni, in forma associata, possono dare vita a piani di zona per individuare obiettivi strategici, priorità di interventi, modalità di organizzazione dei servizi e di coordinamento delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti nella gestione e nell'erogazione delle prestazioni sociali. Con l'articolo 20, il Fondo nazionale per le politiche sociali, che lo Stato provvede a ripartire per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, viene incrementato di 106,7 miliardi di lire per il 2000, di 761,5 miliardi per il 2001 e di 922,5 miliardi per il 2002; lo stesso articolo demanda ad un regolamento il compito di assicurare modalità uniformi per la ripartizione del Fondo, in base a criteri di razionalizzazione e di monitoraggio dei costi e valutazione dell'efficacia della spesa, prevedendo quote percentuali di risorse aggiuntive per i comuni associati e stabilendo che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi. A decorrere dall'anno 2002, inoltre, lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali viene determinato nell'ambito della legge finanziaria ed al Fondo stesso affluiscono le somme derivanti da contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati nonché da contributi provenienti da organismi dell'Unione Europea. L'articolo 21 disciplina poi il sistema informativo dei servizi sociali.

Con il capo V vengono poi disciplinati gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che viene definito all'articolo 22; in particolare, il comma 2 di tale articolo definisce il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi nell'ambito della programmazione nazionale e regionale con riferimento alle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, ai servizi di accompagnamento e alle misure economiche e agli interventi di sostegno rivolti a soggetti in condizioni di particolare disagio sociale, nonché agli interventi per l'integrazione delle persone disabili, per favorire la permanenza nel domicilio delle persone anziane e per assicurare prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare la dipendenza da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale. In tale ambito, le leggi regionali prevedono l'erogazione di un nucleo di prestazioni sociali essenziali riguardanti i servizi professionali e di segretariato sociale per informazione e consulenza ai singoli ed ai nuclei

familiari; il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare; le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti socialmente svantaggiati ed i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. All'articolo 23, con una riformulazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 237 del 1998, si prevede che entro il 30 maggio 2001 il Governo riferisca al Parlamento sull'attuazione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, e sui risultati conseguiti.

All'articolo 24 figura un'altra delega legislativa al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. Tra i principi ed i criteri direttivi della delega, che deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, vanno ricordati, tra gli altri, la riclassificazione dell'indennità senza riduzione degli attuali trattamenti; la previsione di forme di reddito minimo per la disabilità totale e parziale e la fissazione dei relativi requisiti psicofisici e reddituali individuali; la corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e di indennità entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto legislativo e l'equiparazione e la ricollocazione delle indennità già percepite nel termine di un anno dalla stessa data; la revisione e lo snellimento delle procedure per l'accertamento dell'invalidità civile, con la previsione di uno sportello unico.

Dato brevemente conto degli articoli 25, sull'accertamento della condizione economica del richiedente, e 26, sull'utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali, il relatore passa ad illustrare il capo VI, contenente le disposizioni finali. Si sofferma quindi sull'articolo 27 riguardante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, incaricata di studiare e svolgere ricerche e rilevazioni per l'indagine sulla povertà e l'emarginazione in Italia, di formulare proposte per rimuovere le cause e le conseguenze di esse e di predisporre una relazione annuale per il Governo che riferisce poi al Parlamento.

L'articolo 28 prevede che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia incrementato nella misura di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare situazioni di povertà estrema, mentre l'articolo 29, recante disposizioni sul personale, autorizza la Presidenza del Consiglio a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di 100 unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali. L'articolo 30, infine, indica le disposizioni abrogate dal disegno di legge in titolo.

Tali essendo i contenuti del disegno di legge n. 4641, il relatore sottolinea che l'impostazione di esso si inserisce in una linea di continuità con il recente dibattito sulle politiche del *welfare* - in particolare per quanto riguarda le questioni che attengono alla equità, alla efficienza, all'efficacia ed alla sostenibilità delle politiche sociali - nonché con l'insieme delle riforme già attuate in questo campo, soprattutto in materia di previdenza, di sanità, di pubblica amministrazione e di formazione. È chiaro comunque che una riforma come quella delineata nel provvedi-

mento trasmesso dalla Camera dei deputati deve essere valutata nel confronto con le tendenze più significative della società contemporanea, in particolare per quanto attiene ai processi di invecchiamento, di denatalità, di immigrazione e alla contestuale emergenza di fenomeni di nuova povertà derivante dalla mancanza di reddito e di lavoro, dall'inadeguatezza della formazione, da carichi familiari onerosi e da altre forme di disagio sociale. In verità, il tema del riassetto dell'assistenza sociale presenta indubbiamente un profilo di urgenza, anche in considerazione del contesto normativo nel quale esso si inquadra, a partire dalla legge Crispi del 1890 fino al decreto legislativo n. 616 del 1977, che per primo ha posto il problema del trasferimento di competenze, anche in materia assistenziale, dallo Stato alle regioni, e alla legge di riforma sanitaria del 1978, il cui disegno normativo, malgrado successivi aggiornamenti, risulta incompleto anche per l'assenza di un parallelo processo di revisione del sistema dei servizi sociali. Prendendo spunto dalle modifiche operate nel riparto delle competenze tra Stato e regioni dalla legge n. 59 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 112 del 1998, il disegno di legge n. 4641, caratterizzato da una schietta ispirazione federalista, intende mettere a frutto le esperienze più positive maturate nelle regioni e nelle autonomie locali, per dare vita ad un rete integrata di servizi a carattere universalistico, intesa ad assicurare livelli uniformi delle prestazioni non soltanto ai cittadini più bisognosi ma a tutte le situazioni che presentino condizioni di criticità. Coerentemente con tale impostazione, il provvedimento prevede un sistema di finanziamento attraverso la fiscalità generale, con forme di partecipazione degli utenti al costo dei servizi sulla base del reddito, e delinea un sistema di sussidiarietà verticale verso il basso nella definizione del rapporto tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, ed un livello di sussidiarietà orizzontale nel rapporto tra soggetti pubblici e organismi ed associazioni del terzo settore, non dimenticando l'esigenza di promuovere la partecipazione dei cittadini e degli operatori. Non si può infine trascurare le opportunità che possono derivare, in termini di nuova occupazione, dalla crescita di una nuova imprenditoria sociale, quale potrebbe svilupparsi anche in relazione alle non trascurabili risorse pubbliche che il disegno di legge n. 4641 attiva per il perseguimento delle proprie finalità.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore dà conto dettagliatamente del contenuto del disegno di legge n. 2840 rilevando che i punti qualificanti di esso riguardano l'individuazione dei soggetti titolari del diritto all'assistenza sociale e la definizione dell'ambito oggettivo dell'assistenza stessa e, all'articolo 2, lo sforzo di individuare i soggetti per i quali risulta prioritario l'intervento del Servizio sanitario nazionale, dai malati cronici, agli anziani non autosufficienti, ai malati di mente ed ai tossicodipendenti. Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 4305 del quale, dopo aver dato conto del contenuto dei singoli articoli, sottolinea in particolare le parti riguardanti la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza sociale per le persone non autosufficienti, nonché la previsione

dell'istituzione del dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante e di un'unità di valutazione geriatrica in ogni azienda sanitaria locale.

Avviandosi alla conclusione, il relatore, in considerazione dell'omogeneità della materia trattata, propone alle Commissioni riunite di abbinare ai disegni di legge nn. 4641, 2840 e 4305, i disegni di legge nn. 1 e 263, il cui esame congiunto fu avviato dalle Commissioni riunite nel gennaio 1997 e sospeso per consentire alla Camera dei deputati, sulla base delle intese raggiunte dalle Presidenze dei due rami del Parlamento, di procedere nell'esame dei disegni di legge che sono poi confluiti nel disegno di legge n. 4641. Tale ultimo disegno di legge, secondo il senatore Battafarano, dovrebbe essere assunto dalla Commissione come testo base.

Le Commissioni riunite accolgono quindi la proposta del senatore Battafarano di procedere congiuntamente nell'esame dei disegni di legge n. 1, 263, 2840, 4305 e 4641.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta lo svolgimento della relazione del senatore Lino Diana, relatore per la 1^a Commissione alle Commissioni riunite.

Convengono il relatore Lino DIANA e le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente SMURAGLIA avverte che le Commissioni 1^a e 11^a torneranno a riunirsi, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, mercoledì 28 giugno 2000 alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

550^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franceschini, per la difesa Minniti e per l'interno Schietroma.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4542

Ad un intervento del senatore LA LOGGIA che sollecita una rapida definizione della discussione del provvedimento in titolo, il presidente VILLONE replica assicurando che l'esame riprenderà quanto prima, acquisito il parere della 5^a Commissione sulla nuova formulazione degli emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO dà conto del contenuto del provvedimento in titolo che reca disposizioni urgenti volte a consentire la proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. Ritenendo sussistenti i presupposti di necessità e urgenza propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore TIRELLI rileva l'assoluta inadeguatezza della copertura finanziaria prevista che comporterà, necessariamente, il ricorso ad ulteriori fonti di finanziamento. Osserva quindi che gli interventi oggetto del decreto in esame hanno assunto, nella più recente esperienza, un carattere strutturale. Conseguentemente ritiene inopportuna l'adozione di un provvedimento d'urgenza per regolare vicende che dovrebbero più giustamente essere disciplinate da un'apposita normativa tale da prevedere lo stanziamento annuale di risorse sufficienti per fare fronte ad interventi quali quelli oggetto del decreto in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO.* – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri.* – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI.* – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) *MARINI ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri.* – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO.* – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri.* – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore LA LOGGIA manifesta, preliminarmente, l'interesse della sua parte politica a discutere sulle iniziative di revisione della legge elettorale. Venendo quindi a considerare la proposta avanzata dai Gruppi di maggioranza e contenuta nell'emendamento 1.1000 all'articolo 1 del disegno di legge n. 3812 (pubblicato in allegato al resoconto di ieri), manifesta perplessità sulle modalità prescelte, che potrebbero rendere complesso il successivo esame delle iniziative in titolo, costringendo i senatori ad avanzare proposte alternative sotto la forma, che reputa del tutto inadeguata, del subemendamento. In proposito chiede comunque chiarimenti in ordine ai modi con cui proseguirà il seguito dell'esame.

Quanto al merito della proposta avanzata dalla maggioranza, ritiene che essa non corrisponda in modo adeguato all'esigenza di garantire una più sicura stabilità delle maggioranze e, quindi, la governabilità. Osserva poi che non è stato in alcun modo affrontato il problema della riforma della legge elettorale del Senato che, nel sistema costituzionale vigente di bicameralismo perfetto, si impone per garantire un coerente esito alle consultazioni elettorali. La divaricazione che si produrrebbe tra i sistemi elettorali delle due Camere, qualora fosse approvata la proposta della maggioranza, potrebbe produrre esiti assai gravi, non compatibili con un corretto funzionamento dell'attuale sistema bicamerale. Chiede pertanto se questa disparità sia ritenuta o meno funzionale ad una eventuale modifica delle attribuzioni e del ruolo del Senato nell'organizzazione dello Stato.

Ribadisce quindi l'essenziale importanza annessa dalla sua parte politica alla introduzione di un premio di maggioranza che solo potrà garantire un'adeguata stabilità delle maggioranze e degli esecutivi. A quest'ultimo proposito, pur mostrandosi favorevole alla previsione, contenuta nella proposta della maggioranza, di un'indicazione sulla scheda elettorale del candidato *premier*, osserva che si tratta di una misura che inciderebbe in modo assai significativo sul pratico funzionamento delle istituzioni. Reputa però che questa proposta non sia compatibile con l'istituto della sfiducia costruttiva, la cui introduzione parrebbe essere oggetto di una iniziativa dei Gruppi della maggioranza. Questo istituto, infatti, rende possibile mettere in discussione un *premier* investito da un chiaro mandato popolare, risolvendosi in una costituzionalizzazione dei cosiddetti «ribaltoni» che tutti mostrano di criticare. La proposta di indicazione del *premier* sulla scheda elettorale dovrebbe, a suo avviso, essere più opportunamente accompagnata da altre modifiche al testo costituzionale che incidano, in primo luogo, sulla disciplina del potere di scioglimento delle Camere, la cui iniziativa potrebbe essere in modo più incisivo assegnata al Capo dell'Esecutivo.

Richiama quindi l'attenzione sul problema della rideterminazione del numero e, quindi, dell'estensione dei collegi elettorali ipotizzata nella proposta della maggioranza. In proposito crede che la procedura prevista debba essere ulteriormente perfezionata a garanzia della correttezza delle operazioni. Qualora poi si volesse accedere alla proposta avanzata dal senatore Manzella di utilizzare per l'elezione della Camera i 232 collegi uninominali previsti per l'elezione del Senato, osserva che ciò imporrebbe una revisione del numero dei collegi del Senato, se non si vuole introdurre una pericolosa divaricazione dei due sistemi e, quindi, dei possibili esiti delle consultazioni.

Ribadisce quindi l'essenziale e condizionante valore attribuito dalla sua parte politica ad una revisione della legislazione sulla comunicazione politica che va riequilibrata e resa compatibile con il carattere bipolare della competizione elettorale.

In conclusione, nel ribadire la disponibilità della propria parte a discutere di riforme della legge elettorale che assicurino una marcata stabilità degli esecutivi e delle maggioranze, richiama la necessità di procedere in modo coordinato all'esame di queste riforme e di quelle alla carta costituzionale che si ritengono coerentemente opportune. Al riguardo, segnala l'esigenza di garantire un coordinamento continuo con i lavori della Commissione dell'altro ramo del Parlamento che si sta accingendo ad esaminare alcune significative proposte di revisione delle disposizioni costituzionali sulla forma di Governo.

Il presidente VILLONE, a quest'ultimo proposito, nel ricordare che i Gruppi della maggioranza hanno presentato, presso l'altro ramo del Parlamento, una proposta di revisione costituzionale che reca alcune integrazioni e modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, ribadisce il

suo impegno per un efficace coordinamento tra le Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento.

Dopo aver dichiarato, a titolo personale, di concordare con i rilievi mossi circa la difficile compatibilità dell'istituto della sfiducia costruttiva con quello dell'indicazione del *premier* sulla scheda elettorale, chiede al senatore La Loggia se ritenga compatibile la previsione di un premio di maggioranza con un sistema che non sia strutturalmente proporzionale, ma abbia, come quello proposto dalla maggioranza, un carattere misto.

A quest'ultimo rilievo il senatore LA LOGGIA replica chiarendo che riterrebbe opportuno ricavare i seggi da attribuire come premio di maggioranza dalla quota di seggi assegnati con un sistema di carattere proporzionale. Al riguardo, nel segnalare che la proposta della maggioranza ha elevato, al 50 per cento del numero complessivo di seggi, la quota da attribuire con un sistema proporzionale, osserva che è stata conseguentemente prevista l'eliminazione del meccanismo dello scorporo, eliminazione questa che mostra di apprezzare poiché rende più chiaro e definito l'esito della consultazione elettorale. Ricordato il previsto innalzamento al 5 per cento della clausola di sbarramento, ribadisce la necessità di prevedere un premio di maggioranza.

Prende quindi la parola il senatore Roberto NAPOLI, il quale preliminarmente ricorda che anche l'onorevole Urbani, in un dibattito svoltosi nell'aprile scorso a Forlì in memoria di Roberto Ruffilli, aveva segnalato la necessità di riformare la vigente legge elettorale che, dal '94 ad oggi, non è riuscita ad assicurare l'obiettivo di una sicura stabilità delle maggioranze e dei Governi. La durata media dei Governi italiani, infatti, continua ad essere ancora al di sotto di quella dei Governi dei Paesi maggiormente sviluppati. Crede quindi che, dopo lo svolgimento della consultazione referendaria, vi siano oggi le condizioni per porre mano ad una significativa revisione del sistema elettorale. In questa direzione vanno anche autorevoli moniti del Capo dello Stato dei quali, responsabilmente, tutte le forze politiche devono tenere conto. Per rispondere a queste esigenze le forze di maggioranza hanno presentato una proposta unitaria che ha, a suo avviso, un chiaro valore politico, proponendo, come giustamente notato dal ministro Maccanico, un sistema misto.

Venendo quindi a considerare i rilievi mossi dal senatore La Loggia sull'attuale normativa che regola la comunicazione politica, ricorda come la legislazione italiana in materia sia molto più liberale di quanto non lo siano le legislazioni dei principali Paesi europei.

Infine, nel manifestare la massima disponibilità si augura che i Gruppi dell'opposizione mostrino una eguale apertura al dialogo, sia in questo ramo del Parlamento che alla Camera dei deputati, ove saranno esaminate le proposte di revisione delle disposizioni costituzionali sulla forma di Governo. Crede peraltro che la maggioranza abbia il dovere, in ogni caso, di portare avanti l'esame di queste iniziative che si rendono necessarie per garantire una più sicura stabilità degli Esecutivi.

Il senatore CÒ ricorda che l'esito dell'ultima consultazione referendaria ha sancito il definitivo fallimento dell'ipotesi di realizzare una compiuta riforma del sistema elettorale in senso maggioritario. La proposta dei Gruppi della maggioranza, contenuta nell'emendamento 1.1000, prende atto di questa iniziativa, prevedendo un significativo ampliamento della quota di seggi attribuiti con un sistema di carattere proporzionale. Crede tuttavia intimamente contraddittoria questa proposta, che cerca di coniugare due sistemi, quello maggioritario e quello proporzionale, in modo a suo avviso insoddisfacente. In particolare, si prevede, del tutto illogicamente, l'introduzione di un meccanismo correttivo tipico di sistemi proporzionali, quale la clausola di sbarramento, e al contempo di un istituto proprio di sistemi marcatamente maggioritari, come l'indicazione del *premier*. A quest'ultimo proposito ritiene che tale istituto finisca con il volgere in senso presidenziale la forma di Governo, contraddicendo l'impianto stesso del sistema previsto dalla Carta costituzionale, che affida al Parlamento l'investitura dell'Esecutivo. Reputa poi non conciliabile questa indicazione del *premier* con l'istituto della sfiducia costruttiva, anch'esso ipotizzato nella proposta della maggioranza.

Nel complesso, la proposta della maggioranza propone un sistema oggi utilizzato, con esiti peraltro discutibili, solo in Giappone, che mira, senza alcun successo, a rendere compatibile la valorizzazione del ruolo delle coalizioni con la evidenziazione della rappresentanza delle singole forze politiche. Ribadisce quindi il favore della sua parte politica per un sistema, esemplato sul modello tedesco, perfettamente proporzionale, che garantisce la stabilità ed anche il bipolarismo; risultato quest'ultimo, in Germania frutto di un consolidato assetto del sistema politico che non può essere riprodotto con forzature ai meccanismi elettorali. Venendo quindi a considerare l'ipotesi, da più parti avanzata, di introdurre un premio di maggioranza, osserva che questo istituto è compatibile solo con un sistema radicalmente proporzionale.

Ad una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore ANGIUS che chiede se vi sia la disponibilità a discutere di un sistema proporzionale in cui la competizione si sviluppi in collegi uninominali, il senatore CÒ, concludendo la sua esposizione, ritiene che si possano introdurre elementi di personalizzazione nella competizione elettorale – come oggi avviene in Germania –, ma sempre nell'ambito di un sistema che produca un risultato perfettamente proporzionale.

Interviene infine il senatore SCHIFANI che, riprendendo i rilievi svolti dal senatore La Loggia, ritiene inadeguata la procedura prevista dall'emendamento 1.1000 per la ridefinizione dell'ambito territoriale e del numero dei collegi.

Quanto ai dubbi avanzati circa la compatibilità di un premio di maggioranza con un sistema elettorale di carattere misto, osserva che già nel corso dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali si era raggiunto un ampio consenso su un sistema elettorale misto cor-

retto dalla previsione di un premio di maggioranza. Circa la possibilità, ipotizzata, di una competizione nei collegi con un sistema di carattere proporzionale, osserva che questo modello difficilmente può essere ritenuto compatibile con la previsione di una espressa indicazione del nome del candidato *premier* sulla scheda elettorale.

Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di valutare nel loro complesso i sistemi proposti, le cui interne coerenze devono essere rispettate, mentre ritiene la proposta avanzata dalla maggioranza non sufficientemente attenta a questa esigenza.

Venendo infine a considerare il tema della riforma delle regole sulla comunicazione politica, ricorda che già la legge vigente garantisce una parità di accesso alle coalizioni in competizione. Reputa tuttavia necessario correggere questo meccanismo, superando il principio, che connota l'attuale normativa, della distribuzione paritaria degli spazi disponibili tra tutte le forze in competizione. L'ampliamento della quota proporzionale ipotizzato nella proposta di nuova legge elettorale avanzata dalla maggioranza dovrebbe condurre, a suo avviso, quale logica conseguenza, anche a una revisione della normativa sulla comunicazione politica che garantisca alle forze in competizione spazi di informazione proporzionali alla rispettiva consistenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

599^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono il ministro della giustizia Fassino e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro della giustizia sugli indirizzi e le prospettive della politica della giustizia**

Il ministro FASSINO ricorda che nelle precedenti sedute del 4 maggio e del 24 maggio scorso aveva reso comunicazioni in relazione a specifici argomenti. Passa, quindi, a dare conto delle questioni che sono più immediatamente all'attenzione del suo Dicastero e sottese a provvedimenti che sono attualmente all'esame del Parlamento: particolarmente, le norme sulla formazione e valutazione della prova, conseguenti alla revisione dell'articolo 111 della Costituzione (A.C. 6590), il nuovo statuto dei collaboratori di giustizia (A.C. 6909), le indagini difensive (A.S. 3979) ovvero le norme sul gratuito patrocinio. A queste iniziative – che hanno riguardo prevalentemente alla materia penale – va aggiunto anche l'imminente varo del decreto legislativo in attuazione nella delega recata dalla legge n. 468 del 1999 che disciplina la competenza penale del giudice di pace. Il Ministro menziona quindi gli interventi volti ad operare in materia civile, ponendo l'accento sulle più recenti iniziative del Governo in relazione alla introduzione di forme extragiudiziali di conciliazione della litigiosità, alla prossima presentazione di un provvedimento in materia di diritto fallimentare, nonché ai provvedimenti proposti in tema di espropriazioni immobiliari e di riforma del diritto societario. Occorre, poi, approvare al più presto l'A.S. 3813, sulla ragionevole durata del processo, sul quale è attualmente impegnata la Commissione. Più specificamente, per quanto riguarda il diritto penitenziario, il Ministro sottolinea l'importanza sia del

nuovo regolamento penitenziario, sia dell'approvazione definitiva del disegno di legge n. 3157-B, in materia di lavoro carcerario. Restano ancora da disciplinare lo *status* delle detenute madri e residua altresì da realizzare l'auspicato intervento sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Il lavoro è ad una fase avanzata per quanto riguarda, poi, la disciplina in via amministrativa dei detenuti affetti da AIDS, che dovrà essere senz'altro finalizzata ad affrontare al meglio i relativi problemi terapeutici trattamentali. Vi è, altresì, da parte del Governo un'attenzione alle finalità cui si ispirano le proposte relative alle modalità di detenzione dei cittadini extracomunitari, così come a quella del lavoro fuori del carcere. Dopo aver ricordato quanto già in precedenti occasioni esposto in merito alle aspettative che il Governo ripone nella rapida assunzione di mille magistrati, come previsto dall'A.S. 4563, il ministro Fassino osserva che sono in fase avanzata le procedure per bandire altro concorso per trecentosessanta magistrati. Ovviamente tale consistente incremento non potrà essere disgiunto da un corrispondente rafforzamento delle strutture amministrative di supporto, e su tale versante si fa affidamento sul personale che sarà utilizzato sia nell'ambito dei contratti da stipulare o stipulati con i lavoratori socialmente utili sia con l'assunzione di circa mille unità di personale amministrativo, per cui è stata richiesta la prescritta autorizzazione al Ministro della funzione pubblica. Relativamente al sistema penitenziario diversi sono i versanti sui quali egli intende muoversi. Per quanto attiene l'edilizia penitenziaria è ovvio come occorra partire dalla predisposizione delle risorse finanziarie a ciò necessarie, creando, con sistemi manageriali, anche i presupposti per mettere tali strutture in condizione di funzionare. Ciò potrà realizzarsi mediante la prevista assunzione di personale sia per quanto attiene ai profili professionali contemplati nel decreto legislativo sull'amministrazione penitenziaria, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 266 del 1999, sia concludendo con la relativa assunzione i concorsi già espletati per settecentocinquanta persone destinate ad occuparsi dei profili trattamentali. È, poi, stata definita dalla Camera dei deputati la norma relativa all'assunzione di 1500 agenti di polizia penitenziaria. Questione ancora in *itinere* è invece quella relativa all'assistenza sanitaria carceraria, rispetto alla quale sono in corso contatti ed iniziative svolti all'interno della Conferenza Stato-Regioni. Infine, ricorda che per quanto riguarda la giustizia minorile, mentre sta per essere presentato il nuovo regolamento per l'esecuzione della pena nei confronti dei minori, si sta lavorando in una prospettiva che punta a potenziare al massimo gli aspetti trattamentali rieducativi.

Il presidente PINTO precisa che è stato sollecitato a sottoporre al Ministro questioni che alcuni operatori del settore giustizia gli hanno prospettato e che mettono in rilievo come, nell'ottica di realizzare la piena funzionalità degli uffici giudiziari perseguita con le diverse riforme del «pacchetto giustizia», occorre por mano all'enorme problema rappresentato da una adeguata dotazione di operatori giudiziari, dotazione attualmente del tutto insufficiente soprattutto per i profili di dattilografo e di

operatore amministrativo. In tale prospettiva, il Presidente ricorda come una soluzione per l'immediato espletamento delle assunzioni di tale personale potrebbe rinvenirsi incontro attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati.

Segue una breve precisazione del MINISTRO, che rassicura il Presidente sul fatto che tale modo di procedere è stato già adottato dal Ministero, che attinge alle graduatorie degli idonei anche per quanto attiene alle ulteriori mille unità, per l'assunzione delle quali è stata richiesta autorizzazione al Ministero della funzione pubblica.

Si apre un dibattito.

La senatrice SCOPELLITI chiede – in particolare – chiarimenti in merito alla dotazione finanziaria di cui il Governo può disporre per realizzare gli interventi preannunziati, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia. Inoltre, tale profilo è di particolare interesse per l'esistenza di piccoli carceri mandamentali non utilizzati e che potrebbero – come quello di Villalba e di Piazza Armerina – contribuire in maniera importante a ridisegnare la geografia dell'edilizia penitenziaria sul territorio. Rende inoltre avvertito il Ministro dell'esistenza di un serio problema per quanto attiene le nuove modalità di gestione del servizio mensa nelle carceri, operazione che, se ha diminuito certamente per l'Amministrazione penitenziaria il prezzo unitario dei pasti erogati, ha tuttavia avuto come conseguenza quella di aumentare il costo finale per i detenuti. Tale profilo risulta certamente penalizzante per questi ultimi che non riescono a fronteggiare economicamente la spesa.

La senatrice BONFIETTI chiede notizie in merito alla possibilità di realizzare circuiti differenziati nel breve periodo e, a sua volta, sollecita una risposta in merito all'ammontare degli stanziamenti per la giustizia che presumibilmente saranno contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF).

Il senatore MELONI ritiene che gli eventi svoltisi nel carcere di Sassari abbiano reso evidente che occorre assumere una decisione politica circa l'ipotesi di un trasferimento degli stabilimenti di detenzione in altra sede e, a tale riguardo, ritiene opportuno acquisire notizie dal Governo su quali ne siano i reali intendimenti: se, come sembra di desumere da alcune informazioni, si vogliono affrontare imponenti spese di ristrutturazione delle obsolete strutture carcerarie di Cagliari e Sassari o se invece non si voglia corrispondere a quelle che sembrano le intenzioni degli operatori locali diretti, invece, a trovare una nuova più soddisfacente localizzazione per gli istituti penitenziari di quella Regione.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo essersi associato alle richieste di informazioni in ordine alla quantificazione delle risorse che il DPEF de-

stina all'edilizia giudiziaria, si compiace di desumere dalle dichiarazioni del Ministro che il Dicastero si sta indirizzando verso una linea che privilegia il finanziamento dei progetti secondo sistemi meno tradizionali. In particolare ricorda che in diverse occasioni proprio quella impostazione che era stata da lui indicata – introducendo emendamenti che prevedevano l'acquisizione sotto forma di *leasing* degli edifici giudiziari – non era stata ritenuta accoglibile dal Governo. Passa, poi, ad esprimere numerose riserve in merito alle modalità con le quali il Ministro della giustizia ha operato nelle attività preliminari alla concessione della grazia ad Ali Agca, modalità che hanno in sostanza impedito alla Commissione giustizia di acquisire ogni elemento di conoscenza al riguardo. Lamenta, altresì, che fra gli elementi presi in considerazione al fine di concedere la grazia il Ministero della giustizia non abbia ritenuto di tener conto dell'esistenza di altre persone offese dal reato – la cittadina statunitense Anne Odre e la cittadina giamaicana Rosa Hall – le quali hanno subito danni fisici, anche molto rilevanti, a seguito dell'attentato commesso contro il Santo Padre.

Il senatore CALLEGARO – cui il ministro FASSINO fornisce positive assicurazioni in tal senso – sottolinea l'esigenza di tutelare la posizione acquisita dai lavoratori precari della giustizia rispetto ai lavoratori socialmente utili che, successivamente, hanno iniziato a prestare la loro opera in tale Amministrazione e per i quali, al fine di definire contratti a tempo determinato, un apposito provvedimento è in corso di approvazione. Inoltre il senatore Callegaro attira l'attenzione del Ministro sulla situazione del carcere di Pordenone. Infine, ritiene necessario che il Ministro esprima il proprio avviso in merito alla opportunità di procedere a provvedimenti di clemenza generalizzata, soprattutto avuto riguardo alla compatibilità di tale ipotesi con le esigenze di sicurezza pubblica che sottendono all'adozione del cosiddetto «pacchetto sicurezza», attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PERA, premessa l'esigenza di procedere speditamente nella definizione delle riforme del diritto societario, rileva che le dichiarazioni del Ministro in merito alla assoluta prevalenza delle iniziative assunte in ordine alla funzionalità del sistema penitenziario, debbono essere corroborate dall'assicurazione di correlate, altrettanto prevalenti e straordinarie risorse finanziarie per poterle realizzare.

Dopo aver, quindi, ringraziato il Dicastero per i dati sulla situazione carceraria che sono stati forniti ieri dal sottosegretario Maggi all'Ufficio di presidenza della Commissione giustizia allargata ai rappresentanti dei Gruppi, conclude chiedendo informazioni in merito agli accordi di cooperazione giudiziaria con altri Paesi.

Il senatore PELLICINI, premessa una valutazione fortemente critica della situazione in cui versa il carcere di Varese, invita il Governo ad adottare un criterio di uniformità di valutazione rispetto alle esigenze di

interventi tesi ad ovviare alle condizioni di crisi in cui versano le strutture penitenziarie e a non lasciarsi influenzare da supposte esigenze prevalenti che appaiono premiare le Regioni caratterizzate da forti presenze di criminalità organizzata, penalizzando le Regioni del nord che non hanno tale problema.

Il senatore MILIO, dopo aver ricordato al senatore Pellicini che la criminalità organizzata è presente anche nel nord Italia, chiede notizie in merito agli eventuali sviluppi di forme di dissociazione di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il presidente PINTO tiene a mettere in evidenza l'importanza che possono rivestire le istituzioni carcerarie di dimensioni ridotte, nell'ambito degli interventi trattamentali, recuperando un ruolo effettivamente rieducativo del sistema carcerario: in tale prospettiva esistono casi del genere e sedi che potrebbero essere riadattate con poco sforzo, adibendole alla realizzazione degli interventi in questione, soprattutto dopo la recente adozione del nuovo regolamento penitenziario.

Replica il ministro FASSINO che, con riferimento alle problematiche riguardanti il carcere, evidenzia come il Governo, vista la maggioranza richiesta dall'articolo 79 della Costituzione, ritenga che la materia dell'amnistia e dell'indulto deve considerarsi esclusivamente riservata al Parlamento. Il Governo si propone comunque una serie di interventi che intendono incidere sui nodi strutturali delle problematiche concernenti l'esecuzione della pena detentiva.

Tali interventi si muovono essenzialmente nella prospettiva di limitare il ricorso al carcere ai reati che implicano un'effettiva pericolosità sociale il che, a sua volta, dovrà comportare sia ulteriori passi in avanti sulla strada della depenalizzazione, sia misure volte a favorire il ricorso a strumenti sanzionatori alternativi al carcere.

È evidente poi che il sistema impone di gestire l'esecuzione delle pene detentive in termini differenziati, tenendo conto, altresì del fatto che il 25 per cento della popolazione detenuta è rappresentata da tossicodipendenti ed il 30 per cento è rappresentato da extracomunitari. La realizzazione di circuiti penitenziari differenziati comporta inevitabilmente la necessità di un ampliamento delle strutture edilizie disponibili e, nella prospettiva delineata, è condivisibile l'idea di utilizzare carceri di dimensioni piccole o medio-piccole, reimpiegando a tal fine anche gli *ex* carceri mandamentali in precedenza dismessi. Bisogna però essere consapevoli che una scelta di questo tipo richiede ulteriore personale sia sul versante cosiddetto trattamentale sia su quello della sicurezza e implica un incremento dei costi che l'Amministrazione penitenziaria deve sostenere in rapporto a ciascun detenuto. Va comunque sottolineato che la valorizzazione delle istanze trattamentali non è soltanto condivisibile nel merito, ma è concretamente imposta dal nuovo ordinamento penitenziario.

È chiaro che la realizzazione dei progetti delineati richiede in primo luogo lo stanziamento di risorse adeguate e, a tal fine, egli sta operando in questa fase in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il triennio 2001-2003. A questo riguardo è senz'altro di fondamentale importanza l'introduzione di nuove procedure di spesa che valorizzino, tra l'altro, il ricorso a strumenti finanziari, come ad esempio il *leasing*, che potrebbero consentire un migliore impiego delle risorse pubbliche.

Per quel che concerne i problemi relativi alla medicina penitenziaria si è aperta indubbiamente una fase nella quale, allo stato, ci si trova di fronte ad alcune Regioni che hanno risposto alle nuove competenze ad esse attribuite manifestando sensibilità, attenzione ed adeguate capacità organizzative, mentre altre non sembra abbiano ancora assicurato un adeguato impegno su questo versante. L'intento del Governo, in collaborazione con le Regioni, è pertanto quello di far sì che *standard* soddisfacenti di assistenza sanitaria, per quanto concerne il settore penitenziario, siano garantiti su tutto il territorio nazionale.

In merito invece alle questioni riguardanti la gestione delle mense, queste si inseriscono in un contesto più ampio che è rappresentato dall'insieme delle problematiche che inevitabilmente pone la gestione di una realtà vasta e articolata come l'Amministrazione penitenziaria complessivamente intesa. Peraltro il Governo è al lavoro anche su questo fronte e, pur se le difficoltà non sono trascurabili, spera che risultati positivi potranno essere conseguiti sul piano di una maggiore funzionalità di tutta la struttura organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria.

Per quel che attiene, poi, alle considerazioni svolte dal senatore Antonino Caruso in merito alla concessione della grazia ad Alì Agca, il Ministro assicura che sono state rispettate rigorosamente le procedure normalmente da seguire per l'adozione di un simile provvedimento. Si è pertanto tenuto conto del tempo decorso dal fatto, del comportamento del detenuto e della volontà di perdono manifestata dalla persona che era la vittima designata del reato. I contatti con le Autorità turche hanno avuto luogo in quanto, insieme al provvedimento di grazia è stata contestualmente concessa l'estradiizione in Turchia di Alì Agca in riferimento a due reati da lui commessi in precedenza. Tutto è avvenuto in maniera assolutamente chiara e trasparente anche se con la riservatezza indispensabile in considerazione della delicatezza della vicenda, nonché dell'esigenza di garantire l'incolumità dell'interessato.

Relativamente all'interrogativo posto dal senatore Milio, il Ministro assicura che non vi è stata alcuna trattativa con un gruppo di determinati appartenenti alla criminalità organizzata e che l'episodio cui i mezzi di comunicazione hanno dato particolare risalto si è concretizzato semplicemente nella richiesta da parte di alcuni esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso di avere un colloquio con il Procuratore nazionale antimafia relativamente a una loro eventuale dissociazione. Il Procuratore nazionale antimafia, coerentemente con le sue competenze istituzionali, ha successivamente avuto dei colloqui con tali soggetti e, a quanto risulta ad oggi, la vicenda si è così conclusa. Quanto è avvenuto quindi non può in

nessun caso essere interpretato come il sintomo di un minore impegno sul fronte della lotta contro la criminalità mafiosa, che, anzi, rappresenta uno degli impegni prioritari del Governo, il quale – tra l'altro – proporrà al Parlamento, prossimamente, la proroga delle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Come è noto, invece, il problema della dissociazione riguarda propriamente una tematica diversa, di indubbio rilievo e sulla quale il dibattito è aperto e merita di certo un approfondimento.

La seduta termina alle ore 9,30.

600^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato MAGGI risponde all'interrogazione 3-03516 a firma del senatore Antonino Caruso ed altri, sottolineando che il contratto al quale essa fa riferimento riguarda l'acquisto di venti autovetture Fiat Punto stipulato, il 30 dicembre 1999, tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Fiat Var s.r.l.

Il contratto è stato stipulato all'esito di appalto concorso con procedura accelerata, secondo le procedure previste nell'ambito della legislazione dell'Unione Europea.

Il relativo bando prevedeva la fornitura di venti autovetture aventi cilindrata compresa tra i 1200 e i 1300 cc e veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e della Repubblica italiana, nonché sui giornali «La Repubblica», il «Sole 24 Ore» e «Il Messaggero». Soltanto la ditta Fiat Auto Var presentava domanda di partecipazione alla gara.

Accertata la regolarità della documentazione prodotta, con nota del 29 novembre 1999, la commissione a tal fine nominata, invitava la Fiat Auto Var a presentare l'offerta. In tale nota, ad integrazione del bando di gara, veniva richiesto, tra l'altro, di allegare all'offerta informazioni dettagliate sulle caratteristiche dell'autovettura proposta.

La commissione nominata per la definizione dell'acquisto, competente anche per la scelta delle offerte più vantaggiose, il 14 dicembre 1999, tenuto conto della documentazione prodotta, deliberava l'aggiudicazione dell'appalto alla Fiat Auto Var s.r.l., assegnando ad essa, in base alla predetta scheda valutativa un punteggio pari a 82,5.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria chiedeva quindi all'aggiudicatario della commessa, con nota del 16 dicembre 1999, di produrre i documenti occorrenti per la stipula del contratto, documenti effettivamente pervenuti il successivo 27 dicembre. Il 30 dicembre 1999, verificata la regolarità della documentazione, veniva quindi stipulato il contratto di fornitura n. 4067 e firmato il relativo decreto ministeriale di approvazione.

Relativamente agli altri ulteriori quesiti posti dall'interrogante, il rappresentante del Governo, fa presente che la competente articolazione ministeriale ha segnalato che la data di fabbricazione dei veicoli sarà accertata in sede di collaudo dei mezzi, non ancora effettuato.

Con riguardo invece alla rapidità che avrebbe caratterizzato, in particolare, lo svolgimento dell'ultima fase della procedura concorsuale in esame, si può senz'altro confermare che essa è stata espletata in tempi più brevi rispetto a quelli usuale per analoghi procedimenti; tale fatto si spiega peraltro con la necessità che il contratto fosse approvato entro il 31 dicembre 1999, al fine di potere impegnare la relativa spesa in conto all'esercizio finanziario 1999.

Il senatore Antonino CARUSO si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando come essa non abbia chiarito il modo in cui si è pervenuti alla stipula del contratto in questione in tempi straordinariamente brevi, mentre appare – altresì – quanto meno paradossale il fatto che il rappresentante del Governo, sei mesi dopo la conclusione del contratto dichiara che non è stato effettuato il collaudo dei mezzi e che pertanto non è stata possibile verificare la data di fabbricazione degli stessi. Osserva poi come sia evidente che il problema della data di fabbricazione dei veicoli non abbia rilievo meramente formale, atteso che sul finire del 1999 è stato immesso sul mercato un nuovo modello di Fiat Punto e che – alla luce di tale elemento – si tratta di capire se la pubblica Amministrazione si è prestata ad acquisire veicoli privi di apprezzabile valore commerciale. Conclude riservandosi di richiedere ulteriori elementi di documentazione, anche per quanto attiene alla data di pubblicazione del bando, aspetto sul quale il Governo non è stato in grado di dare informazioni.

Il Presidente dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n.12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del disegno di legge n. 4563, assunto come testo base.

Il relatore FASSONE illustra l'emendamento 14.1, preannunciando la sua disponibilità a sopprimere la parte dell'emendamento che modifica il comma 1 dell'articolo 14 al fine di superare il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente e sottolineando come la soluzione contenuta nel capoverso *2-bis* potrebbe essere mantenuta anche qualora nel corso dell'esame in Assemblea si decidesse di rivedere l'analoga previsione introdotta a regime con l'approvazione dell'emendamento 9.9, e ciò in quanto i concorsi previsti dall'articolo 14 si caratterizzeranno con tutta probabilità per un numero di candidati straordinariamente elevato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 14.2 e sottolinea come le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 14 suscitino rilevanti dubbi di legittimità costituzionale. È – a suo avviso – inaccettabile che una disposizione di legge stabilisca che un candidato non può partecipare a tutti i concorsi banditi ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 14.

Interviene brevemente il senatore PELELLA il quale ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Centaro meritino di essere prese attentamente in considerazione.

Il senatore RUSSO osserva come ci si trovi di fronte ad una situazione del tutto peculiare e come la lettera del comma 1 dell'articolo 14, prevedendo che i tre concorsi siano banditi con un unico decreto, rende evidente che ci si trova di fronte ad una procedura concorsuale sostanzialmente unitaria.

Il relatore FASSONE si riserva un ulteriore approfondimento al fine di verificare se le obiezioni del senatore Centaro possano comunque essere

superate, sottolineando, peraltro, che esse non avrebbero in ogni caso ragion d'essere qualora i concorsi previsti dall'articolo 14 venissero configurati come un unico concorso, pur articolato in maniera tale da tener conto del numero estremamente elevato di candidati che allo stesso parteciperanno. Si tratta comunque di una iniziativa in merito alla quale ritiene indispensabile che il Governo esprima una valutazione circa la sua fattibilità.

Seguono ulteriori interventi dei senatori RUSSO, CENTARO, PREIONI e del presidente PINTO.

Il sottosegretario di Stato MAGGI, in merito all'emendamento 14.1, manifesta le perplessità del Governo per le previsioni contenute in tale proposta emendativa, che potrebbero comportare il rischio di un eccessivo indebolimento dei criteri di selezione dei nuovi magistrati. In merito invece all'emendamento 14.2, se le preoccupazioni circa la legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 14 sono senz'altro apprezzabili, va però tenuto conto altresì del rischio che, senza un'adeguata organizzazione di una procedura concorsuale assolutamente straordinaria per le sue dimensioni, ci si trovi di fronte ad una situazione ingestibile.

Tenuto conto dell'andamento della discussione, su proposta del RELATORE, il presidente PINTO dispone l'accantonamento degli emendamenti 14.1 e 14.2.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 14.0.1, sottolineando come esso si muova nella prospettiva di assicurare un'effettiva parità di trattamento fra tutti i magistrati che prima dell'ingresso in magistratura abbiano maturato cinque anni di effettivo esercizio della professione forense ovvero svolto per pari tempo funzioni di pubblico impiegato per le quali era richiesta la laurea in giurisprudenza. Il comma 4 dell'emendamento, operando su un versante diverso è comunque anch'esso diretto a razionalizzare la materia della corresponsione di indennità di reperibilità.

Il presidente PINTO illustra l'emendamento 14.0.2.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.1 sottolineando sia il carattere oneroso dell'emendamento che ha comportato il parere contrario della 5^a Commissione permanente, sia, con riferimento ai primi tre commi, il fatto che essi rischiano in realtà di determinare effetti contraddittori rispetto alle stesse finalità della proposta emendativa. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 14.0.2.

Il rappresentante del Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

Il senatore Antonino CARUSO chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 14.0.1 nel senso di porre in votazione distintamente i singoli commi dell'emendamento.

Poste separatamente ai voti, sono respinte la prima, la seconda, la terza e la quarta parte dell'emendamento 14.0.1.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 14.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il presidente PINTO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 15.1.

Il relatore FASSONE illustra l'emendamento 15.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

Il sottosegretario MAGGI esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.1.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 15.2.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 15.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 16 e 17, si passa all'esame dell'emendamento 17.0.1.

Il presidente PINTO illustra l'emendamento 17.0.1, sottolineando come esso sia inteso ad offrire ai soggetti che non hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ma che sono stati abilitati all'esercizio dinanzi alle preture ai sensi della legge n. 1415 del 1928, la possibilità di mantenere il patrocinio dinanzi al tribunale – e, per ragioni di continuità, con riferimento ai soli affari già rientranti nella competenza del pretore – per un periodo assolutamente transitorio, al fine di consentire loro di affrontare con tranquillità l'esame di avvocato.

In pratica, i soggetti in questione vengono, in linea di massima, assimilati ai praticanti avvocati che – secondo quanto dispone l'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 – acquisiscono per un periodo di sei anni il patrocinio dinanzi ai tribunali decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti. A differenza dei praticanti, l'emendamento consente ai soggetti abilitati ai sensi della legge del 1928, per evidenti ragioni, di sostenere l'esame di avvocato nella prima sessione utile e non decorso il tradizionale biennio di pratica.

L'ultimo comma contiene una clausola di sanatoria degli atti compiuti, sul tipo di quella già sperimentata nella legislazione vigente dall'ar-

articolo 8 della legge n. 479 del 1999 (legge Carotti) con riferimento agli atti posti in essere *extra districtum* dai procuratori legali, poi divenuti avvocati in forza della legge n. 27 del 1999.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene l'emendamento estraneo all'oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1, richiamando le sentenze con cui la Corte costituzionale è intervenuta sulla problematica sottesa alla proposta emendativa in questione nel corso degli anni '80.

Anche il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

Dopo ulteriori interventi del senatore Antonino CARUSO e del relatore FASSONE, il presidente PINTO ritira l'emendamento 17.0.1.

Il relatore FASSONE presenta l'emendamento 17.0.1000 e ne chiede l'ammissione da parte della Commissione, sottolineando come esso sia volto a modificare la durata delle scuole di specializzazione per le professioni legali in modo da raccorderla alle modificazioni apportate agli ordinamenti didattici universitari con l'introduzione della distinzione dei corsi di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene inammissibile l'emendamento in quanto presentato fuori termine ed estraneo all'oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il relatore FASSONE rileva come l'emendamento non possa considerarsi estraneo al disegno di legge in titolo in quanto l'articolo 123-*bis* introdotto dall'articolo 9 del disegno di legge n. 4563 fa esplicito riferimento proprio alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

La Commissione ammette quindi a maggioranza l'emendamento 17.0.1000.

Prende quindi la parola il senatore CENTARO che manifesta perplessità sulla portata dell'emendamento testè ammesso.

Dopo che il sottosegretario MAGGI ha espresso parere favorevole sull'emendamento 17.0.1000, l'emendamento stesso viene posto ai voti ed approvato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563**Art. 14.**

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le altre: «entro sei mesi».

Al comma 2, dopo le parole: «non ne indichino alcuno», inserire le altre: «ovvero in presenza di domande distribuite in misura eccessivamente squilibrata».

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nei concorsi di cui ai commi che precedono la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, individuate mediante sorteggio.

2-ter. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3, dell'articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno la sufficienza in tutte le prove scritte e orali, sino alla copertura dei posti messi a concorso».

14.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

14.2

GRECO, CENTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adeguamento dello stato giuridico dei magistrati in servizio)

1. Ai magistrati ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che in epoca precedente all'ingresso nel ruolo della magistratura, abbiano maturato cinque anni di effettivo esercizio della profes-

sione forense ovvero svolto, per pari tempo, funzioni di pubblico impiegato per le quali era richiesta la laurea in giurisprudenza, è riconosciuto tale periodo ai fini retributivi, previdenziali e di carriera.

2. I magistrati che, ai sensi del comma 1, ottengono una progressione di grado, prendono posto, nell'ordine di graduatoria costituita dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario e, nel caso di accesso con medesimo decreto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità subito dopo l'ultimo dei magistrati di quel grado anche in sovrannumero.

3. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

4. Ai magistrati che espletano turni di reperibilità, spettano le indennità di reperibilità previste per gli impiegati dello Stato».

14.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Ai fini dell'ammissibilità ai concorsi previsti dall'articolo 14 non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

14.0.2

PINTO

Art. 15.

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «venti».

15.1

PETTINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «del dieci per cento dei posti vacanti nell'organico della magistratura» con le altre: «del dieci per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

15.2

IL RELATORE

Art. 17.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. I soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 1928, n. 1415 sono ammessi per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale di appartenenza, limitatamente ai procedimenti che, alla data del 2 giugno 1999, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare istanza di partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato a partire dalla prima sessione utile successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai soggetti di cui al comma 1 successivamente al 2 giugno 1999 limitatamente ai procedimenti indicati nel medesimo comma».

17.0.1

PINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppressa la parola "biennale".

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica è soppressa la parola "biennale" e nei commi 1 e 2 la parola "biennali" è soppressa;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis). La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'u-

niversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

"2-ter). L'ordinamento didattico delle scuole cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, è aggiunto un allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, per definire i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale"».

17.0.1000

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

301^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE**

Intervengono il ministro plenipotenziario Carlo Marsili, direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e il consigliere Pietro Porcarelli capo dell'ufficio visti della stessa direzione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4610) Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Il presidente MIGONE comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al relatore Corrao di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto al ministro plenipotenziario Carlo Marsili, direttore generale per gli italiani all'estero e le poli-

tiche migratorie, fa presente che l'odierna audizione consentirà di approfondire soprattutto la politica dei visti. A tal riguardo ricorda che in numerose occasioni la Commissione ha dovuto raccogliere lamentele, o vere e proprie denunce, circa le disfunzioni nel rilascio dei visti da parte di vari consolati. Invita pertanto il ministro Marsili a indicare eventuali carenze nelle risorse disponibili, nonché ad avanzare proposte di modifica della legislazione vigente, se il Ministero lo ritiene opportuno.

Il ministro plenipotenziario MARSILI, premesso che è preposto dal 18 febbraio scorso alla direzione generale che ha assunto l'attuale denominazione con l'entrata in vigore della riforma, sottolinea che il criterio ispiratore della politica dei visti è di offrire l'immagine di un paese ospitale e senza barriere, nel rispetto degli Accordi di Schengen e di una legge statale avanzata, che si basa sulla non discriminazione e sulla valutazione individuale delle domande di visto. Per i visti di durata fino a 90 giorni, si applica la disciplina prevista dai suddetti accordi (visti Schengen uniformi) che è valida per i dieci paesi che li hanno ratificati. Per i soggiorni di durata superiore si applica il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», approvato nel 1998.

Una delle principali novità apportate da tale testo unico è il visto per l'inserimento sul mercato del lavoro, che per l'anno 2000 sarà impiegato nel limite della quota di 15.000 unità, compresa nel totale di 63.000 immigrati previsti dal decreto sui flussi degli ingressi dei lavoratori stranieri. In tale decreto si prevedono inoltre riserve a favore dei cittadini dell'Albania (6.000), del Marocco (3.000) e della Tunisia (3.000), sulla base di intese bilaterali con i governi interessati, che hanno espresso soddisfazione e richiesto per il futuro quote più ampie.

La rete degli uffici consolari e dei settori visti delle ambasciate si articola in 180 sedi periferiche, che nel 1999 hanno rilasciato complessivamente oltre 834.000 visti, dei quali 500.000 a cittadini di paesi europei. Il paese in cui è stato rilasciato il maggior numero di visti è la Federazione russa (131.000 visti con soli tre sportelli consolari), seguita dalla Jugoslavia, dalla Romania e dalla Bosnia. La grande richiesta che si registra nei paesi dell'Europa orientale fa sì che – nonostante l'impegno profuso dalle ambasciate – in alcune sedi siano necessari 30-40 giorni per il rilascio del visto, a causa dell'insufficienza delle strutture e degli organici.

Nei 180 uffici della rete lavorano complessivamente 475 operatori, compresi i 200 contrattisti assunti per l'attuazione degli accordi di Schengen e 81 agenti della Polizia di Stato. Tale organico si fronteggia con una domanda in continuo aumento: nei primi cinque mesi del 2000, anche per effetto del Giubileo, sono stati rilasciati 367.000 visti, rispetto ai 280.000 concessi nello stesso periodo dell'anno scorso. A tale incremento del lavoro si riesce a far fronte soltanto grazie all'impiego di tecnologie avanzatissime; tuttavia in futuro si renderà necessario ricondurre il rapporto tra visti e addetti a un livello sostenibile.

Il ministro Marsili rileva poi che la nuova legge ha riconosciuto il diritto degli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia a mantenere o a riacquistare l'unità familiare. Nel 1989 sono stati rilasciati oltre 44.000 visti per ricongiungimento familiare, in aggiunta ad oltre 24.000 concessi per varie esigenze riconducibili a motivi familiari. La tipologia preponderante è quella dei visti per turismo - oltre 389.000, contro 145.000 per affari e soltanto 35.000 per lavoro subordinato - ma si deve tener conto che in alcuni Stati dell'Europa orientale vi sono agenzie di viaggio che sfruttano pretesti di tipo turistico per favorire l'immigrazione illegale. Per contrastare tali traffici è stato richiesto l'invio presso le sedi più problematiche di agenti della Polizia di Stato, ma occorrerebbe anche migliorare la formazione professionale di tutti gli operatori.

Il ministro plenipotenziario Marsili fa poi presente che, sin dall'assunzione dell'incarico, ha sollecitato tutti gli ambasciatori a esercitare la massima vigilanza sul rilascio dei visti e a garantire la trasparenza delle procedure, pur nelle obiettive difficoltà già evidenziate. Ferma restando la non discriminazione in base alla nazionalità dei richiedenti, una particolare attenzione viene esercitata nei paesi per i quali sono più numerose le denunce di irregolarità. Infine pone in risalto l'opportunità di apportare qualche modifica alla legislazione vigente, soprattutto nel senso di escludere la possibilità del ricorso al tribunale amministrativo regionale nei casi di diniego del visto per motivi turistici, analogamente a quanto previsto dalla legge francese.

Il senatore VOLCIC richiama l'attenzione del Ministero sul particolare problema dei bambini dell'Europa orientale che ogni estate si recano in Italia al fine di contrastare con lunghi soggiorni in località marine il rischio di insorgenza di neoplasie in seguito all'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl. In particolare, domanda se è possibile riconoscere una corsia preferenziale per tali casi e se è previsto il ricorso ad assistenti sociali nelle procedure riguardanti i minori.

Il senatore VIVIANI rileva che per i bambini di Chernobyl si registrano difficoltà già da numerosi anni e domanda perché non siano state predisposte soluzioni per un problema che si ripresenta ogni estate.

Il ministro plenipotenziario MARSILI informa che nell'anno in corso è prevista l'accoglienza in Italia di 50.000 ragazzi provenienti dai paesi contaminati in seguito all'incidente di Chernobyl. Per essi esiste già una sorta di corsia preferenziale che fa capo al Comitato per l'accoglienza dei minori, presso la Presidenza del Consiglio. Inoltre sono previste procedure più rapide per gli stranieri che chiedono il visto di ingresso per sottoporsi a cure mediche.

Il consigliere d'ambasciata PORCARELLI precisa che il Centro Visti del Ministero si limita ad accogliere le richieste del Comitato per l'accoglienza dei minori e a trasmetterle alle ambasciate interessate. Fa poi pre-

sente che non gli risultano particolari difficoltà nella concessione dei visti ai ragazzi di Chernobyl, ma si riserva di approfondire la questione.

Il ministro MARSILI ritiene che i ritardi lamentati siano dovuti alle carenze di organico nelle sedi all'estero e all'impossibilità di addestrare adeguatamente il personale, poiché la frequenza dei corsi di formazione presso gli uffici centrali non si concilia con il carico di lavoro esorbitante negli uffici di provenienza.

Il senatore VIVIANI fa presente che, a quanto gli risulta, pur in presenza di un quadro complessivo migliorato in termini di efficienza per quanto riguarda il settore dei visti, in alcuni casi permangono situazioni d'inefficienza. In particolare, segnala che gli uffici consolari di Zagabria e di Accra richiedono incomprensibilmente a coloro che presentano istanza per il rilascio del visto gravosi oneri documentali, che sovente si traducono in una mera duplicazione di adempimenti.

Dopo che il ministro MARSILI ha assicurato che effettuerà le opportune verifiche su quanto testé segnalato dal senatore Viviani, il senatore CORRAO sottolinea l'opportunità di porre mano ad interventi capaci di rendere meno disagiata la situazione degli stranieri che presentano la domanda di visto, sovente costretti a fare la fila per ore in condizioni climatiche proibitive. Al riguardo, osserva come taluni miglioramenti potrebbero essere conseguiti con un più razionale riparto degli spazi disponibili nelle rappresentanze diplomatiche e nelle sedi consolari.

Sarebbe inoltre utile promuovere intese con le organizzazioni imprenditoriali italiane per la realizzazione di corsi di addestramento professionale per le qualifiche per le quali vi è una potenziale offerta lavorativa direttamente nei paesi di provenienza. In tale contesto, ai partecipanti ai corsi dovrebbe essere assicurato un titolo preferenziale per il rilascio del visto, il che potrebbe diminuire considerevolmente la congestione presso gli uffici consolari.

Analoghi effetti potrebbero essere raggiunti sul versante dei lavoratori stranieri forniti di professionalità nel settore artistico, affidando competenze istruttorie in merito alla loro posizione agli istituti di cultura italiani all'estero.

Per altro verso, un contributo alla razionalizzazione della rete consolare potrebbe essere fornito con la riduzione dei consolati generali, che consentirebbe, a parità di costi, di rendere più capillare la presenza degli uffici consolari.

Infine, andrebbe estesa anche agli adempimenti correlati alle domande di visto la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione.

Il ministro MARSILI rileva innanzitutto come un miglioramento del servizio nei confronti degli stranieri che richiedono il visto potrà essere conseguito attraverso un congruo aumento del personale operante presso i consolati. In un orizzonte temporale più ravvicinato, è lecito inoltre at-

tendersi un miglioramento dall'azione di sensibilizzazione in corso nei confronti del personale già operante affinché si attenga in ogni caso ad un rapporto corretto nei confronti di coloro che chiedono il visto.

Per quanto riguarda le iniziative rivolte a promuovere corsi di formazione professionale nei paesi di provenienza dei flussi migratori, ricorda come circa un mese fa sia stato concluso un accordo con il Marocco tendente ad avviare iniziative di formazione nel settore alberghiero, con la partecipazione della Confcommercio. Ulteriori attività sono programmate con altri paesi, come la Tunisia, l'Algeria e l'Albania.

In merito alla questione dei visti per affari, ricorda innanzitutto come il loro numero lo scorso anno abbia raggiunto le 145.000 unità, con un incremento del 3 per cento sull'anno precedente. Si tratta di una tipologia di visti alla quale si tende ad assegnare una sorta di corsia preferenziale, anche se in taluni casi si è manifestata la tendenza ad avvalersi di tale strumento come copertura per attività criminali, come si è riscontrato ad esempio in Albania; ciò spiega l'adozione di criteri prudenziali ad opera di alcuni consolati. Analoghi problemi si sono registrati per ciò che attiene ai visti per artisti; anche questi comunque beneficiano in generale di una corsia preferenziale.

Il senatore MAGGIORE chiede quali prospettive vi siano per una revisione degli organici; domanda inoltre se vi siano iniziative dirette ad una razionalizzazione del sistema di rilascio dei visti, in particolare comportanti l'impiego di tecnologie informatiche.

Il ministro MARSILI fa presente che, dopo la ripresa dei concorsi, dovrebbe assistersi nel prossimo anno e mezzo ad un parziale ridimensionamento delle carenze negli organici. Per quanto riguarda in particolare i problemi degli uffici consolari, vi è una ricorrente necessità di avvalersi della collaborazione del Ministero dell'interno affinché taluni posti vacanti possano essere ricoperti, previa idonea formazione, da agenti della polizia di Stato.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede raggugli circa il numero dei giorni effettivi di apertura al pubblico negli uffici consolari, rilevando che, a quanto le risulta, nei paesi islamici tali uffici rimangono chiusi dal venerdì alla domenica. In tale contesto, sarebbe un apprezzabile segnale di civiltà assicurare, almeno in quei consolati dove si manifestano condizioni di maggiore disagio per l'utenza, l'apertura degli sportelli nei giorni festivi o pre-festivi.

Il ministro MARSILI ricorda in primo luogo che l'orario al quale è tenuto il personale dei consolati è identico a quello previsto per la generalità dei dipendenti dello Stato, e che su tale aspetto non è possibile un intervento senza il consenso dei lavoratori interessati. Fa presente inoltre che il personale delle ambasciate e quello dei consolati è soggetto comunque di frequente, in linea di fatto, ad una consistente protrazione dell'ora-

rio di lavoro; ad esempio, in Germania molti consolati sono aperti fino alle 19, effettuando un orario ben superiore alle 36 ore settimanali in astratto previste.

In generale, l'orario di apertura al pubblico nei consolati va dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, essendo le rimanenti ore della giornata lavorativa riservate alla trattazione delle pratiche. Nei paesi islamici, vi è effettivamente una chiusura nei giorni di venerdì e sabato, ma va tenuto presente che la domenica è lavorativa.

L'ipotesi di un'apertura di taluni uffici consolari nella giornata di sabato non sembrerebbe giustificata alla luce delle attuali esigenze del mondo dell'emigrazione italiana, e rappresenterebbe un caso isolato rispetto alle procedure vigenti presso gli altri paesi.

Il presidente MIGONE dichiara innanzitutto di concordare con la senatrice Squarcialupi sull'importanza di garantire un'adeguata durata degli orari di apertura al pubblico degli sportelli. Al riguardo, ricorda come siano emersi casi di grave insufficienza dell'accessibilità degli uffici al pubblico; ad esempio, in passato il consolato generale di Caracas aveva un orario di apertura scandalosamente breve, il che determinava quella situazione di congestione che, almeno in via generale, risulta la più propizia per il verificarsi di abusi di vario tipo. Con l'assunzione della responsabilità di tale sede da parte del console generale Trabattoni, si è assistito al superamento di tale anomala situazione, il che ha però determinato forti malumori fra il personale, i cui effetti si avvertono ancora. Occorrerebbe pertanto che da parte dell'amministrazione centrale venisse incoraggiata l'adozione di indirizzi di maggior rigore, beninteso nei limiti in cui ciò si rende necessario per garantire un servizio dignitoso.

Dopo che il ministro MARSILI ha dichiarato di riservarsi di effettuare una ricognizione degli orari di apertura per le varie sedi consolari, il presidente MIGONE sottolinea l'opportunità di accompagnare la prospettata verifica con un monitoraggio del numero delle pratiche esperite e dei tempi medi per la relativa trattazione.

Il consigliere PORCARELLI fa presente che, a parità di risorse umane, un eventuale dilatazione della durata dell'apertura al pubblico potrebbe determinare un allungamento dei tempi di trattazione delle pratiche.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea l'opportunità di far sì che il necessario rigore nella trattazione delle pratiche volte al rilascio dei visti si accompagni ad una sufficiente elasticità nell'affrontare situazioni che spesso si presentano con caratteristiche peculiari.

Suggerisce inoltre di verificare la possibilità di conferire in via sperimentale ai consoli onorari il potere di rilasciare visti, segnalando infine l'opportunità di una ricognizione in ordine alle modalità con le quali i problemi relativi al rilascio dei visti sono affrontati negli altri paesi.

Il ministro MARSILI, dopo aver rilevato che, in base alle attuali previsioni di legge, i consoli onorari non possono rilasciare visti, si riserva di verificare la praticabilità di una modifica volta a rimuovere tale limite.

Il presidente MIGONE manifesta sorpresa per l'emergere di persistenti carenze negli organici, a breve distanza di tempo dall'adozione di un decreto legislativo che è intervenuto in materia. Al riguardo, sarebbe bene che da parte dell'Amministrazione degli esteri fossero fornite più esplicite e circostanziate indicazioni circa il fabbisogno del personale, e vi fosse altresì una riconsiderazione di alcune scelte difficilmente comprensibili, come quella di sguarnire molte Direzioni generali privilegiando le esigenze di strutture come il Segretariato generale. Quanto ai casi di abusi nel rilascio dei visti, al di là delle competenze della Magistratura, sarebbe necessaria una sistematica vigilanza dell'Amministrazione.

Il ministro MARSILI osserva come, alla stregua della sua personale esperienza, in molti casi vi siano spazi per un recupero di efficienza, attraverso una ripartizione più equilibrata delle risorse umane.

Dopo che il presidente MIGONE ha segnalato l'opportunità di una ricognizione circa le carenze degli organici, il consigliere PORCARELLI rileva come attualmente la consistenza numerica del personale sia inferiore di circa 800 unità rispetto alla pianta organica definita nel 1968, dunque in un contesto che presentava necessità sensibilmente inferiori a quelle attuali.

Il senatore BASINI rileva come, al di là delle difficoltà riconducibili alle carenze negli organici, vi sia la sensazione che il Ministero degli esteri veda una certa perdita di dinamismo. Sarebbe però sbagliato coltivare l'illusione di poter perpetuare la rendita di posizione derivante dall'essere un canale obbligato nella comunicazione all'estero, in una situazione nella quale tendono invece a moltiplicarsi gli strumenti alternativi per i rapporti internazionali.

Di fronte a tale rischio di marginalizzazione, l'Amministrazione degli esteri è chiamata ad un forte impegno per l'aggiornamento del suo ruolo.

Il senatore VIVIANI rileva come, alla stregua della relazione del ministro Marsili, la Romania rientri fra i paesi nei quali si renderebbe necessario attenersi a criteri di particolare rigidità nella gestione dei visti, in considerazione delle esperienze maturate.

Al riguardo, ricorda come operino in Romania oltre 6.000 aziende del Veneto, e come la realizzazione di attività formative rivolte a personale rumeno risulti sensibilmente penalizzata dall'adozione di indirizzi restrittivi per il rilascio dei visti.

In tale contesto, occorre individuare dei meccanismi preferenziali per la trattazione delle pratiche, comportanti appropriate forme di semplifica-

zione per il rilascio anche in modo collettivo dei visti nei confronti dei cittadini rumeni che devono partecipare a programmi formativi.

Il presidente MIGONE osserva come vada verificata la possibilità di chiedere al soggetto che organizza i corsi una sorta di assunzione di responsabilità nei confronti dei partecipanti agli stessi.

Il ministro MARSILI, dopo aver dichiarato di ben conoscere il disagio degli imprenditori veneti per le difficoltà segnalate dal senatore Viviani, fa presente che, attraverso gli opportuni contatti fra le organizzazioni degli imprenditori e l'ufficio visti, potrà essere verificata la possibilità di istituire una sorta di corsia preferenziale per i cittadini rumeni impegnati in attività formative, così da rendere meno gravosi i compiti degli uffici consolari.

Il senatore VOLCIC ricorda come, nel contesto della globalizzazione, la facilità nel rilascio dei visti rappresenta uno degli aspetti chiave nella valutazione delle imprese circa la convenienza di effettuare decentramenti produttivi in un determinato paese.

Il consigliere PORCARELLI fa presente che, in base alla legislazione vigente, la formazione professionale effettuata dalle aziende richiede una preventiva autorizzazione delle Direzioni provinciali del lavoro. I problemi denunciati dal senatore Viviani si sono determinati perché, nel caso del Veneto, tali uffici hanno dichiarato di non ritenersi competenti. Per superare i problemi insorti, appare quindi opportuno un coinvolgimento del Ministero del lavoro.

Il presidente MIGONE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

233^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

AGOSTINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Ostillio.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE AGOSTINI rileva che allo stato non risulta raggiunto il *quorum* prescritto per iniziare l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

Il senatore LORETO, relatore sullo schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali», propone quindi di chiedere ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento una proroga di dieci giorni dei termini per l'emissione del parere che altrimenti non verrebbe espresso, estinguendosi nel frattempo la potestà ad emetterlo. Invita per la precisione a tener conto dei fattori, che hanno determinato siffatta situazione, come ad esempio il fatto che quello schema era stato assegnato alla Commissione sin dal 2 giugno e che il termine del 30 giugno per l'emissione del decreto da parte del Governo scaturisce da un atto di origine parlamentare, cioè da una legge. Ciò, pertanto, induce a non imputare al Governo ogni responsabilità per il ritardo, anche se va doverosamente riconosciuta la scarsa tempestività nella presentazione dei documenti per i pareri parlamentari.

Il PRESIDENTE AGOSTINI, pur condividendo le preoccupazioni del relatore, si esprime in senso contrario a differire l'esame dello schema di decreto richiamato.

Il sottosegretario OSTILLIO aderisce alla opinione del Presidente, poichè è probabile che già nella seduta di domani del Consiglio dei Ministri venga approvato il relativo decreto legislativo.

Il senatore DANIELI preannuncia che, se dovesse tenersi una ulteriore seduta sullo schema di decreto legislativo in questione, la sua parte politica, attraverso i senatori Palombo e Pellicini, chiederà di riequilibrare il limite di età dei colonnelli dei corpi logistici dell'Esercito, congedati nel periodo 1° gennaio 1998/12 agosto 1999, al compimento del 60° anno di età, riportandolo a 61 anni, come pure di estendere la previsione per l'accesso nel corrispondente ruolo normale, di cui al comma 6 dell'art. 61 del decreto n. 490, a favore degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario e di impegnarsi più in generale a reperire i fondi nella prossima legge finanziaria per affrontare e risolvere le problematiche delle Forze armate.

Il senatore MANCA si dichiara in tendenziale sintonia con quanto affermato dal relatore in ordine alla proroga richiesta e ricorda che già nella precedente seduta aveva richiamato le difficoltà oggettive ad esaminare la questione nell'arco di un'unica seduta. Sollecita però il Governo a far sì in futuro che i dibattiti parlamentari non risultino circoscritti entro ambiti temporali troppo limitati, tali da decidere negativamente sul ruolo istituzionale del Parlamento.

Il senatore TABLADINI, espresso nuovamente apprezzamento per la felice relazione di ieri del senatore Loreto, aderisce alla proposta del relatore di chiedere una proroga di 10 giorni. Altrimenti si determinerebbe una compressione del lavoro della Commissione entro margini troppo ristretti, minimali e lesivi del suo rango di organo costituzionale. Conclude sperando che non vi sia stata arroganza nell'atteggiamento del Governo, giacchè questa costituirebbe una lesione troppo grave degli equilibri istituzionali.

Il sottosegretario OSTILLIO dichiara di comprendere le argomentazioni addotte dagli interventi, ma ribadisce comunque il costante e profondo rispetto del Governo verso le attività della Commissione. Si impegna, pertanto a nome dell'Esecutivo, ad un invio ancor più tempestivo degli atti sui quali le Commissioni devono esprimere i pareri di competenza.

Il PRESIDENTE AGOSTINI esprime soddisfazione per l'impegno assunto dal Governo al pieno rispetto delle prerogative del Parlamento e completa fiducia verso l'assicurazione del sottosegretario; poichè poi il senatore Loreto non insiste per la votazione della sua proposta di proroga, non la mette ai voti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

371^a Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI, constatata la mancanza del numero legale per discutere in sede deliberante i disegni di legge concernenti i beni perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

430^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ASCIUTTI

indi del Presidente

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – *Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali*

(4110) BRUNO GANERI. – *Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori*

(Esame del disegno di legge n. 4047, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4110 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4110, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4047 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 4110 – nella seduta del 15 giugno scorso.

Il relatore BISCARDI dà conto del disegno di legge n. 4047, evidenziandone la connessione con il disegno di legge n. 4110. Propone pertanto che l'esame dei due provvedimenti prosegua congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il relatore BISCARDI riprende la propria illustrazione sottolineando la necessità di coordinare i due disegni di legge con la normativa intervenuta successivamente alla data della loro presentazione e, in particolare, con la legge n. 124 del 1999, recante misure urgenti per il personale della

scuola, nonché con la legge n. 508 dello stesso anno, di riforma delle Accademie e dei Conservatori. La prima ha infatti stabilito, in via generale, che il reclutamento del personale scolastico abbia luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie nazionali permanenti del personale precario. La legge n. 508 ha invece trasferito le Accademie e i Conservatori nel comparto universitario e, per quanto riguarda l'assunzione del personale, ha fatto esplicito rinvio al meccanismo del «doppio canale» previsto dalla legge n. 124 (confermato anche da un altro provvedimento *in itinere* al Senato: A.S. n. 4429-A); essa ha tuttavia posto entrambe le graduatorie ad esaurimento, stabilendo che, al loro termine, il conferimento degli incarichi di insegnamento avvenga attraverso la stipula di contratti quinquennali, rinnovabili.

Il Relatore presenta pertanto un testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto), che conferisce il giusto riconoscimento agli accompagnatori al pianoforte e che egli considera meritevole di sollecita approvazione.

Il presidente ASCIUTTI, in considerazione della presentazione di un testo unificato da parte del Relatore, propone di effettuare un supplemento di discussione generale nella settimana prossima.

Conviene il relatore BISCARDI, il quale chiede peraltro che venga fissato fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione delibera pertanto di fissare detto termine a mercoledì 5 luglio, alle ore 19, fermo restando che la discussione generale avrà luogo in una seduta della settimana prossima, presumibilmente giovedì 29 giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRIGNONE, relatore all'Aula sui disegni di legge n. 662 e abbinati, recanti norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con riferimento alla richiesta di audizione recentemente pervenuta in materia da parte della CGIL-Scuola, manifesta la propria contrarietà a darvi corso per diversi ordini di motivi: non solo tale organizzazione sindacale è stata infatti già audita (peraltro in data precedente alla presentazione del testo unificato poi trasmesso all'Assemblea e quindi, sotto tale profilo, sarebbe possibile di una nuova audizione), ma il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per la settimana prossima e ciò non rende possibile l'apertura di un nuovo ciclo di audizioni. Inoltre,

è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti all'Aula e quindi l'eventuale contributo offerto nel corso di nuove audizioni non potrebbe tradursi nella presentazione di corrispondenti proposte emendative. D'altra parte, ricorda, la CGIL-Scuola ha trasmesso un analitico documento da cui è agevole desumere l'orientamento della medesima con riferimento al provvedimento in questione. Quanto al prossimo esame in Aula del disegno di legge, egli sottolinea di aver presentato un emendamento di copertura (che peraltro prevede un onere finanziario forse addirittura superiore alle effettive necessità, alla luce dell'ormai prossimo riordino dei cicli scolastici), che ha registrato il parere favorevole della Commissione bilancio: si augura pertanto che nel corso dell'esame in Assemblea non saranno sollevate pregiudiziali di carattere economico-finanziario.

IN SEDE REFERENTE

(4482) FLORINO ed altri. – Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali ed aumento del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – il senatore Monticone aveva svolto la propria relazione introduttiva. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI dichiara di concordare con la necessità di inquadrare in forme soddisfacenti il personale laico operante presso le 11 biblioteche annesse ai monumenti nazionali, statizzate nel secolo scorso a seguito della devoluzione al demanio statale dei beni già appartenenti agli ordini e alle congregazioni religiose. Condivide peraltro la necessità (sottolineata dallo stesso relatore) di fare chiarezza in ordine alla natura dell'inquadramento di detto personale.

Anche il senatore BRIGNONE condivide le finalità del provvedimento. Egli si chiede peraltro se tale personale sia destinato ad entrare nelle piante organiche, che in tal caso dovrebbero essere riviste al fine di consentirne l'immissione in ruolo. Egli chiede pertanto al Governo chiarimenti sulla articolazione delle piante organiche nei vari settori e, in particolare, sulla loro commisurazione ai carichi di lavoro, con specifico riguardo alla fruizione di beni culturali.

In alternativa, indica altri strumenti di sostegno, per esempio il ricorso alla Tabella delle istituzioni culturali annualmente finanziate dallo Stato (tra cui a suo giudizio potrebbero senz'altro rientrare le biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali) ovvero il riparto dell'8 per mille della quota di competenza statale dell'IRPEF (che tuttavia configura un intervento solo straordinario). Invita quindi il Relatore a svolgere un sup-

plemento di istruttoria e presentare conseguentemente una propria riformulazione dell'articolato.

Il senatore BISCARDI sollecita una approfondita riflessione sul provvedimento. Anzitutto, occorre infatti chiarire le funzioni effettivamente svolte dal personale in questione, che non necessariamente dovrà essere inquadrato al medesimo livello. Occorre poi valutare la corrispondenza del titolo di studio posseduto con la qualifica di inquadramento, tanto più che – una volta assunto nei ruoli dello Stato – tale personale potrà beneficiare dei meccanismi di mobilità e quindi essere trasferito ad altra Amministrazione.

Il senatore NAVA manifesta stupore per la permanenza di condizioni di sofferenza 140 anni dopo le iniziative anticlericali che hanno contrassegnato l'Italia post-unitaria. Il provvedimento sana pertanto, a suo giudizio, una situazione incresciosa ereditata dal passato, sulla quale occorre peraltro un'attenta ricognizione in ordine al numero di unità di personale coinvolto, alle funzioni svolte, nonché alle ragioni del ritardo con cui viene approntata una soluzione legislativa. Invita peraltro il Relatore a riformulare il testo, colmando le indiscutibili lacune già evidenziate nel dibattito.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale ritiene che il personale coinvolto sia numericamente assai ridotto e svolga proprio una funzione di supporto al fine di incrementare la fruibilità del patrimonio librario detenuto dalle biblioteche pubbliche statali. Quanto alla eventualità di un inquadramento nelle piante organiche, invita il Governo a manifestare i propri orientamenti, rinnovando le sue perplessità (già evidenziate nella relazione introduttiva) in ordine alla mancanza di copertura finanziaria del provvedimento e alla necessità di optare fra l'assunzione in ruolo e il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario CARLI, il quale valuta positivamente l'iniziativa parlamentare volta ad assicurare adeguato riconoscimento, anche economico, al personale laico operante presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali. Nel convenire con il relatore sulla mancanza di un'adeguata copertura finanziaria (cui occorrerà fare fronte in sede emendativa), ritiene peraltro indispensabile adeguare il trattamento economico di tale personale, inalterato dal 1993. A tale riguardo, rileva tuttavia una contraddizione fra la proposta di aumentare il contributo alle biblioteche e l'inquadramento del personale nei ruoli dello Stato che, al contrario, dovrebbe determinare una riduzione dei trasferimenti alle biblioteche. Quanto poi alla problematica specifica dell'inquadramento, egli ricorda che è principio generale dell'ordinamento statale che l'assunzione nei ruoli dello Stato avvenga per concorso, previo adeguamento delle piante organiche. Ritiene pertanto indispensabile un

chiarimento sulle finalità del provvedimento, anche sulla scorta del parere che sarà reso dalla Commissione affari costituzionali.

Alla luce delle considerazioni emerse, il presidente OSSICINI invita il relatore a riformulare il testo e indi a sottoporlo alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4324) Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica

(2704) BESSO CORDERO ed altri. - Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici

(2897) BONATESTA ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE, premesso di condividere l'impostazione generale del provvedimento, che senz'altro completa il disegno di valorizzazione culturale avviato dal Ministero nei molteplici settori di sua competenza, manifesta alcune perplessità relative al disegno di legge n. 4324, assunto a base della discussione su indicazione dello stesso relatore. In primo luogo, non giudica convincente il comma 2 dell'articolo 2, di cui pure comprende lo spirito, secondo il quale potranno essere previsti rimborsi spese anche per i giovani progettisti che abbiano partecipato a concorsi di idee o di progettazione senza risultare vincitori. Al riguardo, egli ritiene preferibile conferire eventualmente premi minori, o quanto meno limitare i rimborsi spese ad una «rosa» di partecipanti che si siano collocati in graduatoria immediatamente dopo il vincitore.

Egli nutre altresì dubbi sull'opportunità di nominare ogni anno la commissione (di cui all'articolo 4) incaricata di conferire riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato o realizzato progetti di particolare qualità. Insufficiente gli appare infatti il rapporto di causalità con la valutazione annuale che la commissione stessa dovrà compiere dell'operato svolto dai suddetti enti pubblici o soggetti privati.

Perplessità suscita infine la riserva (di cui all'articolo 7) di una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale destinata alla costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici per l'abbellimento degli stessi. Nella storia della committenza pubblica, questo vincolo di destinazione non ha infatti offerto risultati esaltanti, risentendo di una eccessiva meccanicità e non risultando idoneo a garantire la necessaria trasparenza.

Apprezzamento va invece espresso per l'istituzione di un Centro nazionale di documentazione per l'architettura e l'urbanistica, nonché per la previsione di sgravi fiscali ai privati per la realizzazione di nuove opere d'arte inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione integrale.

La senatrice BRUNO GANERI condivide il tono dell'esposizione introduttiva del senatore Pappalardo, anche per i richiami in essa contenuti alle esigenze del territorio e dell'ambiente, nonché alla finalità di armonizzare lo spazio naturale e quello costruito. In tal senso, ella ritiene di rinvenire, nelle finalità del provvedimento, implicazioni che oltrepassano le mere disposizioni di promozione della cultura architettonica e urbanistica, delle quali auspica un sostanziale recepimento da parte della facoltà di architettura, finora troppo impegnate a valorizzare gli aspetti tecnici ed ingegneristici della formazione a danno di quelli storici ed umanistici. Si è infatti formata una generazione di architetti non sufficientemente attenta alle problematiche del territorio e del paesaggio, che non è risultata capace di coniugare le categorie del «bello» e dell'«utile», spesso corrompendo stili architettonici di grande tradizione con elementi propri di diversi contesti territoriali. Ella si augura pertanto che il provvedimento in esame imponga una svolta, valorizzando le leve più giovani, ricche di potenzialità finora impossibilitate ad esprimersi. In tal senso, valuta molto positivamente l'indizione di concorsi di idee, che potranno far emergere professionalità finora ingiustamente mortificate.

Ella giudica altresì positivamente l'articolo 5, che estende le norme sul diritto d'autore alle opere di architettura contemporanea, nonché l'articolo 9, che istituisce il Centro nazionale di documentazione per l'architettura e l'urbanistica.

A giudizio del senatore BRIGNONE, il provvedimento – di indubbio interesse culturale – avrebbe dovuto essere corredato da una dotazione finanziaria assai maggiore di quella, pur non trascurabile, effettivamente stanziata. Inoltre, esso avrebbe dovuto indicare con maggiore chiarezza le proprie finalità, fra cui – in primo luogo – una maggiore diffusione, non solo a livello di investimento pubblico ma anche di investimento privato, della cultura architettonica di qualità. Al fine di contenere l'edificazione di opere architettonicamente scadenti, occorre infatti svolgere una vastissima opera educativa tesa a migliorare la qualità della domanda, prima ancora che dell'offerta, abituando le giovani generazioni alla costruzione del «bello».

Egli si associa poi alle considerazioni critiche del senatore Monticone sulla riserva di una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale per l'inserimento di nuove opere d'arte negli edifici pubblici di nuova costruzione, a suo avviso atta a favorire le clientele in un'ottica di totale discrezionalità. Invita altresì a distinguere fra concorsi di idee (a carattere più generale) e concorsi di progettazione (più specifici), osservando che dalle

idee scaturisce la progettazione delle singole opere, indi la loro esecuzione.

Quanto infine al riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica, osserva che esso è già previsto dalla normativa esistente, a testimonianza del fatto che sarebbe stato più opportuno conferire al provvedimento un profilo più alto ed innovativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4047 E 4110**

**Istituzione della cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte
e docente di repertorio vocale nei Conservatori**

Art. 1.

(Maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale)

1. Nei Conservatori di musica i posti di «accompagnatore al pianoforte» sono soppressi ed è istituita la cattedra di «maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale».

2. Con regolamento emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il programma della cattedra di cui al comma 1. L'orario di insegnamento e le modalità di organizzazione della medesima sono rimessi alla contrattazione collettiva, la quale prevede tra l'altro che l'insegnamento si svolga in parte come collaborazione al pianoforte in compresenza con il docente di canto e in parte come attività didattica autonoma destinata agli allievi e tirocinanti cantanti per l'approfondimento e l'ampliamento della parte musicale del repertorio lirico, cameristico, liederistico e sacro.

3. In prima applicazione della presente legge, l'organico della cattedra di cui al comma 1 comprende un numero di cattedre pari a quello dei soppressi posti di accompagnatore al pianoforte. Sulle cattedre così determinate sono nominati in ruolo gli accompagnatori al pianoforte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio a tempo indeterminato nei soppressi posti di accompagnatori al pianoforte, i quali assumono la qualifica di «maestri accompagnatori al pianoforte e docenti di repertorio vocale». Per l'assegnazione delle cattedre che residuino dopo la predetta nomina in ruolo, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo l'esaurimento di tali graduatorie gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

374^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4629) Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il sottosegretario ANGELINI interviene ad integrazione della replica già svolta nella seduta di martedì scorso, facendo presente al senatore Piccioni di ben comprendere i pericoli della frammentazione nella realizzazione delle opere richiamati nel suo intervento in discussione generale. A tal proposito sottolinea tuttavia che tale problematica è perfettamente presente sia al Governo che alle Ferrovie dello Stato e che comunque il passaggio alle procedure ordinarie non fa divieto che, una volta espletata la gara, sia assegnata ad un unico soggetto l'effettuazione di una intera opera secondo un sistema che potrebbe essere definito «chiavi in mano». D'altra parte, l'esperienza fatta su alcune tratte importanti dello strumento del *general contracting*, negativa soprattutto dal punto di vista economico, non può essere ignorata. Fa infine presente che l'intenzione dell'Esecutivo è quella di chiudere le Conferenze di servizi entro la metà del mese di luglio allo scopo di avere un quadro chiaro delle opere da effettuare.

Il presidente PETRUCCIOLI propone la fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 18 di martedì 4 luglio 2000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, di un emendamento riferito al disegno di legge n. 4542.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

355^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1910) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo il relatore senatore SARACCO, il quale rileva preliminarmente che il provvedimento prevede interventi agevolati per favorire, nelle zone di montagna, la costituzione ed il mantenimento di aziende agricole, con una superficie sufficiente per un nucleo familiare; il provvedimento punta ad incentivare l'iniziativa imprenditoriale, specialmente giovanile, attraverso una serie di agevolazioni fiscali (relative all'imposta di registro, o di altro genere) e creditizie, o con accensione di mutui a tasso agevolato. Precisa inoltre che si prevede che siano le regioni e le province a disciplinare, con propri provvedimenti, l'istituzione delle aziende montane.

Il relatore, nel sottolineare che scopo del provvedimento è il rilancio dell'agricoltura di montagna, richiama il ruolo svolto dall'agricoltura montana come presidio del territorio, a beneficio di tutta la collettività. Precisa inoltre che si punta alla ricomposizione di aziende agricole montane che, così come per il maso chiuso altoatesino, abbiano una dimensione sufficiente per un nucleo familiare; in questo senso il provvedimento si prefigge lo scopo di controbilanciare l'eccessivo frazionamento del territorio montano, anche in relazione alla mancata applicazione delle disposizioni relative alla minima unità colturale (questione sulla quale ha anche presentato un atto di sindacato ispettivo).

Conclusivamente il relatore sottolinea che resta da chiarire la compatibilità del provvedimento in relazione ai profili di copertura finanziaria e ai diritti successori.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

324^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero De Piccoli e Fabris.

La seduta inizia alle ore 15,25.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale di riparto delle disponibilità finanziarie iscritte nel capitolo 2130 del Ministero del commercio con l'estero (n. 693)**

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il senatore WILDE sollecita la risposta alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore e dal senatore Mungari nel corso della precedente seduta.

Il senatore TRAVAGLIA si associa a tale sollecitazione e chiede, in particolare, che siano chiariti gli interrogativi avanzati con riferimento agli stanziamenti per le Camere di commercio all'estero.

Il sottosegretario FABRIS precisa che lo schema di decreto in titolo prevede che le risorse siano ripartite rispecchiando in linea di massima i criteri utilizzati negli anni precedenti, ma tenendo conto del diverso peso che gli interventi promozionali hanno nei vari settori e dell'incremento degli stanziamenti disponibili. Sono stati assegnati maggiori fondi soprattutto agli enti, istituti e associazioni di cui alla legge n. 1083 del 1954, le cui azioni svolgono un'importante funzione di integrazione e supporto del programma promozionale nazionale. Motivazioni analoghe valgono per le Camere di commercio all'estero di cui alla legge n. 518 del

1993. Esse attuano infatti importanti programmi di sviluppo dei rapporti commerciali con l'Italia nonchè numerosi progetti di formazione e informazione. Si prevede un piano di potenziamento delle Camere di commercio, che entro l'anno dovrebbero raggiungere il numero di 80, da realizzarsi attraverso accordi di programma con le regioni ed accordi settoriali.

Il relatore LARIZZA, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dal senatore Mungari nella precedente seduta, precisa che la legge individua espressamente i requisiti delle Camere di commercio all'estero e che non si pone, pertanto, un problema di carattere generale sulla loro qualificazione giuridica.

Propone di formulare un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore DE LUCA Athos, nel dichiarare il proprio voto favorevole, chiede che sia inviato alla Commissione un elenco analitico dei finanziamenti previsti.

Il senatore TRAVAGLIA si associa a tale richiesta e dichiara la propria astensione sulla proposta del relatore.

Il senatore WILDE, in considerazione della scarsità dei finanziamenti previsti, preannuncia la propria astensione.

Il sottosegretario FABRIS assicura che provvederà ad inviare alla Commissione la documentazione richiesta.

La Commissione, infine, previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (n. 691)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara di condividere le valutazioni critiche contenute nella relazione svolta dal senatore Micele nella precedente seduta. In particolare, appaiono fondate le osservazioni, avanzate anche dal Consiglio di Stato, in ordine alla insufficiente riduzione del personale per effetto dei provvedimenti di decentramento, al numero eccessivo di posizioni dirigenziali nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e agli emolumenti integrativi previsti.

Si tratta, in definitiva di un provverimento di autoorganizzazione, che non sembra rivolto a raggiungere obiettivi di massima efficienza e di snellimento organizzativo.

Il senatore WILDE considera condivisibili le obiezioni contenute nella relazione del senatore Micele, che si richiamano anche alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato. Ritiene indispensabile, in particolare, un approfondimento concernente le duplicazioni funzionali che deriverrebbero dalla struttura organizzativa prevista.

Il presidente CAPONI auspica che il Governo tenga nella dovuta considerazione i rilievi critici formulati dal relatore, che appaiono pienamente giustificati e che sono finalizzati a restituire piena coerenza all'azione riformatrice portata avanti dall'Esecutivo relativamente agli assetti delle pubbliche amministrazioni per perseguire obiettivi di efficienza e qualificazione degli apparati.

Il senatore ZILIO esprime il proprio consenso sulle valutazioni del relatore sia per ciò che si riferisce alle sottolineature positive sulla riorganizzazione del Ministero, sia per quanto riguarda le osservazioni critiche concernenti singoli aspetti dello schema di regolamento.

Il sottosegretario FABRIS, premesso che lo schema di regolamento si inserisce nel più generale processo di riforma del Ministero finalizzato alla istituzione di un unico dicastero per le attività produttive, precisa che il numero di unità di personale previste per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro corrisponde sostanzialmente agli attuali contingenti determinati dalle norme vigenti e dai conseguenti atti amministrativi di attuazione. La segreteria tecnica del Ministro, in particolare, è già prevista come struttura eventuale aggiuntiva e l'attuale schema di regolamento non istituisce uno specifico contingente ad essa assegnato. Le norme transitorie in vigore, inoltre, consentono di ricorrere ad estranei all'amministrazione in misura non superiore ad un terzo del personale addetto agli uffici di gabinetto. Esistono peraltro specifici stanziamenti espressamente destinati ad attività di studio e consulenza nell'ambito del competente centro di responsabilità. Si devono escludere peraltro preoccupazioni per eventuali oneri economici aggiuntivi, in quanto l'articolo 10 dello schema di regolamento prevede che l'attuazione dello stesso non comporti in ogni caso nuovi o maggiori oneri e i contingenti di personale previsti potranno essere utilizzati solo entro i limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Il relatore MICELE fa presente che le osservazioni critiche contenute nella sua relazione devono essere considerate all'interno di un giudizio complessivamente positivo sullo schema di regolamento in esame. Non va infatti sottovalutato lo sforzo innovativo che ha caratterizzato il processo di riorganizzazione avviato dal Ministero dell'industria: esso ha con-

sentito di giungere a risultati significativi nella predisposizione delle strutture in vista degli accorpamenti che si realizzeranno in via definitiva a partire dalla prossima legislatura e che daranno vita al nuovo Ministero delle attività produttive.

È proprio in ragione della esigenza di non disperdere i risultati già raggiunti e di procedere coerentemente nell'attuazione del disegno complessivo, che appare opportuno sollecitare il Governo a tener conto dei rilievi, formulati anche dal Consiglio di Stato, concernenti, in particolare, la struttura ed il numero di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Propone pertanto che la Commissione formuli parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, con le osservazioni evidenziate nella sua relazione e su cui si è manifestata un'ampia convergenza.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara la propria astensione sulla proposta del relatore, ribadendo l'apprezzamento per i rilievi formulati, ma anche le perplessità di carattere generale che ha evidenziato nel suo intervento.

La Commissione, previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore WILDE ribadisce l'esigenza che la Commissione riprenda sollecitamente l'esame del disegno di legge quadro sull'artigianato.

Il presidente CAPONI precisa che, non appena completata la composizione del comitato ristretto, si potrà procedere allo svolgimento degli approfondimenti che erano stati considerati indispensabili.

Il senatore LARIZZA, con riferimento alle previste audizioni dei rappresentanti della FIAT e della FINMECCANICA, precisa che, a suo avviso, esse dovrebbero essere finalizzate a comprendere il tenore degli accordi internazionali sottoscritti da tali società e le conseguenti prospettive di carattere industriale.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

466^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(4182) PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti****(4458) VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni****(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende****(4586) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, con riferimento a quanto già ha comunicato nella seduta di ieri, informa la Commissione che gli è stata resa informalmente nota l'intenzione della VI Commissione permanente della Camera dei deputati di riprendere l'esame congiunto, sospeso nel mese di gennaio 2000, di un gruppo di sei proposte di legge, alcune delle quali aventi ad oggetto una materia analoga a quella trattata dai disegni di legge in titolo. Di queste proposte di legge, per le quali la Commissione della Camera non sembra ancora avere adottato una decisione definitiva in merito all'adozione di un testo base, tre riguardano la materia dell'azionariato dei dipendenti, due disciplinano il voto per delega e la raccomandazione di voto nelle assemblee delle società per azioni e una si occupa delle agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza privati. La vicenda procedurale di tali provvedi-

menti risulta inoltre piuttosto complessa, in quanto le proposte di legge in materia di disciplina del voto per delega e di agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza, presentate nel 1996, furono poste in trattazione congiunta dalla Commissione finanze e venne costituito un comitato ristretto, in data 5 marzo 1997, sulla cui attività non risultano ulteriori notizie dagli atti parlamentari. Successivamente, si è proceduto a congiungere alle predetti proposte di legge le altre iniziative legislative in materia di azionariato dei dipendenti, secondo quanto risulta dal titolo del resoconto della seduta del 13 dicembre 1999. Nella successiva seduta del 18 gennaio 2000, è stata poi rilevata anche la presenza di un'ulteriore proposta di legge, n. 5744, in materia di azionariato dei dipendenti, assegnata congiuntamente alle Commissioni giustizia e lavoro dell'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente ricorda quindi che, come prescritto dal Regolamento, la Presidenza del Senato dovrà essere informata della situazione sopra descritta, affinché valuti l'opportunità di prendere i contatti con la Presidenza della Camera dei deputati, per le possibili intese. Sottolinea infine il carattere squisitamente lavoristico della materia trattata dalle proposte in titolo.

La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense

(3231) MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

(3483) CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense

(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

- e petizione n. 509 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge in titolo sono stati esaminati dalla Commissione da ultimo nella seduta del 2 febbraio, e che nella seduta del 23 giugno 1999 fu presentato dai relatori uno schema di testo unificato, sul quale la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, nella seduta del 1° febbraio 2000, ha richiesto al Governo la trasmissione della relazione tecnica, peraltro non ancora pervenuta.

Il senatore Roberto NAPOLI, relatore, ritiene che, anche in relazione ad alcune proposte pervenute dalla Cassa previdenziale forense e da lui ritenute meritevoli di considerazione, potrebbe essere opportuno pervenire alla redazione di un nuovo schema di testo unificato, più snello di quello attuale e depurato in particolare delle norme che disciplinano l'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, contrastanti con l'autonomia organizzativa riconosciuta alle casse previdenziali privatizzate ai sensi della legislazione vigente, e delle disposizioni maggiormente onerose, che potrebbero rendere più difficile l'*iter* del provvedimento. In un nuovo testo andrebbe invece mantenuta ferma la disposizione assistenziale a favore degli avvocati più anziani, di cui all'articolo 6 dello schema di testo unificato. Nell'eventualità che la sua proposta venisse accolta dalla Commissione, in presenza di un nuovo schema di testo unificato, sarebbe opportuno valutare l'opportunità della riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti, ferma restando l'esigenza di pervenire quanto prima alla conclusione dell'esame in sede referente. A tale fine, sarebbe pertanto opportuna la trasmissione della relazione tecnica, onde consentire l'espressione del parere della Commissione programmazione economica, bilancio.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta del relatore e lo assicura che si farà interprete, presso il Presidente della Commissione bilancio, dell'esigenza di una sollecita trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il senatore Roberto NAPOLI si riserva quindi di presentare una nuova proposta di testo unificato per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il 5 luglio 2000 si svolgerà, presso il Ministero degli Affari esteri, la II Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli italiani all'estero e che è stata richiesta la partecipazione di due componenti della Commissione. Propone di designare, analogamente all'anno passato, i senatori Duva e Mulas, dei quali si riserva peraltro di verificare la disponibilità, essendo entrambi impossibilitati a prendere parte alla seduta odierna.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che gli è pervenuto un invito da parte della Commissione per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani del Bundestag per la partecipazione di una delegazione della Commissione alla Conferenza delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità

dei paesi membri dell'Unione Europea e del Parlamento europeo, che si terrà a Berlino il 17 e 18 novembre 2000. Ricorda altresì che il Presidente del Senato, tempestivamente informato di tale iniziativa, lo ha autorizzato a proseguire nei contatti già avviati con la Commissione del Bundestag. Il programma dei lavori della conferenza di Berlino sarà distribuito ai membri della Commissione non appena tradotto.

La seduta termina alle ore 15,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

331^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 8.40.**SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITÀ
ALLA CONFERENZA MONDIALE SULLA PREVENZIONE DELLE DROGHE*

Il presidente CARELLA comunica che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta, deliberata da questa Commissione nella seduta del 6 giugno scorso, di inviare una delegazione della Commissione stessa, in rappresentanza del Senato, alla Conferenza mondiale sulla prevenzione dell'uso delle droghe che si svolgerà a Palermo dal 25 al 29 settembre 2000. Egli invita pertanto i Gruppi a designare il loro rappresentante nella delegazione stessa.

IN SEDE REFERENTE

(251-431-744-1619-1648-2019-B) *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DANIELE GALDI. Lo scorso 7 giugno la Camera dei deputati ha approvato, con alcune modifiche migliorative che consistono soprattutto in precisazioni delle definizioni adottate, il testo all'esame già approvato dal Senato il 9 giugno 1998.

Oltre ad aver operato una riformulazione del titolo ed alcune specificazioni tecniche all'articolato, la Camera dei deputati ha introdotto l'articolo 7, recante una serie di disposizioni transitorie.

In particolare si dà facoltà alle aziende sanitarie di istituire il servizio dell'assistenza infermieristica e ostetrica e attribuire il relativo incarico, che fino al completamento dei corsi universitari è regolato da contratti a tempo determinato.

Su questo ultimo articolo la 1^a Commissione permanente ha formulato, in sede di parere, una condizione, chiedendo l'inserimento di una clausola che faccia salve le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di formazione professionale e di sanità. A suo parere però la critica sottesa a tale condizione non è condivisibile, dal momento che la formazione delle professioni sanitarie di cui al disegno di legge in titolo è svolta dalle Università, e pertanto non rientra nell'ambito della competenza regionale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI ORIO esprime la soddisfazione dei Democratici di Sinistra per il completamento dell'iter di un disegno di legge, frutto in primo luogo dell'impegno di questa Commissione, che sottrae le professioni infermieristiche alla tradizionale collocazione ancillare nei confronti della professione medica per attribuire loro, coerentemente a quanto avviene nei modelli sanitari più avanzati, responsabilità di livello elevato, cui corrisponde un'adeguata preparazione professionale.

Si tratta quindi di un provvedimento la cui rapida approvazione è vivamente attesa dalle categorie interessate, che sono tutte quelle che operano nel mondo sanitario, e pertanto, anche in considerazione del carattere tecnico della materia egli propone che la Commissione richieda la sua assegnazione in sede deliberante o, in subordine, in sede redigente.

Dopo interventi del senatore MANARA, che esprime perplessità sulla richiesta del senatore Di Orio, e del senatore Roberto NAPOLI, che osserva come in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si sia convenuto sull'opportunità di favorire il percorso di alcuni disegni di legge mediante l'assegnazione in deliberante, il presidente CARELLA fa presente che la richiesta del senatore Di Orio, posto naturalmente che deve essere accolta all'unanimità, postula in ogni caso l'accettazione della condizione espressa nel parere della Commissione affari costituzionali. In ogni caso egli ritiene opportuno che la Commissione rinvi qualsiasi decisione in merito alla conclusione della discussione generale.

Il senatore MIGNONE esprime a nome dei Democratici la più viva soddisfazione per la prossima conclusione dell'iter del disegno di legge in titolo, ricordando anche come il sistema sanitario italiano soffra di una grave e cronica carenza di infermieri, tanto da dover ricorrere all'assunzione di operatori provenienti dall'estero. È prevedibile che la riquali-

ficazione di questa e delle altre professioni sanitarie, di cui il disegno di legge in titolo rappresenta un importante presupposto, determinerà un maggiore interesse dei giovani italiani verso queste attività professionali.

Il senatore MASCIONI si associa agli auspici di una pronta approvazione del disegno di legge in titolo di cui sottolinea l'importanza per la promozione della dignità professionale di categorie essenziali per il funzionamento del sistema sanitario nazionale.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI assicura che, nonostante il disegno di legge in titolo sia di iniziativa parlamentare, il Governo lo segue col più vivo interesse e ne auspica la rapida approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

430^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, approvato dalla Camera dei deputati*(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva**(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico**(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti**(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare**– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Il presidente GIOVANELLI avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 12.1 e dichiara preclusi gli emendamenti 12.2 e 12.3. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 12.1.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere contrario sull'emendamento 12.1.

L'emendamento 12.1 viene respinto dalla Commissione.

Viene quindi approvato l'articolo 12.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Il presidente GIOVANELLI ritira l'emendamento 4.53, riformula l'emendamento 4.71 in un nuovo testo e presenta ed illustra gli emendamenti 4.73, 4.74, 4.75 e 4.76.

Il senatore RIZZI presenta gli emendamenti 4.77 e 4.78, derivanti dalla riformulazione degli emendamenti 10.64 e 10.65.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 4.3, 4.14, 4.16, 4.22 e 4.37 ed il subemendamento 4.53/1. Ritira poi l'emendamento 4.66 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 4.42 (secondo nuovo testo), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.77, 4.78, 4.13, 4.20, 4.25, 4.29 (nuovo testo), 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.39, 4.40 e 4.41; invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.1, 4.2, identico agli emendamenti 4.46 e 4.72 che potrebbero essere trasformati in un ordine del giorno, 4.18, 4.15, identico all'emendamento 4.17, 4.56, 4.23, identico all'emendamento 4.59, 4.24, 4.26, identico all'emendamento 4.61, 4.27, identico agli emendamenti 4.28 e 4.62, 4.36, identico agli emendamenti 4.38 e 4.63; si rimette al Governo sull'emendamento 4.9 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.19, identico all'emendamento 4.73, e 4.70 (nuovo testo). Esprime infine parere contrario sugli ordini del giorno 1, 2 e 4.

I senatori SPECCHIA, VELTRI e RESCAGLIO, accogliendo il suggerimento del Presidente, ritirano gli emendamenti 4.2, 4.46 e 4.72 e li trasformano nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 4,

impegna il Governo

a tener conto, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità».

0/4273/6/13

SPECCHIA, MAGGI, VELTRI, RESCAGLIO

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

431^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede all'espressione dei pareri del Governo sugli emendamenti proposti all'articolo 4 del disegno di legge n. 4273. Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole sulle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'emendamento 4.42 (secondo nuovo testo), mentre è contrario sulle restanti parti; si dichiara altresì favorevole agli emendamenti 4.71 (nuovo testo), 4.6, 4.19, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.70 (nuovo testo) e 4.72, mentre invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 4.15, 4.17 e

4.56; si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.67, che introdurrebbe un obbligo non sanzionato (e va comunque mantenuta la possibilità per le regioni di disciplinare materie diverse dai limiti posti con i decreti di cui al comma 2).

Su tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 4 il parere del Governo è contrario, invitando in particolare al ritiro di quelli che fissano i valori numerici concernenti i limiti. In proposito, il Governo ha valutato la richiesta avanzata dal senatore Veltri, circa la possibilità di introdurre direttamente in legge i limiti, ma – pur pronto a ridiscuterla alla luce di fatti nuovi – non giudica meno incisiva l'approvazione di ordini del giorno che impegnino direttamente il Governo con l'indicazione di valori numerici. Infatti, la tecnicità dei limiti rende estremamente difficoltosa la loro lettura in un testo legislativo, che sarebbe poi soggetto all'ordinario corso emendativo; invece di rendere così defaticante l'*iter*, con il rischio di non varare nessuna legge prima della fine della legislatura, è preferibile un pronunciamento unitario della Commissione sotto forma di ordine del giorno, per il quale auspica che i proponenti convergano in un unico testo. Pertanto si riserva di esprimersi sugli ordini del giorno attualmente presentati: ciò avverrebbe alla luce di una loro eventuale riformulazione, secondo direttrici da lui già enunciate in un documento consegnato alla Presidenza, e pur anticipando sin d'ora l'assenso sui contenuti dell'ordine del giorno n. 6.

Il senatore VELTRI dichiara che la sua proposta di introdurre in norma di legge i valori limite era stata avanzata contemporaneamente al tentativo di accertare la disponibilità alla sede deliberante da parte delle opposizioni; nel permanente silenzio di queste ultime ed alla luce delle sollecitazioni del Governo, dichiara la disponibilità del suo Gruppo a valutare anche le diverse modalità procedurali testé prospettate dal Sottosegretario.

Il senatore BORTOLOTTO difende le proposte emendative volte a porre in legge i valori limite e sollecita le opposizioni a dare l'assenso al trasferimento alla sede deliberante, per non tardare ulteriormente l'approvazione della legge. Propone poi il subemendamento 4.42/1, recependo anche talune istanze avanzate dal senatore Veltri in materia di informazione al Parlamento.

Il senatore COLLA dichiara che il suo Gruppo è ordinariamente ostile alle sedi deliberanti, ma non ha obiezioni – alla luce delle considerazioni svolte – a sottoporre nuovamente alla Presidenza del Gruppo l'istanza di accordare l'assenso richiesto.

Il senatore MANFREDI evidenzia l'eterogeneità dei due contenuti della proposta avanzata nei giorni scorsi dal senatore Veltri: l'inserimento in legge dei valori limite era un'antica richiesta del Gruppo Forza Italia, dalla quale esso non recede ma nella quale anzi richiede che siano coin-

volte le regioni; è preminente, comunque, la necessità di evitare una «giungla» normativa, con diversi valori nelle diverse parti del territorio nazionale. Tale questione è ben diversa da quella della sede deliberante, per la quale la posizione ostile del suo Gruppo non esclude la possibilità di eccezioni, per le quali occorrono tempo e modi: l'attuale mancanza di risposta alla richiesta di trasferimento di sede non deve intendersi come mancanza di interesse, ma come necessità di concertazione con le istanze appropriate nel proprio Gruppo.

Il senatore SPECCHIA concorda con il rilievo della disomogeneità tra fissazione dei limiti e richiesta di trasferimento di sede; quest'ultima implica una sottoposizione agli organi competenti del Gruppo, che consiglierebbero la sospensione dei lavori fino alla prossima settimana, quando si potrebbe sciogliere il nodo politico con un annuncio definitivamente reso nella seduta di Commissione. Quanto alla fissazione dei limiti direttamente in legge, essa è in sintonia con le proposte avanzate dal suo Gruppo, per cui sarebbe bene non pregiudicarne la possibilità con votazioni degli emendamenti presentati, che più utilmente potrebbero essere discussi la settimana prossima.

Il presidente GIOVANELLI esprime preferenza per procedere direttamente alla votazione di tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4, valutando le diverse ed ulteriori possibilità in sede di votazione sull'articolo nel suo insieme: quella sede consentirebbe di valutare sia l'ordine del giorno unitario auspicato dal Governo, sia le proposte di inserimento dei limiti che – se condivise dai Gruppi – al termine del dibattito politico potrebbero essere consacrate in apposito emendamento del relatore.

Si passa quindi alle votazioni; non facendosi osservazioni, s'intende che per l'emendamento 4.42 (secondo nuovo testo) si procederà per parti separate, secondo la partizione desumibile nel parere espresso dal Governo.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore SPECCHIA i commi 1 – limitatamente alle lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* – 2, 3 e 4 dell'emendamento 4.42 (secondo nuovo testo) sono respinti dalla Commissione.

La Commissione approva poi l'emendamento 4.71 (nuovo testo); ne risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.1.

Con parere favorevole di Relatore e Governo il subemendamento 4.42/1 è poi accolto dalla Commissione.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore SPECCHIA, le lettere *b)* e *c)* dell'emendamento 4.42 (secondo nuovo testo) sono accolte dalla Commissione nel testo emendato.

La Commissione respinge, con unica votazione, gli emendamenti 4.4 e 4.5, di contenuto identico.

La Commissione accoglie l'emendamento 4.6; indi respinge l'emendamento 4.7.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 4.8, ma insiste sull'emendamento 4.9 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 4.10 è ritirato dal senatore COLLA; indi il senatore SPECCHIA dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.11, che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 4.12, 4.77 e 4.78.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 4.13, in considerazione dell'invito del senatore VELTRI a non pregiudicarne il contenuto con una pronuncia negativa.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che l'emendamento 4.18 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Il senatore RESCAGLIO ritira, su invito del Governo, gli emendamenti 4.17, 4.23, 4.28 e 4.38.

Il senatore VELTRI ritira, su invito del Governo, gli emendamenti 4.56, 4.59, 4.61, 4.62 e 4.63.

Il senatore MAGGI ritira, su invito del Governo, gli emendamenti 4.15, 4.21, 4.26, 4.27 e 4.36.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati dalla Commissione gli emendamenti 4.19 e 4.73, di contenuto identico.

Il senatore COLLA, su invito del Governo, ritira gli emendamenti 4.20 e 4.24, aggiungendo firma agli emendamenti 4.74 e 4.75.

La Commissione respinge l'emendamento 4.25; risulta poi approvato l'emendamento 4.74.

Il presidente GIOVANELLI ritira l'emendamento 4.29 (nuovo testo); indi la Commissione respinge l'emendamento 4.30.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara voto contrario all'emendamento 4.75, che rallenta pericolosamente i tempi per la fissazione dei limiti negli ambienti di lavoro.

L'emendamento 4.75 è poi approvato a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore BORTOLOTTO ritira gli emendamenti 4.31, 4.32 e 4.33, dei cui contenuti si riserva la valutazione in sede di votazione sull'articolo.

L'emendamento 4.76 è approvato dalla Commissione; indi, con unica votazione, sono respinti gli emendamenti 4.34 e 4.35, di contenuto identico.

I senatori GIOVANELLI e COLLA ritirano l'emendamento 4.70 (nuovo testo); indi l'emendamento 4.39 è respinto dalla Commissione.

Il relatore GIOVANELLI difende i contenuti dell'emendamento 4.67, ritenendo opportuno un pronunciamento esplicito sulle leggi regionali esistenti. Ne segue un breve dibattito in cui intervengono i senatori MANFREDI, IULIANO, CARCARINO ed il sottosegretario CALZOLAIO; il relatore ne trae elementi per riservarsi un'ulteriore valutazione sul testo proposto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 4.**

All'emendamento 4.42, comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza e radiofrequenza».

4.42/1 BORTOLOTTO, PASQUINI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Compiti dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* della presente legge, degli obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordina-

mento delle attività riguardanti più regioni nonchè alle migliori tecniche disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) alla determinazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla definizione degli obiettivi di qualità relativi alla promozione e all'incentivazione di tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli elettrodotti;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti e gli impianti di radiodiffusione; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione e i valori di attenzione le tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, previa valutazione dei costi e dei benefici attesi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della Conferenza unificata Stato-Regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 10.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*».

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità».

4.71

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla determinazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;».

4.71 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla determinazione» inserire le seguenti: «, entro i limiti massimi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis. – (Limiti massimi di esposizione all'inquinamento elettromagnetico da bassa frequenza) – 1. I limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica a bassa frequenza per le lavoratrici ed i lavoratori del settore elettrico e derivati è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

2. I limiti massimi di esposizione per la popolazione per periodi di esposizione superiori a 4 ore al giorno è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

3. Per periodi inferiori a quelli stabiliti dal comma 2 i valori massimi sono fissati in 1 micro T e 1000 V/m.

4. La fascia di rispetto dalle sorgenti di campi elettrici e magnetici in bassa frequenza è fissato in almeno 300 metri.

Art. 4-ter. – (Limiti massimi di esposizione all'inquinamento elettromagnetico da alta frequenza) – 1. Nel luogo di lavoro i valori di campo elettrico e di induzione magnetica, misurati su ogni singola postazione lavorativa, non devono superare complessivamente il limite di 0,007 micro T e 2 V/m.

2. I livelli massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica in alta frequenza non devono superare complessivamente un valore pari a 0,007 micro T e 2 V/m, in luoghi in cui si svolgano attività che comportano tempi di permanenza di persone per oltre 4 ore giornaliere.

3. Per i periodi di esposizione inferiori a quello di cui al comma 2, i valori massimi sono fissati rispettivamente in 0,07 micro T e 20 V/m.

4. Per le emittenti ed i ripetitori radiotelevisivi e per i ripetitori per telefonia cellulare è individuata una distanza di rispetto dai luoghi abitati

pari ad almeno 1000 metri, per i ripetitori con potenza superiore a 350 watt, e almeno 50 metri, per i ripetitori con potenza inferiore».

4.1

CARCARINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.2

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.3

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.46

VELTRI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.72

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.5

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «tecnologie».

4.6

CARCARINO

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «individuare».

4.7

COLLA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.8

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), le parole da: «determinazione» a: «elettrodotti» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all'articolo 2 comma 1».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «i parametri per la previsione di» con le seguenti: «l'ampiezza delle».

4.9

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fasce di rispetto per gli elettrodotti» inserire le seguenti: «tenendo conto del valore di attenzione pari a 0,5 microtesla e dell'obiettivo di qualità pari a 0,2 microtesla».

4.10

COLLA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «all'interno di tali fasce di rispetto» inserire le seguenti: «, comunque non inferiori a metri 60 per gli elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti con tensione superiore a 380 kV,».

4.11

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

4.12

COLLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I piani di risanamento di cui all'articolo 10 dovranno prevedere come obiettivo di qualità, per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 HZ, il valore di 0,2 microtesla sia nella progettazione delle nuove linee sia per le linee già esistenti e che si trovino vicino ad abitazioni».

4.77

RIZZI, CENTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I piani di risanamento di cui all'articolo 10 dovranno prevedere come obiettivo di qualità, per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 HZ, il valore di 0,2 microtesla sia nella progettazione delle nuove linee sia per le linee già esistenti».

4.78

RIZZI, CENTARO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell'allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull'esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:

- a) tempo di esposizione;
- b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
- c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
- d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2-bis. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).

2-quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti.

2-sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.

ALLEGATO B

VALORI MASSIMI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE
(TABELLA DI RIFERIMENTO)

Frequenza (mHz; GHz) E(V/m) H (A/m) S(W/m²)

Da 01 a 3 MHz 2 0,02 -

Da 3 a 3000 MHz 2 0,02 0,01

Da 3000 MHz a 300 GHz 2 0,10 0,2

Dove:

- «E» rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;
- «H» rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;
- «S» rappresenta la densità di potenza dell'onda piana equivalente».

4.13

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell'allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull'esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:

- a) tempo di esposizione;
- b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
- c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
- d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2-bis. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).

2-quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un

tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti.

2-sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.

ALLEGATO B

VALORI MASSIMI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE
(TABELLA DI RIFERIMENTO)

Frequenza (mHz; GHz) E (V/m) H (A/m) S (W/m²)

Da 01 a 3 MHz 2 0,02 -

Da 3 a 3000 MHz 2 0,02 0,01

Da 3000 MHz a 300 GHz 2 0,10 0,2

Dove:

«E» rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;

«H» rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;

«S» rappresenta la densità di potenza dell'onda piana equivalente».

All'emendamento 4.53, alla lettera a), dopo la parola: «esposizione», aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelli già fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381»; alla lettera b), dopo la parola: «attenzione» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelli già fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381».

4.53/1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati:

a) i limiti di esposizione:

1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»:

2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

b) i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h):

1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza unificata.

2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata».

4.53

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» inserire le seguenti: «nel rispetto dei limiti massimi e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 4-bis e 4-ter».

4.18

CARCARINO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.15

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.16

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.17

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «in considerazione anche dei costi e dei benefici attesi».

4.56

VELTRI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4.19

COLLA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4.73

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non possono comunque essere superiori, rispettivamente, a 100 microtesla, 0,5 microtesla e 0,2 microtesla».

4.20

COLLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.21

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.22

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.23

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.59

VELTRI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sostituire la restante parte della lettera con le seguenti parole: «e di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le Commissioni parlamentari competenti».

4.24

COLLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.25

COLLA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «Commissioni parlamentari competenti e», con le seguenti: «competenti Commissioni parlamentari, d'intesa con»

4.74

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria».

4.26

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria».

4.61

VELTRI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.27

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.28

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.62

VELTRI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «con il Ministro dell'ambiente» sostituire la restante parte con le seguenti parole: «e d'intesa con la Conferenza unificata, previo parere del comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

4.29 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, COLLA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari,» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».

4.30

COLLA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «parlamentari e» con le seguenti: «parlamentari, d'intesa con»

4.75

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), si adottano i seguenti valori:

a) da 0 a 10 KHz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per il campo magnetico 100 micro Tesla;

2) valori di attenzione: per il campo elettrico 10 V/m e per il campo magnetico 0,1 micro Tesla;

3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 1 V/m e per il campo magnetico 0,01 micro Tesla;

b) da 10 KHz a 300 GHz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo magnetico 50 milliAmpere/metro;

2) valori di attenzione: per il campo elettrico 0,2 V/m e per il campo magnetico 0,5 milliAmpere/metro;

3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il campo magnetico 0,05 mA/m.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995».

4.31 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO, SPECCHIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono quelli indicati nell'allegato A.

ALLEGATO A

LIMITI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
GENERATI DA FONTI ARTIFICIALI NELLA FASCIA
DA 0 A 300 GHz

Frequenza Limite di esposizione
50 Hz 0,2 Microtesla
da 10 KHz a 300 Ghz 0,5 V/m»

4.32 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO LUBRANO DI RICCO, SPECCHIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, gli obiettivi di qualità per l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono quelli riportati nell'allegato A.

ALLEGATO A

OBIETTIVI DI QUALITÀ PER L'ESPOSIZIONE
DELLA POPOLAZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI
ED ELETTROMAGNETICI

Intervallo di frequenza Intensità di campo magnetico Induzione magnetica Campo magnetico Densità di potenza

(Hertz) (Volt/metro) (micro Testa) (milliAmpere/m) (milliWatt/m)
50 Hz 25 0,1 non applicabile non applicabile
3 MHz-300 GHz 0,5 non applicabile 1 0,7

4.33 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO, SPECCHIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese con la Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b)».

4.76 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

4.34 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

4.35 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.36 MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.37 MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.38

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.63

VELTRI

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,» conseguentemente, sopprimere le parole: «e della Conferenza unificata».

4.70 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, COLLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.39

COLLA

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con l'emanazione dei decreti di cui al comma 2 i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ove definiti, sostituiscono quelli eventualmente difformi previsti dalle leggi regionali.».

4.66

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo le regioni adeguano le loro leggi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai suddetti decreti.».

4.67

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per le attività di cui al comma 1, lettera *b*), di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 per le attività di cui al comma 1, lettera *c*) e di 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera *f*), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14.»

4.72

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «10.000» e sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni» fino alla fine del comma.

4.40

COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «5.000 milioni annue» con le parole: «10.000 milioni annue».

4.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100Kv e di lunghezza superiore a 5 km sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 Kv o di lunghezza inferiore a 5 km, la procedura di VIA è di competenza regionale».

12.1

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il controllo di tutti i fenomeni elettromagnetici ed elettrici sul territorio nazionale spetta al CODIPINQUE».

12.2

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il controllo di tutti i fenomeni elettromagnetici ed elettrici sul territorio nazionale spetta al CODIPINQUE».

12.3

SERENA

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e **petizione n. 564** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno 2000.

Il relatore, senatore CALLEGARO, raccogliendo le osservazioni emerse dal precedente dibattito sulla nuova formulazione dell'articolo 22, si dichiara disponibile ad accogliere parte dei contenuti dell'emendamento 22.4 del senatore Fassone, in particolare relativamente, alla previsione che le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possano essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, in presenza di gravi e comprovati motivi, nonché alla prescrizione che l'autorizzazione non sia richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi siano deceduti o divenuti irreperibili.

Il senatore FASSONE, nel ringraziare il relatore per la disponibilità dimostrata, rappresenta altresì l'esigenza di inserire un ulteriore comma che preveda che autorizzazione analoga a quella prevista per fornire informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici ai genitori adottivi, sia richiesta anche per l'adottato maggiorenne sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Sull'opportunità o meno di inserire tale ulteriore previsione si apre un dibattito in cui intervengono il senatore BOSI, la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, le senatrici DANIELE GALDI, SCOPELLITI e BRUNO GANERI, al termine della quale il relatore, senatore CALLEGARO si dichiara favorevole a inserire la prescrizione che l'adottato, anche raggiunta la maggiore età possa accedere, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, a informazioni riguardanti la sua origine, solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti la sua salute psico-fisica. Reformula quindi il proprio emendamento 22.10 (emendamento 22.10 nuovissimo testo), nel senso anzidetto. Dichiara quindi di ritirare l'emendamento aggiuntivo 22.0.1.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21 e 22.22.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 22.10 (nuovissimo testo) del relatore Callegaro, intervengono per dichiarazione di voto la senatrice SCOPELLITI (che preannuncia voto contrario, trattandosi di materia concernente relazioni affettive interne alla famiglia da cui sarebbe opportuno escludere interventi legislativi), la senatrice DANIELE GALDI (che preannuncia il proprio voto contrario, in dissenso con la posizione espressa dal Gruppo dei Democratici della sinistra) della senatrice BRUNO GANERI (che, pur ritenendo in linea di massima preferibile non intervenire legislativamente in tale materia, voterà comunque a favore di un emendamento che si propone il raggiungimento di un difficile compromesso) dei senatori FASSONE, PIANETTA, RESCAGLIO, Athos DE LUCA e BOSI che preannunciano il proprio voto favorevole, ritenendo

che su tale delicata materia il testo del relatore rappresenti comunque un accettabile punto di mediazione.

Posto ai voti l'emendamento 22.10 (nuovissimo testo) del senatore Callegaro risulta approvato. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 22.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 23 che, nella primitiva formulazione del testo del relatore proponeva una modifica di natura formale all'articolo 41 della legge n. 184. Il relatore, nella fase attuale, ritiene preferibile non emendare l'articolo succitato. Conviene la Commissione e conseguentemente, si passa all'esame dell'articolo 24 che modifica l'articolo 44 della legge n. 184.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra l'emendamento 24.1 (nuovo testo), dando conto di alcune delle modifiche introdotte, in particolare della possibilità che i minori possano essere adottati anche quando non ricorrano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7-bis già approvato dalla Commissione, allorché siano scaduti i termini di cui all'istituto dell'affidamento.

Sulla nuova formulazione proposta dal relatore e in particolare sulla previsione relativa alla possibilità che i minori possano essere adottati anche se figli di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute, oppure qualora siano scaduti i termini dell'affidamento, si apre una discussione nella quale intervengono la senatrice DANIELE GALDI (che sottolinea un'imprecisione logica nel dettato di cui alla lettera a), il senatore PIANETTA (che esprime alcune perplessità in ordine alla valutazione dell'effettiva gravità e irreversibilità delle condizioni di salute dei genitori), il senatore FASSONE (che auspica una pausa di riflessione sulla possibilità di un'adozione da parte di soggetti affidatari per la semplice scadenza dei termini dell'affidamento, la presidente MAZZUCA POGGIOLINI (che ricorda i contenuti del provvedimento da lei presentato in materia di adozione integrativa che si colloca quale punto di raccordo tra affidamento ed adozione vera e propria).

Il relatore, senatore CALLEGARO, accogliendo l'invito del senatore FASSONE, propone il rinvio del seguito dell'esame congiunto ad altra seduta. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis,
160-bis, 445-bis, 1967-bis, 852, 1895, 3128 E 3228**

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 28. –
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26 comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti la sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere inoltrata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato,

o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

22.10 (Nuovissimo testo)

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire l'articolo 28 ivi richiamato con il seguente:

«1. Il minore adottato ha diritto di essere informato di tale sua condizione ed è onere dei genitori adottivi di provvedervi, nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. I servizi di assistenza di cui si avvalgono gli enti locali del luogo in cui la famiglia risiede sono tenuti a prestare, a richiesta dei genitori adottivi, il sostegno personale e psicologico, anche in via consultiva, eventualmente necessari perché le informazioni riguardanti la condizione di figlio adottato raggiungano il minore senza che ciò costituisca per lui danno.

2. Il minore adottato che lo voglia ha diritto di conoscere i fatti che lo riguardano, anteriori al momento in cui è iniziato l'affidamento preadottivo ed è anche in questo caso onere dei genitori adottivi di provvedervi, nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. Si applica quanto previsto nel comma 1.

3. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e maternità naturali, oltre che dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

4. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe ed ogni altro ente, pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio devono rifiutarsi di fornire certificazioni, estratti, copie, informazioni o notizie dalle quali possa comunque risultare la condizione di adottato del minore, salvo autorizzazione espressa del tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sentenza di adozione.

5. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe ed ogni altro ente, pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio devono rifiutarsi di fornire certificazioni, estratti, copie, informazioni o notizie relative all'adottato e riguardanti i fatti anteriori al momento in cui è iniziato l'affidamento preadottivo, salvo autorizzazione espressa del giudice.

6. La richiesta di autorizzazione può essere avanzata esclusivamente dall'adottato, da un suo discendente, da un fratello o da un suo discendente, dai genitori adottivi, dal tutore di una delle persone prima indicate e dal pubblico ministero. È competente a pronunciarsi sulla stessa il tribunale del luogo di residenza del richiedente.

7. La richiesta di autorizzazione non è ammissibile, se non contiene l'indicazione specifica dei dati, delle notizie e delle informazioni di cui è

ritenuta necessaria la conoscenza, oltre che delle ragioni per cui la domanda è proposta.

8. Il tribunale, sentita la parte istante ed il pubblico ministero, ritiene sussistenti le condizioni di ammissibilità di cui ai commi 6 e 7, dispone con ordinanza gli accertamenti che ritiene opportuni e l'acquisizione presso il tribunale per i minorenni che ebbe a far luogo all'adozione di copia degli atti ad essa relativi.

9. La richiesta deve essere accolta se è proposta dall'adottato che abbia compiuto i venticinque anni e se non sono viventi i genitori adottivi, ovvero nel caso in cui i dati, le notizie e le informazioni richieste riguardano i dati biologici e genetici dell'adottato e dei suoi ascendenti naturali.

10. La richiesta non può essere accolta se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale.

11. Il tribunale, fuori dal caso previsto al comma 10 e se ritiene fondata la domanda, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

12. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

22.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 28 ivi richiamato, sopprimere i capoversi 2 e 3.

22.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

All'articolo 22, l'articolo 28 ivi richiamato è sostituito dal seguente:

«Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità ed alla maternità biologica del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 3.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa del tribunale per i minorenni».

22.3

SCOPELLITI

I commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il tribunale per i minorenni conserva le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia d'origine.

3. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.

4. Analoga autorizzazione è richiesta per l'adottato maggiorenne sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Dopo il compimento del venticinquesimo anno di età l'adottato può accedere alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l'accesso in presenza di comprovati motivi, e se ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psico-affettivo dei fratelli o dei genitori biologici.

6. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma che precede, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

22.4

FASSONE

Al comma 2, dopo la parola: «biologici» sostituire il periodo con le seguenti parole: «In ogni caso dopo il compimento del 25° anno di età, l'adottato se lo desidera, può accedere alle informazioni relative alla sua pregressa anamnesi medica, ed eventualmente ai genitori biologici, fermo restando che ogni genitore biologico abbia espresso il consenso all'accesso dei propri dati personali. E comunque in mancanza di ciò è fatto divieto all'adottato accedere ai dati relativi i genitori biologici, in modo specificato nei casi:

- a) i genitori abbiano rinunciato al figlio al momento della nascita;*
- b) i genitori abbiano di loro spontanea volontà acconsentito all'adozione».*

Il comma 3 è soppresso.

22.5

MONTAGNINO

Sia abrogato il comma 2 del disegno di legge.

22.6

MAGGIORE

Sostituire il comma 2 dell'articolo 28 con il seguente:

«2. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni di adozione, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dall'autorità giudiziaria».

22.7

SELLA DI MONTELUCE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe non possono fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dall'autorità giudiziaria».

22.8

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, sostituire le parole: «divenuto maggiorenne» con le seguenti: «raggiunta l'età di 25 anni».

22.9

CALLEGARO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Tribunale per i minorenni può comunicare all'adottato maggiorenne ed ai genitori adottivi o al tutore dell'adottato minorenni solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato stesso».

22.10

RESCAGLIO, LO CURZIO

Sia abrogato il comma 3 della proposta di legge.

22.11

MAGGIORE

Al comma 3 dell'articolo 28 richiamato, sopprimere il comma 3.

22.12

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

All'articolo 22, comma 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il tribunale per i minorenni, previa audizione dell'adottato, dei genitori adottivi e biologici, ovvero, in caso di decesso dei medesimi, dei parenti d'origine, nonchè di chiunque altro ritenga opportuno, autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

4. Il tribunale, con decreto motivato, può negare l'accesso se da esso possa derivare pregiudizio grave ed irreparabile all'adottato, ai fratelli minori o ai genitori biologici ovvero se uno o entrambi dei medesimi abbiano rifiutato di riconoscerlo alla nascita.

5. L'adottato, anche attraverso l'esercente la potestà, può sempre accedere alla propria anamnesi sanitaria ed a quella della sua famiglia d'origine, nonchè alle altre notizie che hanno rilevanza per il suo stato di salute, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3».

22.13

CALLEGARO

Sostituire il comma 3 dell'articolo 28 con il seguente:

«3. Il tribunale per i minorenni può comunicare all'adottato maggiorenne ed ai genitori adottivi o al tutore dell'adottato minorenne solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato stesso».

22.14

SELLA DI MONTELUCE

All'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora la madre biologica al momento del parto abbia fatto richiesta di mantenere l'anonimato, il tribunale per i minori autorizza con decreto l'adottato ad accedere alle sole informazioni relative all'anamnesi sanitaria dell'adottato e della famiglia d'origine».

22.15

DE LUCA Athos

All'articolo 28, comma 2, aggiungere alla fine: «che può essere negata in caso la madre abbia chiaramente manifestato il consenso all'adozione dopo il parto o nel caso in cui all'atto del parto la donna abbia chiaramente espresso di rimanere anonima».

22.16

BRUNO GANERI

Al comma 3 dell'articolo 28, richiamato, inserire dopo le parole: «il tribunale per i minorenni» le seguenti parole: «ove, per le circostanze del caso lo ritenga necessario».

22.17 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 3, dopo le parole: «definita l'istruttoria, autorizza» aggiungere: «o nega».

22.18 PELLICINI

All'articolo 22, comma 3, dopo le parole: «... audizione delle parti» aggiungere le seguenti: «tutelandone rigorosamente la riservatezza», e dopo le parole: «... definita l'istruttoria, autorizza» aggiungere le seguenti: «o nega».

22.19 TOMASSINI, PIANETTA

All'articolo 28, della legge n. 184 del 1983, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire diverse dell'adottato che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 3, qualunque notizia, informazione, certificazione, estratto o copia dai quali possa comunque risultare il rapporto di autorizzazione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria».

22.20 DE LUCA Athos

All'articolo 28, aggiungere il seguente comma:

«I genitori adottivi devono tempestivamente informare il figlio della sua situazione adottiva».

22.21 SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I genitori adottivi devono tempestivamente informare il figlio della sua situazione adottiva».

22.22 RESCAGLIO, LO CURZIO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis. Nell'articolo 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole da "può essere sentito" a "alteri" sono sostituite dalle parole "deve essere sentito salvo che risulti inopportuno ed alteri"».

22.0.1

CALLEGARO

Art. 24.

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 44. –
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7-bis:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, o anche figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento pre-adottivo;

d) quando siano scaduti i termini di cui all'articolo 4 comma 4.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, all'adozione del minore può essere dato luogo solo se la domanda è presentata da entrambi i coniugi.

5. L'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare. Tale limite può essere derogato da parte degli organi competenti, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare».

24.1 (Nuovo testo)

CALLEGARO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

215^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4526) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 6^a Commissione: favorevole condizionato all'esito della notifica comunitaria)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 7 giugno.

Il relatore BORTOLOTTO, dopo aver ricordato di aver già illustrato il provvedimento in titolo ne riassume gli elementi essenziali con particolare riferimento all'esigenza di verificare la conformità con la normativa comunitaria della disposizione che prevede una riduzione dell'accisa sul gasolio per i veicoli commerciali di massa non inferiore alle 11,5 tonnellate, con un onere quantificato in 400 miliardi di lire annue. Al riguardo sono stati richiesti chiarimenti al Governo il quale ha precisato di ritenere le suddette misure ammissibili in quanto collegate con le agevolazioni, già autorizzate dalla Commissione europea, connesse alla *carbon-tax*.

Poiché la suddetta autorizzazione dell'agevolazione connessa alla *carbon-tax*, tuttavia, non è stata ancora formalizzata, il Governo non ha ancora provveduto alla notifica degli aiuti disposti dal provvedimento in titolo. L'oratore ritiene pertanto che il disegno di legge sia ammissibile purché venga preventivamente comunicato alla Commissione europea e sia acquisita la relativa autorizzazione.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sulla connessione fra l'*iter* del provvedimento in titolo e il decreto legge appena presentato dal Governo in materia di agevolazioni per il settore dell'autotrasporto.

Il relatore BORTOLOTTO ritiene che l'impatto del decreto legge emanato a seguito delle note vicende nel settore dell'autotrasporto sull'*iter* del provvedimento in esame non sia ancora del tutto apprezzabile ma osserva come la Giunta possa comunque concluderne l'esame esprimendosi successivamente sul suddetto decreto legge, ove assegnato.

Su proposta del presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato alla preventiva notifica del disegno di legge in titolo alla Commissione europea ed all'autorizzazione delle agevolazioni da esso previste.

(4586) MONTAGNINO ed altri. - Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore BETTAMIO illustra il provvedimento in titolo il quale verte sulla stessa materia affrontata dal disegno di legge n. 4182, già esaminato dalla Giunta, essendo volto a favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa prevedendo l'adesione volontaria dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 2, ai piani di azionariato previsti dall'articolo 1. Tali piani, istituiti sulla base di contratti o accordi collettivi, comportano la costituzione di appositi fondi comuni d'impresa cui non si applica, in base all'articolo 3, la disciplina generale sulla gestione del risparmio e che beneficiano di particolari agevolazioni fiscali con l'obbligo, tuttavia, di non effettuare operazioni di investimento e disinvestimento del loro patrimonio salvo che per la gestione dei dividendi.

L'oratore evidenzia in particolare come il suddetto provvedimento costituisca l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro. Tale norma costituzionale finora non ha trovato esecuzione proprio per la mancanza di una specifica disciplina attuativa, a differenza di quanto è avvenuto in altri paesi quali la Germania e la Gran Bretagna.

Nonostante le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5, concernenti la detrazione del valore delle azioni assegnate dal reddito entro un limite massimo di 5 milioni, l'oratore non ravvisa infine elementi di contrasto con la normativa comunitaria e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MANZI sottolinea come le mutate condizioni storiche e sociali rispetto alla situazione vigente nell'immediato dopoguerra non inducano più le organizzazioni sindacali a ritenere la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa un elemento di divisione nel movimento operaio. Una volta, infatti, le famiglie non disponevano di risorse da investire in questo modo e la diffusione di azioni delle imprese poteva essere

ritenuto un elemento condizionante ai fini del rispetto dei diritti dei lavoratori. Oggi, nonostante il sussistere di gravi fenomeni di disagio sociale e di effettiva povertà, la disponibilità di azioni delle aziende da parte dei lavoratori appare un fenomeno molto più diffuso e pertanto emerge la necessità di introdurre delle norme che prevengano forme di speculazione.

Prendendo atto del fatto che, secondo il relatore, il suddetto provvedimento non contrasta la normativa comunitaria, l'oratore esprime quindi un giudizio favorevole tenendo oltretutto conto che esso costituisce l'attuazione di norme costituzionali.

Il senatore LO CURZIO sottolinea come il provvedimento in esame, di cui costituisce uno dei presentatori, sia volto a consentire di realizzare anche in Italia forme di partecipazione dei lavoratori ai capitali delle imprese, analoghe ad esperienze realizzate, in altre forme, in paesi come la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna. Tale iniziativa, coerente con la tradizione sociale cattolica legata anche al movimento cooperativo, costituisce un naturale sviluppo di una prospettiva culturale interclassista e contribuisce nel contempo al processo di privatizzazione delle imprese, consentendo peraltro a queste ultime di fruire di un canale di finanziamento privilegiato, che consente loro di affrontare il processo di globalizzazione partendo da posizioni più solide.

L'oratore, esprimendo quindi un giudizio favorevole, a nome del suo Gruppo parlamentare, sulla relazione esposta dal senatore Bettamio, chiede infine chiarimenti sui profili comunitari del disegno di legge, sia dal punto di vista della normativa europea che da quello di un confronto con le esperienze svolte in altri Stati membri.

Il relatore BETTAMIO osserva in primo luogo come sul piano europeo si assista a varie forme di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione e nel capitale delle imprese, che spaziano dal modello di cogestione tedesco al più articolato modello britannico, che vede anche forme di partecipazione azionaria.

Sotto il profilo più strettamente normativo il disegno di legge appare in linea con le indicazioni espresse dall'Unione europea nella raccomandazione del Consiglio del 27 luglio 1992, la quale invita gli Stati membri a riconoscere i vantaggi derivanti dalla partecipazione dei dipendenti ai profitti ed ai risultati delle imprese. Lo stesso documento raccomanda inoltre di adottare ordinamenti giuridici che consentano l'introduzione di formule di partecipazione, di tener conto delle esperienze maturate dagli altri Stati membri e di introdurre incentivi fiscali ed altre agevolazioni a questo fine.

Replicando ad una richiesta di chiarimenti del presidente BEDIN il senatore BETTAMIO precisa di non ritenere in contrasto con la normativa comunitaria le agevolazioni fiscali previste dal disegno di legge in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi al relatore mandato a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

MATERIE DI COMPETENZA

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 21 giugno.

Il presidente relatore BEDIN, in vista della conclusione dell'esame della materia in titolo, rileva l'opportunità di prendere atto della disponibilità espressa ieri dal rappresentante del Governo ad accogliere un ordine del giorno sull'applicazione della clausola della riserva parlamentare nel corso dei negoziati comunitari ed evidenzia, tuttavia, l'esigenza di approfondire ulteriormente la questione della partecipazione del Parlamento alla fase formativa del diritto comunitario. Nonostante l'opposizione espressa dal ministro Mattioli nei confronti delle proposte formulate dalla XIV Commissione della Camera, l'oratore osserva come le stesse siano coerenti con la necessità di attuare il protocollo sui Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam, che prevede un termine di almeno sei settimane prima che il Consiglio si pronunci sui progetti di atti legislativi comunitari, proprio per consentire ai Parlamenti di esprimersi. Ovviamente l'attuazione di tale protocollo dovrà essere conciliata con quelle esigenze di tempestività e flessibilità indicate ieri dal Ministro.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, in relazione al dibattito che si è svolto sulle riforme istituzionali, rileva come da un interessante incontro informale della Commissione esteri con l'Ambasciatore francese, in vista del prossimo semestre di presidenza dell'Unione, si riscontri la percezione del carattere intempestivo della proposta lanciata dal ministro tedesco Fischer in favore del modello federalista. Dal suddetto incontro è infatti emersa la sensazione che la Francia tema che il rilancio di riforme troppo ambiziose, da perseguire nel lungo periodo, possa compromettere l'esito del negoziato sulle riforme da conseguire entro la fine dell'anno, con riferimento alle note questioni della composizione della Commissione, della riponderazione del voto nel Consiglio, dell'estensione del voto a maggioranza e della semplificazione della cooperazione rafforzata.

Anche la senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'utilità, anche per la Giunta, di iniziative come l'audizione degli ambasciatori degli Stati che si accingono ad assumere la Presidenza dell'Unione. Il citato incontro con l'ambasciatore Blot, in particolare, è stato interessante, oltre che per le informazioni acquisite su temi quali il partenariato euromediterraneo, per verificare l'orientamento pragmatico cui sembra improntata la prossima Presidenza francese in materia di riforme istituzionali.

Il senatore BETTAMIO rileva come i ritardi in campo politico ed istituzionale si ripercuotano anche sul processo di convergenza economica e finanziaria. L'assenza di un effettivo Governo e di una vera politica economica comune evidenzia infatti i limiti dell'integrazione monetaria, cui non è in grado di far fronte la sola Banca centrale europea. Di tale dato di fatto devono prendere atto anche quegli ambienti più legati al *business*, che premono per l'allargamento piuttosto che sull'approfondimento.

L'oratore evidenzia pertanto come, in tale quadro, le proposte del Presidente della Commissione europea Prodi possano suscitare i sospetti degli Stati membri più riluttanti all'integrazione politica. Si rafforza quindi la prospettiva di un'Europa a due velocità, nella quale si colloca la proposta del ministro Fischer, secondo la quale un nucleo più coeso di Stati membri è destinato ad assumere un ruolo propulsivo per far avanzare il processo di integrazione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI non condivide pienamente le considerazioni del senatore Bettamio a proposito della proposta tedesca.

Il senatore MANZI conviene con l'analisi del senatore Bettamio e sottolinea l'esigenza di procedere con gradualità nel processo di allargamento onde salvaguardare gli equilibri istituzionali ed evitare contraccolpi sulle economie degli attuali Stati membri, soprattutto nel settore dell'agricoltura.

Il senatore LO CURZIO evidenzia come nel corso di un'audizione in 8ª Commissione il ministro Nerio Nesi abbia evidenziato la mancanza di coordinamento fra l'Italia e l'Unione europea in relazione alla strategia per le grandi infrastrutture. Tale aspetto, che si ripercuote negativamente sulle grandi opere da realizzare in Italia – quale il ponte sullo Stretto di Messina – e, più in generale, sulla politica nazionale dei trasporti, potrebbe essere oggetto di attenzione nel documento che sarà adottato dalla Giunta a conclusione dell'esame della materia in titolo.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Alla luce del dibattito che a proposito della Carta dei diritti fondamentali si è sviluppato anche alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Lisbona, il presidente BEDIN invita il senatore Manzella, rappresentante del Senato alla Convenzione incaricata di redigere il progetto della Carta, a riferire in una prossima seduta sull'esito delle audizioni dei paesi candidati all'adesione svolte dalla suddetta Convenzione lunedì scorso.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

*Intervengono il Presidente della RAI, professor Roberto ZACCARIA,
e il Direttore del T3, dottor Antonino RIZZO NERVO.*

La seduta inizia alle ore 13.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta pre-
cedente).*

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico dei punti all'ordine del giorno che riguardano audizioni.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA, svolge una relazione introduttiva. Intervengono successivamente, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Mario BORGHEZIO (LNP), il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Antonio FALOMI (DS), il senatore Enrico JACCHIA (Misto), il senatore Emiddio NOVI (FI), il senatore Stefano

SEMENZATO (Verdi), il senatore Tancredi CIMMINO (UdeuR), il senatore Massimo BALDINI (FI), il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.), il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFPIN), il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*. Ad essi replica, con ripetuti interventi, il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA.

Audizione del Direttore del T3

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo, e dà conto di alcune lettere pervenutegli da parte dei sindacati di Lecce, Brindisi e Foggia, e del senatore Costa.

Il Direttore dal T3, Antonio RIZZO NERVO, svolge un'ampia relazione. Intervengono altresì il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Emiddio NOVI (FI), il senatore Antonio FALOMI (DS), il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, il quale dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, concordandovi la Commissione, rinvia la discussione generale sullo schema di Contratto di servizio, che avrebbe dovuto avere inizio nella seduta odierna, alla seduta già convocata per martedì 27 giugno, alle 13,30. Resta confermato che il relatore farà pervenire la propria proposta di parere nei termini precedentemente convenuti: il termine per proporre eventuali emendamenti a tale proposta è differito dalla ore 18 alle ore 20 di martedì 27 giugno 2000.

La seduta termina alle ore 17,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame dello schema di Controllo di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002 (rel. Semenzato).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un dibattito.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari (relatore: deputato Franco Gerardini)

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che il relatore non può essere presente all'odierna seduta e gli ha conferito l'incarico di illustrare la proposta in titolo.

Circa gli scopi e le metodologie del monitoraggio sul ciclo dei rifiuti di origine sanitaria, ricorda che l'indagine è iniziata nell'ottobre 1998 con l'invio di 303 questionari a 197 aziende sanitarie locali, 96 aziende ospedaliere e 10 policlinici universitari, per quantificare in particolare la produzione dei diversi tipi di rifiuto, analizzare le procedure relative alla loro movimentazione interna ed esterna, identificare i problemi connessi alla loro gestione, individuare le eventuali irregolarità, segnalare le attività illecite e proporre le soluzioni per rimuovere le disfunzioni accertate.

In ordine ai risultati dell'indagine, precisa che i dati analizzati riguardano le città di Milano, Roma e Napoli, la regione Sicilia ed i policlinici universitari: nonostante ciò, le notizie acquisite possono rappresentare una panoramica della situazione nazionale.

Si sofferma poi particolareggiatamente sugli elementi evidenziati dall'indagine, esponendo i problemi rilevati soprattutto in ordine alla formazione del personale, all'organizzazione interna, alle condizioni igienico-sanitarie, alla pianificazione dei controlli ed ai costi del servizio di smaltimento; precisa in seguito altri aspetti del ciclo dei rifiuti sanitari, sottolineando le problematiche concernenti la concorrenza tra le ditte specializzate nel trasporto, i trattamenti di disinfezione e di sterilizzazione per i rifiuti a rischio infettivo e le quantità prodotte.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, osserva che le gare di appalto assegnate «per volume» possono facilitare comportamenti collusivi ed innescare atteggiamenti elusivi da parte delle imprese che si avvalgono di società di intermediazione commerciale; il fatto che la maggior parte delle strutture sanitarie non dispongono di una pesa e che quindi effettuano il pagamento «a misura» si può ripercuotere negativamente su tutti i passaggi dell'*iter* economico.

Rimane evidenziata una scarsa propensione di molti responsabili sanitari a seguire con la dovuta oculatezza la gestione dei rifiuti, nonché una disattenzione generale al problema anche da parte dei direttori generali: ciò non consente il diffondersi di una cultura della prevenzione dal punto di vista sanitario e della riduzione della produzione congiunta alla corretta gestione in ordine al trattamento dei rifiuti.

Ribadita l'esigenza di approfondire gli aspetti legati agli appalti assegnati «a misura», auspica l'emanazione di ordinanze finalizzate a stabilire i criteri fondamentali dell'appalto; stesso discorso vale anche per la «pesata», molto spesso affidata alle imprese che eseguono il servizio senza un puntuale ed accurato controllo. Tale elemento sembra costituire la base per un non corretto rapporto tra le strutture sanitarie e le imprese ed il problema potrebbe essere risolto dotando i nosocomi di strumenti idonei ad eseguire la pesa in modo corretto.

Permane anche l'esigenza di intensificare i controlli in tutte le fasi del ciclo gestionale, anche per scoraggiare atteggiamenti professionali non sempre in linea con le necessità igieniche, sanitarie ed economiche. L'azione dei direttori sanitari dovrebbe essere finalizzata a minimizzare la produzione dei rifiuti e limitare gli sprechi ottimizzando e privilegiando il recupero ed il riciclaggio.

Conclude ringraziando i collaboratori della Commissione per il lavoro svolto, spesso reso più difficile dalla scarsa collaborazione di alcune strutture sanitarie, che hanno ritardato la consegna della documentazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 27 giugno 2000, alle ore 13.30, per ascoltare la dottoressa Pirota, sostituto procuratore della Repubblica di Milano, nonché per proseguire l'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata e della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari.

La seduta termina alle ore 14,5.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

Presidenza del presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SEDE PLENARIA

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione Europol. Esame dello schema del documento conclusivo

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il Comitato prosegue l'esame dello schema di documento conclusivo sospeso, da ultimo, nella seduta del 20 giugno.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, illustra il documento come riformulato sulla base delle osservazioni svolte nella precedente seduta.

Dopo un intervento del deputato Anna Maria DE LUCA (FI) il Comitato approva all'unanimità il documento in titolo (*vedi allegato*).

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia i presenti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPOL

CAPITOLO I. – INTRODUZIONE

1. Finalità dell'indagine conoscitiva

La necessità di verificare l'efficacia dello «strumento», soprattutto per quel che riguarda la sua effettiva utilizzazione da parte degli operatori di polizia è stata alla base della decisione del Comitato di avviare una approfondita indagine conoscitiva su EUROPOL.

L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata il 19 gennaio 2000. Inizialmente il Comitato aveva deciso di sviluppare l'indagine privilegiando quattro settori di approfondimento riguardanti, rispettivamente: a) il traffico illecito di sostanze stupefacenti, di materiali nucleari e radioattivi; b) la lotta alle organizzazioni clandestine di immigrazione e alla tratta di esseri umani; c) la lotta al terrorismo, nonché, d) la contraffazione di mezzi di pagamento, il riciclaggio del denaro e il traffico di veicoli rubati. Ad un più maturo esame, tuttavia, il Comitato ha convenuto che, a causa del poco tempo trascorso dall'inizio effettivo dell'operatività di EUROPOL, non risultavano sufficienti elementi di valutazione in ordine ai suddetti settori. Il Comitato, pertanto, ha deciso di effettuare una indagine di carattere generale sull'attuazione della Convenzione EUROPOL, riservandosi, alla luce di essa, di proporre ulteriori approfondimenti tematici. L'indagine ha avuto come ambito principale di analisi, attraverso la programmazione e la tenuta di audizioni dei principali responsabili del segmento italiano EUROPOL, il funzionamento della Unità nazionale italiana. Ma non solo. Ci si era chiesti, infatti, se non fosse opportuno ripensare la ripartizione di competenze fra i diversi «referenti» nazionali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Direzione Centrale per i servizi antidroga), apparsa, ad una prima valutazione, troppo rigida e strutturata. Inoltre, nel corso di un incontro a Bruxelles con il Commissario europeo responsabile per la giustizia e gli affari interni ed a L'Aja con il Direttore di EUROPOL, il Comitato ha cercato di chiarire, per un verso, se non sia prematuro estendere i compiti di EUROPOL e, per altro verso, se, allo stato, EUROPOL abbia raggiunto la «velocità di crociera». In particolare, ci si è chiesti se EUROPOL, in quanto organismo europeo di coordinamento dell'attività di *intelligence* delle diverse polizie nazionali, sia davvero riconosciuto in questa sua funzione ed in questo suo ruolo. Si è inteso verificare, in specie, se EUROPOL riceva un flusso informativo dalle forze di polizia nazionali

sufficiente ad attivare la sua funzione di *intelligence* e di analisi ed, in tal modo, supportare il contrasto alle organizzazioni criminali che sempre più operano a livello transnazionale.

In questo quadro l'analisi è stata allargata al ruolo di EUROPOL nella futura architettura della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea, anche alla luce dei lavori della Conferenza intergovernativa di revisione dei trattati e dello sviluppo dei punti programmatici delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, esclusivamente dedicato allo sviluppo di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea, così come delineato dal Trattato di Amsterdam. Detta analisi ha fatto emergere la necessità, per un verso, che il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sia dotato di una «seconda gamba», costituita dal *pendant* giudiziario di EUROPOL e, per altro verso, che sia adeguatamente migliorato il controllo democratico sugli atti del terzo pilastro dell'Unione europea ed, in particolare, di EUROPOL.

CAPITOLO II. – LA COOPERAZIONE DI POLIZIA IN AMBITO COMUNITARIO

1. Le prime realizzazioni: i Gruppi di lavoro «Trevi»

Il Consiglio europeo di Roma del 1° e 2 dicembre 1975, su impulso anglo-tedesco, decise che i ministri dell'interno degli Stati membri si sarebbero incontrati regolarmente per discutere i problemi del mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Fin dalla prima riunione (18 giugno 1976) i ministri decisero di creare alcuni gruppi di lavoro, denominati «TREVI» (acronimo di «terrorismo, radicalismo e violenza internazionale»). La finalità di questi gruppi, il cui mandato è stato progressivamente esteso, era, appunto, di favorire la cooperazione nella lotta al terrorismo, lo scambio di dati concernenti l'organizzazione, l'equipaggiamento e la formazione dei servizi di polizia, la collaborazione con riguardo al mantenimento dell'ordine durante gli avvenimenti sportivi, gli aspetti internazionali della lotta alla grande criminalità, quali gli attacchi a mano armata, il traffico di stupefacenti, la frode, la tratta di esseri umani, nonché l'esame delle problematiche risultanti dalla abolizione delle frontiere interne tra gli Stati membri delle Comunità.

La struttura «TREVI» risultava organizzata attorno a tre livelli. La riunione ministeriale, di regola a cadenza semestrale, era preparata dal Comitato degli alti funzionari, il quale, a sua volta, poteva basarsi sulle proposte dei vari gruppi di lavoro.

Sotto il profilo operativo, il tema della lotta al traffico di stupefacenti ha ricevuto un particolare impulso dalla creazione, decisa dalla riunione ministeriale di Dublino del giugno 1990, dell'«European Drugs Intelligence Unit» (EDIU), che operava mediante una unità centrale, raccordata

con i singoli paesi membri, come centro di analisi di informazioni in materia di contrasto al detto traffico.

2. Segue: l'Unità europea antidroga (EDU)

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 28-29 giugno 1991, su proposta tedesca, decise di accelerare l'esame dei progetti tendenti alla creazione di un ufficio investigativo criminale europeo con compiti di accentrimento e di coordinamento delle attività informative e di *intelligence*.

Sulla base della positiva esperienza di EDIU il Consiglio europeo di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991, approvò la proposta di istituire, come primo passo verso la collaborazione istituzionalizzata in tema di polizia, una Unità europea antidroga (EDU). Al Consiglio europeo di Maastricht si deve, inoltre, l'approvazione del progetto di trattato sull'Unione europea, poi firmato nella medesima città olandese il 7 febbraio 1992. Come è noto, il Trattato di Maastricht, nell'istituire l'Unione europea, fondata sulle tre Comunità europee e su due ambiti di cooperazione, svolti con metodo essenzialmente intergovernativo, ha riservato il secondo di essi al settore della giustizia e degli affari interni (GAI). L'articolo K.1 del Trattato sull'Unione europea individua, tra le questioni di «interesse comune» degli Stati membri, al n. 9 «la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga ed altre forme gravi di criminalità internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l'organizzazione a livello dell'Unione di un sistema di scambio di informazioni, in seno ad un ufficio europeo di polizia (EUROPOL)».

EDU diventa quindi il precursore di EUROPOL, e, sulla base dell'accordo ministeriale di Copenaghen del 2 giugno 1993 e con la denominazione EDU-EUROPOL, ha iniziato ad operare a L'Aja (come previsto dalla decisione relativa alla sua sede, adottata il 29 ottobre 1993 dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea) il 3 gennaio 1994, a seguito dell'invio da parte di ciascuno Stato membro degli ufficiali di collegamento.

Le competenze di EDU-EUROPOL, inizialmente indirizzate al traffico illecito di stupefacenti, furono progressivamente ampliate. Esse, infatti, dapprima risultarono estese al traffico di sostanze nucleari e radioattive, alla lotta all'immigrazione clandestina, al traffico di autoveicoli rubati ed al riciclaggio, successivamente, al traffico di esseri umani, e, in processo di tempo, al terrorismo ed alla lotta contro la falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento.

3. L'istituzione di EUROPOL

La Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, denominato EUROPOL, è stata firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995. L'entrata in vigore della Convenzione è stata a lungo bloccata a causa del mancato accordo tra gli Stati membri circa l'organo giurisdizionale competente ad in-

terpretarne le decisioni. Si dovette attendere, infatti, il 26 luglio 1996 per la firma del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Convenzione EUROPOL. Inoltre, soltanto il 19 giugno 1997 fu firmato il Protocollo relativo ai privilegi e le immunità di EUROPOL.

La Convenzione EUROPOL è entrata in vigore il 1° ottobre 1998 a seguito del perfezionamento delle procedure nazionali di ratifica. Il Consiglio di amministrazione di EUROPOL, ha adottato il 1° ottobre 1998, il proprio regolamento interno. EUROPOL, peraltro, ha iniziato le sue attività a L'Aja solo il 1° luglio 1999, dopo la definizione dei vari atti normativi, previsti dall'articolo 43, par. 4, della Convenzione riguardanti, in particolare, i diritti ed i doveri degli ufficiali di collegamento, le norme applicative degli archivi di analisi, il regolamento interno dell'Autorità comune di controllo, lo statuto del personale, norme in materia di protezione del segreto, il regolamento finanziario, l'accordo di sede tra EUROPOL ed i Paesi Bassi, il Protocollo sui privilegi e le immunità del personale EUROPOL e gli accordi relativi ai privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso EUROPOL. La Convenzione EUROPOL ha attribuito la competenza di adottare i detti atti ad una pluralità di soggetti: agli Stati membri (Protocolli e Accordi sui privilegi), al Consiglio dell'Unione (norme sugli archivi di analisi, statuto del personale, norme sul segreto, regolamento finanziario) ed all'Autorità comune di controllo (regolamento interno).

Il Parlamento italiano, per parte sua, ha provveduto a ratificare la Convenzione EUROPOL ed il Protocollo sull'interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia con la citata legge 23 marzo 1998, n. 93, mentre ha ratificato il Protocollo sui privilegi e le immunità di EUROPOL con legge 7 giugno 1999 n. 182.

Con l'inizio dell'operatività di EUROPOL è terminata l'attività di EDU-EUROPOL. EUROPOL è divenuto proprietario di tutte le attrezzature finanziate mediante il bilancio comune dell'Unità Droghe-Europol, sviluppate o proposte da detta unità o messe a sua disposizione permanente o gratuita dallo Stato olandese che ne ha ospitato la sede, nonché la totalità dei suoi archivi e dei sistemi di dati da essa autonomamente gestiti.

4. L'attribuzione al Comitato delle funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL

L'articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 istitutiva di EUROPOL ed al Protocollo di Bruxelles del 24 luglio 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale della medesima Convenzione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, attribuisce al *Comitato di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen* anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL. Ai sensi della stessa norma il Go-

verno è tenuto a presentare annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione EUROPOL. La legge 7 giugno 1999, n. 182, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di Bruxelles del 19 giugno 1997, relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, stabilisce che la detta relazione governativa comprenda anche le informazioni essenziali e le valutazioni del Governo concernenti i privilegi e le immunità di cui beneficia personale di EUROPOL.

La relazione per il 1998 è stata presentata il 20 luglio 1999 e quella per il 1999 è stata illustrata, nell'ambito di un'audizione del Sottosegretario Brutti dinanzi al Comitato, il 13 giugno 2000.

Al regolamento interno del Comitato è stata demandata la disciplina dell'attività di vigilanza sull'UNE, l'Unità nazionale EUROPOL: tale regolamento è stato adottato con delibera del Comitato il 28 luglio 1999, in occasione della quale il Comitato ha anche cambiato la sua denominazione in «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'Unità nazionale EUROPOL». Nello svolgimento di tale attività il Comitato, ai sensi dell'articolo 5 del detto regolamento interno, oltre ad esaminare la relazione annuale del Governo, può procedere ad audizioni di ministri, dirigenti e rappresentanti di organismi, amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti in relazione alle materie di propria competenza; ha inoltre facoltà di chiedere, informato il ministro competente, l'intervento dei dirigenti assegnati all'Unità nazionale EUROPOL, nonché degli ufficiali di collegamento distaccati presso EUROPOL al fine di acquisire informazioni e chiarimenti sulla loro attività; può altresì promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con i componenti del Consiglio di amministrazione, con il Direttore, con il Controllore finanziario e con i componenti del Comitato finanziario di EUROPOL; può, infine, promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con le competenti commissioni del Parlamento europeo ovvero con singoli suoi componenti.

5. La cooperazione in materia di polizia e giudiziaria penale secondo il Trattato di Amsterdam

Il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999, apporta numerose modifiche al Trattato sull'Unione europea per quanto riguarda la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ed è suscettibile, pertanto, di aprire nuove prospettive per EUROPOL.

L'obiettivo che si è inteso perseguire è quello di fornire a coloro che risiedono nel territorio degli Stati membri (cittadini dell'Unione o meno) un livello elevato di sicurezza in uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». In tale spazio va assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima (articolo 2 Trattato sull'Unione europea). Si tratta

della concretizzazione della proposta formulata fin dal 1977 dal Presidente francese Giscard d'Estaing di creare uno «spazio giudiziario europeo». Di fatto la globalizzazione del crimine e l'internazionalizzazione delle organizzazioni criminali hanno obbligato gli Stati a non considerare più sufficiente limitarsi alla garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. Quest'azione di contrasto, infatti, resta largamente inefficace senza forme di collaborazione sinergica con gli altri Stati.

In questa prospettiva, rispetto al contrasto alla criminalità, le nuove disposizioni del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, anzitutto, non contengono più la limitazione ai suoi aspetti internazionali, riferendosi ora alla «criminalità» *tout court*. In secondo luogo, le nuove disposizioni prevedono che il contrasto non sia più soltanto rivolto alla criminalità «organizzata» ma menzionano la prevenzione e la repressione della criminalità «di altro tipo». In terzo luogo, nell'esemplificazione delle condotte illecite che rientrano nel *genus* criminalità, il Trattato modificato, nel ribadire la necessità di un contrasto al terrorismo, al traffico illecito di droga ed alla frode, sostituisce il mero riferimento alle «altre forme gravi di criminalità internazionale», che figurava nell'articolo K.1, n. 9, del Trattato sull'Unione europea, con l'indicazione specifica della tratta degli esseri umani, dei reati contro i minori, del traffico illecito di armi e della corruzione (articolo 29, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea).

Va poi sottolineata la significativa novità consistente nel coniugare, conformemente al principio di legalità nella sua più moderna accezione, l'interrelazione tra cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria. In questo quadro un ruolo essenziale assume il ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale ed, in particolare, «la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti» (articolo 31, lett. e), del Trattato sull'Unione europea). Utili precisazioni, con riguardo al riavvicinamento delle norme penali sostanziali, risultano dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. Il Consiglio europeo, infatti, ha ritenuto che gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi, in primo luogo, su un numero limitato di settori di particolare importanza, quali la criminalità finanziaria (riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione dell'euro), il traffico di droga, la tratta degli esseri umani e, in particolare, lo sfruttamento delle donne e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché la criminalità ad alta tecnologia e la criminalità ambientale (punto 48 delle conclusioni). Inoltre, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad adottare, entro la fine del 2000, una normativa che preveda sanzioni più severe per il reato di tratta di esseri umani e di sfruttamento economico dei migranti da paesi terzi (punto 23 delle conclusioni).

Per quanto più direttamente attinente ad EUROPOL è opportuno notare che le nuove disposizioni, per un verso, non intendono limitare la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati membri al solo quadro EU-

ROPOL, potendo tali forze anche cooperare «direttamente» (articolo 29, secondo comma, primo trattino, del Trattato sull'Unione europea).

Per altro verso le nuove disposizioni intendono consolidare la cooperazione finora svolta mediante EUROPOL, potenziandone le attuali competenze ed ampliandole ad altri ambiti.

Ed invero, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato sull'Unione europea, l'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende quattro aspetti. Il primo attiene alla cooperazione «operativa» tra le autorità di polizia degli Stati membri in relazione alla prevenzione, all'individuazione dei reati e alle relative indagini. Il secondo riguarda la raccolta, l'archiviazione, l'analisi e lo scambio di informazioni, specie se relative alla segnalazione di transazioni sospette, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. Il terzo ambito di azione comune riguarda la cooperazione e le iniziative in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature e la ricerca in campo criminologico. Infine, il quarto campo di intervento concerne la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

Rispetto ai segnalati ambiti di azione comune appare non privo di significato che la menzione di EUROPOL figuri solo rispetto al sistema informativo e neppure in forma esclusiva mentre è pacifico che il contenuto delle attività finora svolte da EUROPOL copra sostanzialmente anche gli altri settori d'azione.

L'impressione di un regresso di EUROPOL, o almeno di un suo ridimensionamento, viene meno, tuttavia, se si tiene conto della disposizione secondo cui il Consiglio dell'Unione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, cioè entro il maggio 2004, deve mettere EUROPOL in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di EUROPOL con funzioni di supporto. Inoltre, il Consiglio è chiamato, sempre entro il 2004, ad adottare misure che consentano ad EUROPOL di richiedere alle autorità nazionali di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata.

La centralità di EUROPOL nel sistema di cooperazione di polizia delineato dal Trattato di Amsterdam risulta confermata dalla lettura delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

Nel documento si rileva, infatti, che «EUROPOL ha un ruolo fondamentale di sostegno per quanto riguarda la prevenzione della criminalità, l'analisi e le indagini a livello di Unione». In quest'ottica, il Consiglio europeo ritiene non solo che ad EUROPOL debbano essere fornite le risorse necessarie ma che il suo ruolo debba essere rafforzato conferendogli la facoltà di ottenere «dati operativi» dagli Stati membri e ribadisce la previ-

sione, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), citato, in tema di coordinamento delle indagini e di squadre investigative comuni (v. punto 45 delle conclusioni). A quest'ultimo riguardo il Consiglio dell'Unione nello scorso aprile non è giunto ad una conclusione registrando la divisione degli Stati membri. Infatti, taluni Stati preferiscono attendere la revisione globale della Convenzione EUROPOL prima di creare le squadre investigative comuni; altri, sostenuti dalla Commissione europea, si sono dichiarati favorevoli ad una decisione immediata.

Ma ciò non è tutto. Le conclusioni di Tampere insistono sull'opportunità che EUROPOL partecipi, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni (punto 43 delle conclusioni), e contengono un invito al Consiglio ad estendere la competenza di EUROPOL «al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano» (punto 56 delle conclusioni).

Infine, è «in cooperazione con EUROPOL» che la *task force* operativa europea dei capi della polizia deve scambiare esperienze, le migliori prassi e informazioni sulle tendenze attuali della criminalità transnazionale nonché contribuire alla predisposizione di azioni operative (punto 44 delle conclusioni). Questa *task force* si è riunita per la prima volta a Lisbona il 7 e 8 aprile 2000.

Venendo, ora, agli strumenti che il Trattato di Amsterdam predispone quanto alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la loro tipologia risulta specificatamente individuata: il Consiglio dell'Unione può adottare posizioni comuni, decisioni-quadro convenzioni e decisioni. Merita segnatamente di essere sottolineata la previsione di decisioni-quadro strumento inedito nel terzo pilastro volto al ravvicinamento delle legislazioni e della regolamentazioni degli Stati membri. Tali decisioni, che il Consiglio deve assumere all'unanimità, sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, ferma restando la competenza nazionale circa la forma ed i mezzi da impiegare per raggiungere il tale obbligo di risultato. Per prevenire interpretazioni evolutive da parte del giudice comunitario gli autori del Trattato di Amsterdam hanno preferito specificare che le decisioni-quadro non hanno efficacia diretta, cioè non possono essere invocate dai singoli davanti ai giudici nazionali al fine di paralizzare una legislazione interna con esse incompatibile (articolo 34, paragrafo 2, lett. b, del Trattato sull'Unione europea).

In questo quadro non può essere sottaciuta la carenza dell'intervento parlamentare nel processo decisionale. Infatti, il Consiglio dell'Unione, prima di adottare le decisioni-quadro, è tenuto soltanto a consultare il Parlamento europeo; quest'ultimo, pertanto, è chiamato ad esprimere il proprio parere entro un termine, non inferiore a tre mesi, fermo restando che in mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare (articolo 39, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea). Va ricordato, peraltro, che il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato di Amsterdam, valorizza il ruolo della Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC) proprio al fine di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali

alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri sui problemi che rivestono per loro particolare interesse. In quest'ottica la COSAC non solo può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente l'istituzione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» suscettibile di incidere sui diritti e sulle libertà dei singoli, ma anche può trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ogni contributo che ritenga utile rispetto alle dette iniziative legislative.

Alla luce del ruolo singolarmente debole del Parlamento europeo nel processo decisionale che porta all'adozione delle decisioni-quadro, non si può non ripensare alle modalità di intervento del Parlamento italiano nella cosiddetta fase ascendente, considerato che, quando esso sarà chiamato a dare attuazione alle decisioni-quadro, il contenuto normativo di esse risulterà già compiutamente predeterminato. (In proposito si rinvia alle Conclusioni, Capitolo V, par. 2.1).

CAPITOLO III. – IL SISTEMA EUROPOL

1. Le finalità di EUROPOL

L'obiettivo di EUROPOL, ai sensi dell'articolo 2, par. 1, della Convenzione istitutiva, è quello di migliorare l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione rispetto a talune fattispecie criminose nominativamente indicate. La competenza di EUROPOL, peraltro, è subordinata alla sussistenza di tre condizioni:

a) che l'attività delittuosa rientri fra quelle di cui al mandato di EUROPOL;

b) che vi siano indizi concreti circa l'operatività di una struttura o un'organizzazione criminale;

c) che risultino coinvolti due o più Stati membri dell'Unione europea, in modo tale da richiedere, considerata l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.

2. Il mandato di EUROPOL

Il mandato di EUROPOL, incaricato in un primo tempo della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materiali nucleari e radioattivi, contro le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta di esseri umani ed il traffico di autoveicoli rubati, successivamente, è stato esteso sia alle attività terroristiche (decisione del Consiglio 3 dicembre 1998, che incarica EUROPOL di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni) sia al falso nummario (decisione del Consiglio 29 aprile 1999, che estende il mandato di EUROPOL alla lotta contro la fal-

sificazione di monete e di altri mezzi di pagamento) con particolare riferimento all'euro.

Inoltre, per quanto più specificatamente attiene alla tratta degli esseri umani, il Consiglio dell'Unione ha deciso di estendere il mandato di EUROPOL anche al contrasto dei reati relativi alla «produzione, vendita e distribuzione del materiale pornografico infantile» (decisione del Consiglio 3 dicembre 1998, intesa ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione EUROPOL)

L'allegato di cui all'articolo 2 della Convenzione enumera, inoltre, forme gravi di criminalità organizzata di cui EUROPOL può essere chiamato ad occuparsi, quali, ad esempio, i reati contro la vita, l'integrità fisica e la libertà, quelli contro il patrimonio nonché la criminalità ambientale. La decisione di estendere il mandato di EUROPOL è adottata dal Consiglio dell'Unione all'unanimità secondo la procedura contemplata nel Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

3. Le funzioni di EUROPOL

EUROPOL svolge prioritariamente funzioni di raccolta, analisi, scambio e comunicazione delle informazioni, mediante la gestione di raccolte informatizzate di dati. EUROPOL può altresì fornire agli Stati membri informazioni strategiche per un impiego efficace e razionale delle risorse, fornire loro consigli per le indagini, nonché mettere a disposizione iniziative di supporto nell'ambito della formazione, dell'organizzazione, dell'equipaggiamento, della metodologia di prevenzione, delle tecniche di polizia e di indagine.

4. La struttura di EUROPOL

Il sistema EUROPOL si articola in una struttura centrale, con sede a L'Aja, attorno alla quale si dirama una struttura a raggiera costituita dalle Unità nazionali operanti negli Stati membri, che dialogano con EUROPOL tramite ufficiali di collegamento.

4.1 La struttura centrale

La struttura centrale si compone di quattro organi: il Consiglio di amministrazione, il Direttore, il controllore finanziario ed il Comitato finanziario.

Il Consiglio di amministrazione, composto di un rappresentante per Stato membro e presieduto dal rappresentante dello Stato che esercita la presidenza semestrale dell'Unione europea, si riunisce almeno due volte l'anno ed è il vero organo di governo di EUROPOL. Alle sue riunioni, di regola, è invitata la Commissione europea. Al Consiglio di amministrazione sono demandate un complesso di attività decisionali, di controllo e consultive (v. art. 28 Convenzione EUROPOL). Il membro titolare della

delegazione italiana al Consiglio di amministrazione è il coordinatore dei tre uffici a proiezione internazionale (INTERPOL, EUROPOL, SIRENE).

Il Direttore, nominato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta, è affiancato da vicedirettori nominati alle stesse condizioni. Nella prima applicazione della Convenzione il mandato del Direttore è di cinque anni e, rispettivamente, di quattro e tre anni, per i vicedirettori. Il Direttore è responsabile per i compiti assegnati ad EUROPOL, svolge l'ordinaria amministrazione, provvede alla gestione del personale, attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed effettua tutti i compiti affidatigli dalla Convenzione o dal Consiglio di amministrazione.

Alle dipendenze del Direttore e da lui nominati sono posti agenti, che costituiscono l'organico di EUROPOL. Nella loro selezione il Direttore, oltre a tener conto dell'idoneità personale e della capacità professionale, deve fare in modo da garantire che i cittadini di tutti gli Stati membri e le lingue ufficiali dell'Unione siano presi in considerazione in modo adeguato.

Al 14 aprile 2000 l'organico di EUROPOL comprendeva 158 agenti, cifra che tiene conto anche del personale che sarà assunto fino al mese di settembre 2000. Il personale è ripartito fra 6 direttori/vicedirettori, 16 capi unità, 61 amministratori principali e 52 amministratori coadiuvati da 23 assistenti. Il personale di nazionalità italiana comprende 1 vicedirettore (responsabile del dipartimento di analisi), 6 agenti di primo livello, 6 agenti di secondo livello e 2 assistenti per un totale di 15 unità, cui vanno aggiunti i 3 ufficiali di collegamento.

Il Controllore finanziario, nominato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, procede alla verifica dell'impegno e pagamento delle spese, nonché alla constatazione e riscossione delle entrate.

Il Comitato finanziario, infine, composto di un rappresentante per Stato membro esperto di problemi di bilancio, ha il compito di preparare le discussioni sui problemi finanziari e di bilancio.

La revisione dei conti di EUROPOL è effettuata da un Comitato di controllo comune, composto da tre membri designati dalla Corte dei conti delle Comunità europee su proposta del suo presidente. La durata del loro mandato è di tre anni, con una alternanza annuale che vede la sostituzione del membro insediato già da tre anni. All'atto della prima composizione il mandato dei membri è stato fissato, rispettivamente, a due, tre e quattro anni.

4.2 La struttura a raggiera

Ogni Stato membro designa un'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni di collegamento tra EUROPOL ed i servizi nazionali competenti. In particolare, è compito precipuo delle unità nazionali fornire informazioni ad EUROPOL, rispondere alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro da EUROPOL, assicurare la circolarità delle informa-

zioni a vantaggio di servizi nazionali competenti, chiedere ad EUROPOL informazioni, consulenza ed analisi.

Ciascuna unità nazionale invia presso la sede di EUROPOL almeno un ufficiale di collegamento incaricato di facilitare lo scambio di informazioni, di cooperare con EUROPOL nell'analisi delle informazioni concernenti lo Stato membro di origine, nonché di difendere gli interessi delle unità nazionali nell'ambito di EUROPOL.

Sempre al 14 aprile 2000 erano distaccati presso EUROPOL 45 ufficiali di collegamento, di cui 3 italiani.

4.2.1. L'Unità nazionale italiana EUROPOL (UNE)

L'Unità nazionale italiana EUROPOL (UNE) è stata istituita con decreto dei ministri dell'Interno e del Tesoro del 21 febbraio 1996. Essa è incardinata presso l'Ufficio del Vice Direttore Generale della Polizia di Stato - Direttore Centrale della Polizia Criminale, Ufficio competente, dal punto di vista tecnico, allo svolgimento dell'analisi, alla raccolta e alla trattazione, anche in termini operativi, delle informazioni gestite tramite il sistema EUROPOL. Conformemente alla Convenzione istitutiva di EUROPOL, l'UNE è l'unico organo competente ad assicurare il collegamento tra EUROPOL e le strutture italiane di polizia per la gestione dei flussi informativi.

L'UNE, articolata in sezioni, è di livello divisionale. Alla sua direzione è preposto, per un periodo triennale e con alternanza dell'incarico, un primo dirigente della Polizia di Stato ed ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Il decreto istitutivo prevede che un consigliere ministeriale aggiunto presso la Direzione Centrale di polizia criminale assicuri il coordinamento tra la Divisione SIRENE, operante nel quadro Schengen, e l'UNE. Il detto coordinamento è stato affidato al direttore del Servizio INTERPOL presso la Direzione centrale di polizia criminale, ove pure opera una unità interforze.

La dotazione organica dell'Unità nazionale italiana è assicurata da un contingente interforze, selezionato in base a specifiche esperienze operative nel settore della polizia giudiziaria e dotato di adeguata conoscenza della lingua inglese e dei sistemi informatici. Al 20 giugno 2000 tale dotazione, più che raddoppiata rispetto al contingente assegnato al momento della istituzione dell'Unità, comprendeva 15 elementi e, precisamente, un primo dirigente della Polizia di Stato, un tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, un capitano della Guardia di Finanza, un commissario della Polizia di Stato, cinque ispettori della Polizia di Stato, due marescialli dell'Arma dei Carabinieri, un maresciallo della Guardia di finanza e due assistenti della Polizia di Stato. Tre ufficiali di collegamento, appartenenti alle tre forze di polizia, sono attualmente distaccati presso EUROPOL, a L'Aja.

Per lo svolgimento delle attività dell'UNE sono stati individuati, quali servizi nazionali di polizia competenti per la prevenzione e la lotta

contro la criminalità, ai sensi dell'art. 2 della convenzione EUROPOL, i seguenti uffici: la Direzione centrale per i servizi antidroga, Terzo Servizio, il Comando Generale della Guardia di Finanza – II Reparto –, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – II Reparto –, il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Terzo Reparto.

Sia le tre forze di Polizia che le due Direzioni suindicate sono state prescelte come «referenti nazionali» dell'UNE, cioè come gli uffici destinatari od originatori, per conto delle rispettive strutture territoriali, di informazioni raccolte e diffuse attraverso il canale EUROPOL.

In particolare, sulla base della competenza «per materia» è stata attribuita:

a) alla Polizia di Stato, l'immigrazione clandestina ed il traffico delle autovetture rubate, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori nonché il terrorismo (Dipartimento Pubblica sicurezza, Direzione generale polizia prevenzione);

b) all'Arma dei Carabinieri, il traffico di materiali nucleari e di sostanze radioattive (Nucleo operativo ecologico, II reparto del Comando centrale);

c) alla Guardia di finanza, il riciclaggio di denaro (II reparto del Comando centrale);

d) alla Direzione Centrale per i servizi antidroga il traffico internazionale di sostanze stupefacenti;

e) alla Direzione Investigativa Antimafia il compito di contribuire all'insieme delle dette attività con le proprie peculiari conoscenze in materia di criminalità organizzata: la Direzione Investigativa Antimafia, dunque, è un referente «per conoscenza» e non per competenza.

I detti referenti nazionali attivano l'UNE, o vengono da questa interessati, sulla base delle direttive del 21 gennaio 1992 del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e del 26 marzo 1988 del Ministro dell'Interno in tema di coordinamento delle forze di polizia e di maggiore efficacia delle attività informative e di sicurezza nel settore della criminalità organizzata. Le direttive in parola sono basate sul «principio della reciprocità informativa», inteso come reciproco scambio di informazioni in funzione di una più completa ed omogenea disponibilità per tutti delle stesse, integrato dal «principio della circolarità informativa», secondo cui l'UNE, nell'assegnare e distribuire le richieste di informazione provenienti dall'EUROPOL, pur incaricando «per competenza» un referente sulla base dell'assegnazione delle materie ad uno specifico corpo di polizia specializzato, ne informa «per conoscenza» gli altri corpi di polizia.

Per quanto riguarda le procedure relative allo scambio di informazioni occorre distinguere il caso in cui la richiesta di informazioni sia trasmessa dall'UNE ai referenti nazionali da quello in cui siano i referenti nazionali a richiedere il supporto informativo di EUROPOL.

Nel caso in cui sia EUROPOL a trasmettere una richiesta di uno Stato membro, mediante gli ufficiali italiani di collegamento, l'UNE procede direttamente alla consultazione degli archivi o delle banche dati disponibili e, se ritenuto opportuno, ne informa i referenti nazionali. Se, invece, la risposta necessita di ulteriori e più approfonditi accertamenti, che comportino una attività informativa e/o investigativa, l'UNE provvede ad individuare il referente nazionale cui indirizzare la richiesta.

In relazione al «principio della circolarità informativa» l'UNE, nell'assegnare e distribuire le richieste di informazioni provenienti da EUROPOL, oltre ad incaricare «per competenza» un referente, trasmette la richiesta «per conoscenza» a tutti gli altri. Ne consegue che i referenti interessati «per conoscenza» devono comunicare al referente interessato «per competenza» quanto risulti nei propri archivi e coordinarsi con quest'ultimo qualora abbiano in corso specifiche attività investigative.

Nel caso in cui un referente nazionale intenda avvalersi di EUROPOL inoltra all'UNE la richiesta di informazioni proveniente da un proprio ufficio o reparto territoriale. Le risposte, che perverranno dagli organismi di polizia esteri attraverso gli ufficiali di collegamento, sono comunicate soltanto al referente nazionale che ha avviato la attività informativa.

L'UNE non è tenuta a trasmettere informazioni in suo possesso nei casi in cui ne possa derivare pregiudizio agli interessi della sicurezza nazionale o da indagini in corso. I dati non saranno trasmessi, altresì, quando dalla loro divulgazione possa derivare, direttamente o indirettamente, un rischio o un pericolo per la sicurezza delle persone, comunque collegati, oggetto dell'attività informativa. Qualora, poi, le informazioni ricevute o da trasmettere afferiscano a fascicoli classificati ai sensi della normativa italiana, salva l'applicazione di quella di settore per i documenti con qualifica di «segreto» o superiore, il pertinente riscontro potrà essere fornito solo se l'ente originatore italiano procederà a declassificare gli atti. In ogni caso, gli organi investigativi, nel trasmettere i propri elementi di risposta o nel formulare le proprie richieste di informazioni, qualora queste riguardino attività giudiziarie in corso, devono osservare le cautele imposte per la tutela del segreto istruttorio ai sensi dell'articolo 329 Codice procedura penale.

L'UNE ha avviato la propria attività il 21 gennaio 1997, nel quadro EDU-EUROPOL, successivamente all'emanazione della circolare ministeriale a firma del Capo della Polizia del 30 dicembre 1996.

Compete all'UNE provvedere sia allo scambio di informazioni che non comportano l'apertura di dossier, sia di informazioni che richiedano l'apertura di *files* informativi, nonché di raccogliere informazioni dai referenti nazionali per l'apertura di progetti di analisi e diffondere analisi provenienti da EUROPOL. UNE, pertanto, è chiamata ad assicurare la reciprocità informativa e la piena circolarità delle informazioni tra i referenti nazionali e tra questi ed EUROPOL. L'UNE è dotata di strumenti informatici che le consentono sia di accedere alla banca dati delle forze di polizia, sia di scambiare informazioni in tempo reale ed in forma telematica con la struttura generale di EUROPOL e con i referenti nazionali.

Nel 1999, attraverso l'UNE, sono transitate 2167 informazioni relative a 611 nuovi casi, di cui 501 relative a richieste da EUROPOL e 110 dalle forze di polizia nazionali. Di queste informazioni il 58% riguarda il traffico di stupefacenti, il 16% il traffico di autovetture, il 3,8% la tratta di esseri umani ed lo 0,2% il traffico di materiale radioattivo. Si nota un netto incremento rispetto ai dati relativi al 1997 (445 casi) ed al 1998 (586 casi).

5. Il potere decisionale secondo la Convenzione EUROPOL

La Convenzione istitutiva dell'EUROPOL attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio ed al Consiglio dell'Unione europea potere normativo in ordine alla disciplina di un insieme di attività che vanno, per fornire taluni esempi, dalla determinazione dei diritti e dei doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'EUROPOL, alle norme per l'abilitazione degli agenti di EUROPOL, alle norme di applicazione sugli archivi ed alla normativa sulla protezione del segreto.

Rispetto alla presa di decisione non è previsto l'intervento di alcun organo parlamentare. Il Parlamento europeo, infatti, è unicamente destinatario di una relazione annuale della presidenza del Consiglio sui lavori svolti dall'EUROPOL ed è consultato in occasione dell'eventuale modifica della convenzione istitutiva (articolo 34 Convenzione EUROPOL). A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, sulle decisioni del Consiglio dell'Unione assunte nel quadro del terzo pilastro il Parlamento europeo è chiamato ad esprimere il proprio parere, (articolo 39, paragrafo 1, Trattato sull'Unione europea), mentre il Parlamento nazionale, così come è previsto dall'articolo 3 della legge 16 giugno 1998 di ratifica del Trattato di Amsterdam, può esprimere osservazioni e ogni opportuno atto di indirizzo.

6. Il controllo giurisdizionale nel quadro EUROPOL

L'articolo 40 della Convenzione EUROPOL prevede che qualsiasi controversia sorta tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della stessa deve dapprima essere esaminata in sede di Consiglio al fine di giungere ad una soluzione. Se non vi si pervenga entro sei mesi gli Stati membri decidono di comune accordo le modalità in base alle quali comporre la controversia. Con la sola eccezione del Regno Unito, gli Stati membri, al momento della firma della Convenzione hanno adottato una dichiarazione comune a stregua della quale, in caso di controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, sarà adita la Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Il Protocollo sull'interpretazione pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia della Convenzione EUROPOL prefigura, all'articolo 2, una sorta di *opting-in*, cioè la possibilità per gli Stati membri di accettare, mediante una dichiarazione presentata all'atto della firma o in qualsiasi altro momento successivo, la giurisdizione della Corte con la possibilità di restrin-

gere la facoltà di rinvio ai soli giudici di ultima istanza ovvero di conferirla a tutti i giudici. In proposito si ricorda che Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo hanno esteso l'accettazione a tutti i giudici, riservandosi, ad eccezione di Finlandia e Svezia, di prevedere l'obbligo di adire la Corte per i giudici di ultima istanza.

Rispetto agli atti che la Convenzione EUROPOL demanda al Consiglio dell'Unione di adottare, secondo le procedure del terzo pilastro, l'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea prevede:

a) una competenza interpretativa della Corte di Giustizia a titolo pregiudiziale ed una competenza a risolvere eventuali controversie fra Stati membri modellate sul Protocollo EUROPOL menzionato;

b) un ricorso per l'annullamento, con legittimazione limitata agli Stati membri ed alla Commissione, delle decisioni-quadro e delle decisioni. In entrambi i casi è esclusa la competenza della Corte a pronunciarsi, anche incidentalmente, sulla validità e proporzionalità delle misure nazionali per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

Nessun controllo giurisdizionale è invece previsto con riguardo sia alla normativa adottata dagli organi di EUROPOL, segnatamente dal Consiglio di amministrazione e dal Direttore. C'è, dunque, bisogno rispetto a questi atti, come segnalato in particolare dal Parlamento europeo, di creare «una seconda gamba», un *pendant* giudiziario all'attività compiuta da questi organi, specie se essa dall'*intelligence* passa al piano operativo, come prefigurato dal Trattato di Amsterdam e ribadito con forza dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

7. Cenni al sistema informatizzato EUROPOL

EUROPOL svolge le sue funzioni di raccolta ed analisi di flussi informativi avvalendosi di un sistema informatizzato articolato su tre elementi principali.

Anzitutto il sistema di informazione, che contiene i dati relativi alle persone condannate o sospettate di aver commesso o partecipato ad una fattispecie criminosa di competenza EUROPOL, ovvero che si presume, sulla base di fatti gravi, che commetteranno un tale reato. Il sistema è alimentato dagli Stati membri e da EUROPOL ed il suo accesso è consentito alle unità nazionali, autonomamente o tramite gli ufficiali di collegamento, al direttore, ai vicedirettori ed agli agenti di EUROPOL, debitamente autorizzati. La piena funzionalità del TECS (The Europol Computer System) sarà raggiunta nel 2002, quando sarà operativo il sistema informativo predisposto da un consorzio franco-tedesco-italiano che si è aggiudicato la gara di appalto.

In secondo luogo, gli archivi di analisi, intesa quest'ultima come «la raccolta, il trattamento o l'utilizzazione di dati allo scopo di venire in aiuto all'indagine criminale» (art. 10, par. 2, Convenzione EUROPOL).

Le informazioni possono essere trasmesse dalle unità nazionali, di iniziativa o su richiesta di EUROPOL, oppure da Stati membri ed organismi connessi o non connessi all'Unione europea (v. art. 10, par. 4, Convenzione EUROPOL). Al personale EUROPOL è fatto divieto di acquisire, tramite proprie investigazioni, informazioni nei singoli paesi membri, salvo che le informazioni siano contenute in fonti accessibili a tutti.

Ogni progetto di analisi comporta l'apertura di un apposito archivio, la cui decisione spetta ad EUROPOL, previa approvazione del consiglio di amministrazione, ovvero in caso di urgenza al direttore di EUROPOL d'iniziativa o su richiesta degli Stati membri interessati. L'autorità comune di controllo può essere chiamata ad esprimere il proprio parere prima che il consiglio di amministrazione decida l'apertura di un archivio. Sotto il profilo operativo, per determinate analisi, EUROPOL invia un proprio analista nel paese interessato incaricato di raccogliere direttamente i dati e le informazioni rilevanti.

Ad oggi, come risulta dall'audizione del Vice Direttore di EUROPOL, dottor Marotta, il Consiglio di amministrazione ha aperto sette archivi, di cui tre relativi alla cooperazione in materia di traffici illeciti di droga proveniente dall'area latino-americana, uno di cooperazione in materia di traffici illeciti di droga proveniente dall'ex Jugoslavia, uno dedicato ai problemi dell'immigrazione dall'Iraq (curdi) e due sulle organizzazioni criminali dell'Est europeo (mentre in corso di formalizzazione risulta la procedura di apertura di altri due archivi).

In terzo luogo, il sistema di indice, il quale permette di conoscere i dati memorizzati negli archivi di analisi che non sono pubblici e che devono essere resi noti soltanto agli Stati membri coinvolti nel processo di analisi. Il sistema di indice è essenzialmente collegato al sistema di analisi; in pratica mostra i nomi delle persone che vi entrano ed è accessibile agli analisti e agli ufficiali di collegamento, i quali, se hanno interesse ad un nominativo, possono verificare se sia tra quelli compresi nei *file* di analisi e chiedere all'analista di approfondire il tema. Nella presente fase iniziale, gli analisti di EUROPOL stanno ancora valutando la massa di informazioni in arrivo per cui non vi sono nomi presenti strutturalmente nel sistema; di conseguenza non sussiste ancora la possibilità per gli ufficiali di collegamento di sapere se un certo nominativo sia stato inserito nel sistema.

L'ufficiale di collegamento può accedere al sistema solo per conoscere se esiste l'informazione, ma potrà conoscerne il contenuto solo previo espletamento della procedura di richiesta. Per quanto riguarda tutti i dati di carattere personale, ogni Stato membro designa una autorità di controllo nazionale, la quale è chiamata ad accertare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, la legittimità delle operazioni di introduzione, consultazione e trasmissioni di dati ad EUROPOL. Per l'Italia, la legge di ratifica della Convenzione ha disposto, all'articolo 4, par. 2, che le funzioni di controllo siano svolte dal Garante per la protezione dei dati personali. La Convenzione EUROPOL ha previsto anche la istitu-

zione di una autorità di controllo comune, in seno alla quale è costituito un comitato per i ricorsi.

CAPITOLO IV. – IL *PENDANT* GIUDIZIARIO DI EUROPOL: IL PROGETTO EUROJUST

È dato di comune esperienza che il sistema tradizionale della cooperazione giudiziaria in materia penale, basato, sostanzialmente, sulla rogatoria e sull'extradizione, sia ormai storicamente inadeguato a fronteggiare i problemi della criminalità, tanto semplice quanto, soprattutto, organizzata. La criminalità, infatti, ha da tempo una dimensione internazionale e sfrutta al meglio, con grande abilità, le differenze che esistono fra le legislazioni penali nazionali.

1. La proposta di un Pubblico ministero europeo

Questa consapevolezza che, in prima battuta, ha riguardato la tematica della protezione degli interessi finanziari dell'Unione, ha condotto la Commissione europea a promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro, il quale ha elaborato un modello di codice penale e di procedura penale europeo, noto come *Corpus Juris* ed ha suggerito l'istituzione di un Ufficio del Pubblico ministero europeo, composto da un Procuratore generale, con sede a Bruxelles, e da Procuratori europei nelle capitali degli Stati membri. Il Pubblico ministero europeo dovrebbe avere caratteristica di autorità indipendente sia rispetto agli organi nazionali sia a quelli europei ed i suoi poteri dovrebbero comprendere la conduzione delle indagini preliminari, l'imputazione ed il rinvio giudiziario. La fase dibattimentale sarebbe invece di competenza dell'autorità giudiziaria nazionale che dovrà applicare le norme sostanziali previste nel *Corpus Juris*. Il Pubblico ministero europeo sarebbe investito della *notitia criminis* dagli organi nazionali, ma potrebbe anche agire d'ufficio; la sua competenza sarebbe stabilita *ratione materiae*.

2. La creazione della Rete giudiziaria europea

Questo progetto non è stato coltivato dagli Stati membri i quali, peraltro, hanno deciso di intensificare la loro collaborazione nel settore del controllo alla criminalità organizzata. Il piano d'azione globale, adottato dal Consiglio dell'Unione il 28 aprile 1997, suggeriva l'istituzione di punti di contatto nazionale incaricati di accelerare lo scambio di informazioni e le procedure relative alle domande di cooperazione concernenti l'attuazione di norme penali (Raccomandazione n. 19).

Questa indicazione è a base della creazione della Rete giudiziaria europea. La Rete, istituita dal Consiglio dell'Unione con l'azione comune del 29 giugno 1998, ha iniziato ad operare il successivo 25 settembre. I membri della Rete si riuniscono regolarmente e svolgono una utile opera di interfaccia delle autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri.

Ciascuno Stato membro designa un corrispondente incaricato di fornire agli operatori del proprio Paese e a quelli degli Stati membri informazioni di carattere giuridico e pratico sulle procedure relative agli atti di istruzione penale, sull'extradizione e, più in generale, sulla cooperazione giudiziaria tra Stati membri. Il Segretariato del Consiglio dell'Unione assicura l'amministrazione della Rete, ed ha costituito un sito Web che contiene gli strumenti giuridici pertinenti adottati non solo dal Consiglio dell'Unione, ma anche da altri enti internazionali, come ad esempio le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

3. Il progetto EUROJUST

Un concreto impulso al rafforzamento della lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata è stato dato dal Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999. Le conclusioni danno conto, infatti, della decisione politica di istituire un'unità, denominata EUROJUST, composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio sistema giuridico. Ad avviso del Consiglio europeo EUROJUST dovrebbe avere il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base dell'analisi di EUROPOL, e di cooperare strettamente con la Rete giudiziaria europea al fine di semplificare l'esecuzione delle rogatorie. Lo strumento giuridico necessario alla creazione di questa unità dovrebbe essere adottato dal Consiglio dell'Unione entro la fine del 2001 (punto 46 delle conclusioni).

La formulazione impiegata è chiaramente di compromesso, ma va notato che essa sembra escludere la costituzione di una istanza giudiziaria in senso stretto e, dunque, la creazione di un pubblico ministero europeo con competenza sui reati a valenza transnazionale o anche soltanto rispetto alla tutela degli interessi dell'Unione contro le frodi sull'intero territorio comunitario. Quest'ultima prospettiva, peraltro, incontra il favore del Parlamento europeo (risoluzione recante proposte per la Conferenza intergovernativa del 13 aprile 2000, punto 24).

È attualmente in corso una approfondita riflessione in seno agli organi competenti del Consiglio e, principalmente, nel quadro del Comitato di cui all'articolo 36 del Trattato sull'Unione europea, circa i settori di competenza «per materia», i compiti, la struttura, l'informazione, i rapporti con altri organismi, fra cui soprattutto EUROPOL, il regime linguistico, gli sviluppi futuri, nonché lo strumento o gli strumenti giuridici necessari per rendere operativa EUROJUST.

Al riguardo si fronteggiano due scuole di pensiero. La prima, che potrebbe definirsi *minimalista*, tende a considerare EUROJUST come uno sviluppo della Rete giudiziaria europea, con compiti prevalentemente di coordinamento e di assistenza alle autorità nazionali, ma priva di poteri investigativi autonomi. La seconda, che nella stessa logica potrebbe defi-

nirsi *massimalista*, propugna, invece, la creazione di una unità dotata di autonoma capacità di indagine per specifiche categorie di reato.

Una soluzione intermedia appare quella avanzata dall'Italia che ha offerto alla valutazione degli Stati membri il modello accolto in sede nazionale per la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) istituita, nel 1991, proprio allo scopo di coordinare le indagini in materia di criminalità organizzata. Il Comitato riconosce che la DNA si è dimostrata un efficace strumento nel contrasto del crimine organizzato, in quanto ha reso concreta ed operativa la cooperazione fra le diverse autorità nazionali titolari delle indagini, senza sottrarre ad esse poteri e senza sovrapporvisi gerarchicamente. Il coordinamento, infatti, è finalizzato a facilitare le indagini, a mettere in comune conoscenze e capacità investigative e ad evitare duplicazione di attività e sovrapposizioni di interventi. Il Comitato, pertanto, auspica che il modello della DNA possa essere utilmente «esportato» e costituire una valida base di discussione per EUROJUST.

In questa ottica, l'attività di coordinamento affidata ad EUROJUST dovrebbe essere condotta sia dando indicazioni alle autorità inquirenti nazionali, alle quali attenersi per prevenire o risolvere possibili contrasti nella conduzione delle indagini, anche rimuovendo eventuali inerzie delle stesse, sia organizzando riunioni tra i pubblici ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva circolazione dei flussi informativi e risolvere i contrasti che siano insorti e abbiano impedito di promuovere o rendere effettivo il coordinamento.

Oltre all'attività di coordinamento, EUROJUST potrebbe svolgere una funzione di impulso investigativo nei confronti dei pubblici ministeri nazionali, fornendo elementi e dati utili per iniziare una investigazione o per portarla a termine. A tal fine potrebbe essere utile che uno o più membri di EUROJUST affianchino le autorità territorialmente competenti del proprio Stato membro nell'esecuzione delle indagini.

Infine, EUROJUST potrebbe svolgere un ruolo di assistenza e supporto nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale internazionale, mettendo a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali gli elementi informativi utili, da canalizzare eventualmente attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

Quanto alla competenza *ratione materiae* di EUROJUST, fra le diverse proposte presenti sul tavolo negoziale, il Comitato ricorda quella italiana che suggerisce di individuare tale competenza con riferimento all'articolo 1 dell'azione comune 21 dicembre 1998 sulla punibilità della partecipazione ad una organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea. Infatti, tale disposizione, da un lato, fornisce una definizione tecnico-giuridica sufficientemente precisa dei concetti di organizzazione criminale e di reato grave ad essa collegato e, dall'altro, ricomprende espressamente nel par. 2 dell'articolo 1 i reati di competenza di EUROPOL. Inoltre, la competenza di EUROJUST dovrebbe essere estesa, laddove il limite edittale di cui all'articolo 1, par. 1 dell'azione comune suddetta non li ricomprenda, anche ai reati di frode finanziaria previsti dalla Con-

venzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 e relativi protocolli.

Ne risulterebbe, dunque, non solo una coincidenza tra gli ambiti di competenza di EUROPOL e quelli di EUROJUST ma anche fra quelli di quest'ultima unità e le competenze attribuite all'Ufficio europeo di lotta alle frodi (OLAF), istituito con decisione della Commissione europea del 28 aprile 1999.

CAPITOLO V. – CONCLUSIONI

1. In merito alla struttura EUROPOL

Il dubbio su una certa discrasia tra le aspettative ed i fatti, tra ciò che prevedono la Convenzione EUROPOL, il Trattato di Amsterdam e la normativa collegata ed i risultati ottenuti da EUROPOL, anche scontando il naturale periodo di rodaggio, è risultato confermato dall'indagine conoscitiva, che ha evidenziato diversi aspetti problematici. EUROPOL ha comunque grandi potenzialità. Lungi dall'essere soltanto una banca dati ha l'attitudine a divenire un organismo reattivo ed operativo, che si basa su di una convinta e coesa volontà di collaborazione fra gli Stati membri dell'Unione. Il Comitato valuta positivamente le indicazioni che emergono dal punto 45 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere quanto al ruolo che EUROPOL dovrebbe ricevere in tema di coordinamento delle indagini e di partecipazione alle squadre investigative comuni. Il Comitato nota, peraltro, che, per una effettiva crescita di EUROPOL occorrono supporti a livello giuridico, giudiziario e, soprattutto, ritiene che l'estensione delle competenze e del *modus operandi* di EUROPOL debba essere pienamente sottoposta ad uno stringente controllo parlamentare.

1.1 «L'asfissia informativa» ed i fattori da cui dipende

EUROPOL, anzitutto, soffre di una «asfissia informativa», nel senso che, per ammissione dei suoi stessi responsabili, troppo scarso è il flusso di informazioni provenienti dagli Stati membri perché ne risulti una efficace attività di *intelligence*.

Le ragioni dello scarso flusso informativo dipendono da fattori di ordine normativo, di carattere organizzativo e persino di natura «psicologica».

1.1.1 L'aspetto normativo

L'aspetto normativo deve tener conto di un duplice profilo. In primo luogo, considerato che la competenza di EUROPOL richiede la cosiddetta doppia incriminazione, cioè la punibilità di un fatto criminoso in almeno due Stati membri, ne risulta che, in assenza di un ravvicinamento delle legislazioni penali, può accadere, come nel caso dell'associazione di

stampo mafioso di cui all'articolo 416 *bis* del Codice penale, che il reato sia previsto, con tale qualificazione, dalla legislazione penale di un solo Stato membro.

In secondo luogo, occorre tener conto delle disposizioni legislative nazionali alla cui stregua taluni dati, relativi ad investigazioni di polizia, possono essere trasmessi ad EUROPOL solo previa autorizzazione della magistratura, il che, inevitabilmente, rallenta il flusso informativo.

Incidere su questi aspetti significa rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono che un'indagine di polizia sia condotta negli Stati membri con gli stessi metodi investigativi, gli stessi strumenti ed i medesimi provvedimenti da adottare.

1.1.2 L'aspetto organizzativo

Quanto all'aspetto organizzativo, il fatto che diverse forze di polizia operino su di un medesimo territorio e l'esistenza di archivi informativi separati, problema tipico ma non esclusivo dell'Italia, costituisce un *handicap* a livello di analisi. L'attività di *intelligence* affidata ad EUROPOL, infatti, per essere pienamente efficace, richiede la disponibilità, in tempi particolarmente rapidi, di tutto il patrimonio informativo esistente. Nella prospettiva di un rafforzamento del ruolo di EUROPOL è auspicabile un'integrazione di tutte le banche dati europee (SIS – Schengen, EUROPOL, EURODAC per le impronte digitali dei clandestini, la banca dati per le informazioni doganali e FADO per i documenti falsi) che vanno ripensate in un quadro unitario, con la previsione di un'unica Autorità comune di controllo. Al riguardo l'auspicio del Parlamento europeo, come riferito anche dall'onorevole Paciotti nel corso della sua audizione dinanzi al Comitato, è che si cerchi di coordinare l'attività della molteplicità di agenzie e di organismi che si occupano della protezione dei dati personali e della difesa dei diritti dei cittadini. La presidenza portoghese il 19 maggio 2000 ha proposto l'istituzione di un segretariato unico delle diverse autorità di controllo, iniziativa che è stata accolta con favore dal Parlamento europeo. Questo segretariato potrà utilmente collaborare con la istituenda Autorità di controllo per la protezione dei dati dell'Unione europea.

Sempre sotto l'aspetto organizzativo, e venendo più specificatamente alla situazione italiana, c'è da osservare che, a fronte dell'estensione del mandato di EUROPOL e, conseguentemente, all'aumento esponenziale delle richieste informative, l'organico dell'UNE, pure se raddoppiato rispetto alla dotazione iniziale, appare insufficiente se si tiene conto dell'approssimarsi della conclusione dei progetti di analisi condotti da EUROPOL e della conseguente ricaduta operativa che ne deriverà per l'attività dell'UNE. Il Comitato ha preso nota della recente scelta dell'ufficiale dei Carabinieri incaricato di dirigere l'UNE, in base alla rotazione triennale tra le tre forze di polizia. Il Comitato auspica che tale criterio di avvicendamento risulti rispettato alle scadenze previste al fine di assicurare il medesimo coinvolgimento delle tre forze di polizia interessate.

1.1.3 I profili di ordine «psicologico»

In ordine agli aspetti che possono essere definiti di natura «psicologica» occorre rilevare che resta ancora nel codice genetico di qualsiasi forza di polizia, in Italia come altrove, l'abitudine di mantenere la confidenzialità delle «proprie» informazioni, considerati quasi come patrimonio personale o del Corpo cui si appartiene.

1.2 Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni

Per assicurare quel tempestivo e sufficiente flusso informativo, dalle forze di polizia nazionali ad EUROPOL, tale da consentire a quest'ultimo di sviluppare al meglio la sua capacità di *intelligence*, è necessario procedere, con urgenza, sulla strada prefigurata dal Trattato di Amsterdam e secondo le priorità indicate dal Consiglio europeo straordinario di Tampere, e, pertanto, provvedere a stabilire definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni nei settori di particolare importanza nella lotta al crimine organizzato a livello internazionale. In effetti la sussistenza di una legislazione penale non uniforme può costituire un vantaggio per la criminalità organizzata, capace di sfruttare le peculiarità e le differenze fra le legislazioni nazionali.

1.3 Una attenzione particolare per la tratta delle persone

Fra le dette forme di criminalità un posto di tutto rilievo dovrebbe essere riservato, ad avviso del Comitato, alla tratta degli esseri umani che è, senza alcun dubbio, uno dei settori più recenti verso cui si è indirizzata la criminalità organizzata e a proposito del quale il mandato di EUROPOL è stato esplicitamente ampliato, considerata la valenza transnazionale del crimine. Trafficare in esseri umani, invero, non implica costi particolari di investimento per le bande criminali, riguarda soggetti che non hanno alcuna difesa personale, né sono in grado di organizzarsi per apprestare una difesa comune. Plurime sono poi le destinazioni di tale traffico: dall'avvio alla prostituzione, alla pedofilia, al traffico di organi e di tessuti umani. Occorre attentamente studiare il nesso tra la tratta degli esseri umani e l'immigrazione clandestina, fenomeno di precipuo interesse italiano, nonché valutare in che modo sia possibile efficacemente contrastare l'impropria utilizzazione del mezzo *Internet* come possibile strumento per la commissione di questo abietto reato, moderna forma della schiavitù. Il Comitato, che segue questa tragica vicenda sia sotto i profili di competenza EUROPOL, il cui ruolo è stato recentemente ribadito anche dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira il 20 giugno 2000 (punto 52 delle Conclusioni), sia sotto quelli riguardanti il controllo dei flussi migratori nell'area Schengen, approfondirà questa tematica con una nuova apposita indagine conoscitiva.

1.4 Sul ruolo operativo di EUROPOL

Nel contempo si dovrebbe lavorare per modificare la mentalità delle forze di polizia, abituandole a cooperare sul piano multilaterale, laddove la cultura tradizionale è ancora quella della cooperazione bilaterale. Al riguardo la *task force* dei Capi delle polizie potrebbe dimostrarsi di grande utilità qualora non si limiti a dibattere questioni di carattere strategico ma si concentri sul modo di mettere in pratica operazioni comuni. È necessario, peraltro, al fine di evitare duplicazioni e conflitti di competenza, precisare il rapporto tra la detta *task force* ed EUROPOL. A questo proposito il Comitato ribadisce che la lettura combinata del Trattato di Amsterdam e delle conclusioni di Tampere supporta la centralità di EUROPOL e ritiene dannosa una proliferazione di ulteriori iniziative di coordinamento tra le forze di polizia suscettibile di far perdere la logica di insieme.

1.5 La necessità di potenziare l'UNE

Quanto all'UNE appare indifferibile la necessità di dotarla di un organico proporzionato ai compiti d'istituto con un maggiore coordinamento a livello nazionale di tutte le strutture deputate alla cooperazione internazionale di polizia (EUROPOL, SIRENE, INTERPOL) mediante una nuova struttura interforze che consenta di ottimizzare l'utilizzo delle analisi di *intelligence* fornite da EUROPOL, garantendo unicità di indirizzo e di gestione nella collaborazione internazionale.

1.6 La formazione delle forze di polizia

Anche rispetto alla piena operatività dell'UNE scontiamo un ritardo «culturale». Senza l'accettazione di questa unità da parte di tutte le forze di polizia e senza il suo porsi come *team* interforze, come vera e propria «cabina di regia» nel contrasto alla criminalità organizzata, sul modello di quanto è stato realizzato in Francia e nel Regno Unito, sarà difficile attendersi salti di qualità dell'UNE sul piano dell'efficienza. In questo contesto sarebbe opportuno lavorare anche sul piano formativo. Le forze di polizia nazionali, in un'ottica di cooperazione europea, devono migliorare non solo le conoscenze linguistiche dei propri appartenenti ma anche e soprattutto la conoscenza delle metodiche impiegate dai servizi di polizia degli altri Stati membri. Uno strumento in questo senso potrebbe essere la futura Accademia di Polizia prefigurata dal Consiglio europeo di Tampere (punto 47 delle conclusioni). Il Comitato sostiene l'iniziativa del Governo tendente ad ottenere che la sede dell'istituenda Accademia sia stabilita in Italia.

1.7 Multifunzionalità delle reti criminali e referenti nazionali

Sul piano informativo, poi, resta l'impressione che le potenzialità dello «strumento» EUROPOL non siano pienamente conosciute dalle

stesse forze di polizia nazionali e che sia necessario, pertanto, migliorare la comunicazione e la circolarità delle notizie.

Infine, con riguardo alla ripartizione dei compiti per «referenti nazionali» il Comitato nota che siamo ancora alla specializzazione tra le varie forze di polizia di cui alle direttive 21 gennaio 1992 del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata. Anche se il «principio della circolarità informativa» attenua questa rigida settorializzazione, i dati forniti al Comitato circa le percentuali di richieste informative provenienti da EUROPOL inducono a riflettere su un più equilibrato sistema di attribuzioni di competenza fra i vari referenti nazionali, in una logica di crescita, sia culturale sia di ampliamento del mandato di EUROPOL. In un'ottica di più profonda riorganizzazione, tuttavia, lo stesso criterio dei referenti nazionali, che non esiste in altri ambiti di cooperazione internazionale, quali INTERPOL e Schengen, potrebbe essere rivisto e sostituito da forme più efficaci di coinvolgimento delle diverse forze di polizia. Occorre, a riguardo, tenere ben presente la cosiddetta multifunzionalità delle reti criminali. La rete criminale che organizza il traffico di droga, infatti, si occupa allo stesso tempo sia di traffico di esseri umani sia di traffico di armi. Una rigida ripartizione di compiti può far perdere di vista l'indispensabile visione di insieme.

2. In merito al controllo democratico su EUROPOL

Si è osservato come nel processo decisionale EUROPOL risultino carenti i contrappesi istituzionali ed, in particolare, il controllo democratico. Il *deficit* di democrazia è del tutto evidente atteso che lo stesso Parlamento europeo risulta soltanto destinatario di una relazione informativa annuale da parte del Consiglio dell'Unione sulle attività di EUROPOL ed è chiamato ad esprimere un parere solo con riguardo alle decisioni che il Consiglio debba adottare in materia di EUROPOL secondo la procedura del terzo pilastro dell'Unione europea. È auspicabile quindi che il Parlamento europeo, il quale ha lamentato in più occasioni il carattere non democratico della costruzione di EUROPOL, recuperi momenti di più efficace partecipazione nel quadro delle modifiche del Trattato istitutivo dell'Unione europea su cui sta attualmente lavorando la conferenza intergovernativa. Si ricorda che il Parlamento europeo ha avanzato, al riguardo, varie richieste che vanno nel senso di una sostanziale semplificazione del quadro normativo ed istituzionale: dalla riconduzione al pilastro comunitario ed, in particolare, al Titolo IV del Trattato della Comunità europea dell'attuale terzo pilastro, all'integrazione, nell'apparato istituzionale ed organizzativo dell'Unione, di EUROPOL, quale struttura operativa ed agenzia specializzata per la cooperazione di polizia (all'interno come all'esterno dell'area Schengen). In questa prospettiva il Parlamento europeo ha sollecitato il passaggio alla procedura di codecisione ed alla votazione a maggioranza qualificata in sede di Consiglio per tutte le misure concernenti la realizzazione dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (risoluzione recante proposte per la Conferenza intergovernativa del 13 aprile 2000).

2.1 In particolare il ruolo del Parlamento italiano

Ancor meno efficace appare, di conseguenza il controllo esercitato dai Parlamenti nazionali. In Italia, da un lato la competenza del Comitato, a stregua della legge di ratifica della Convenzione EUROPOL, è limitata alla «vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL» e, dunque, non attiene al controllo del potere normativo attribuito al Consiglio di amministrazione di EUROPOL. Dall'altro lato, rispetto agli atti normativi di competenza del Consiglio dell'Unione adottati sulla base del terzo pilastro, la legge n. 209 del 16 giugno 1998 di ratifica del Trattato di Amsterdam, prevede che le Camere «formolino osservazioni e adottino ogni opportuno atto di indirizzo al governo» su tutte le proposte legislative della Commissione europea. Inoltre, nel ribadire la portata dell'obbligo di informazione alle Camere ed i poteri alle stesse attribuiti, l'articolo 6 della legge comunitaria 2000 (nel testo modificato dalla Commissione XIV della Camera), in corso di approvazione, esplicitamente menziona i progetti di misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, progetti che, com'è noto, possono risultare, non solo dall'iniziativa della Commissione europea, ma anche da quella degli Stati membri.

Il ruolo attribuito al Parlamento sia rispetto ad EUROPOL sia con riguardo alle misure di competenza del Consiglio dell'Unione relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale costituisce, peraltro, un *minus*, un regresso se lo si confronta con i poteri che l'articolo 18 della legge 388/93 di ratifica degli accordi di Schengen ha attribuito al Comitato, chiamato ad esprimere il proprio parere «vincolante» entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di decisione. Ora, sia nel sistema EUROPOL che nell'ambito del terzo pilastro, le decisioni assunte sono suscettibili di incidere sull'ordinamento interno e di riguardare i singoli, e, dunque, diventa essenziale che esse siano prese con una piena partecipazione democratica. Appare, pertanto, indispensabile che il controllo parlamentare sia migliorato rispetto alla cosiddetta fase ascendente e che, considerato il carattere ancora sostanzialmente intergovernativo della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sia prevista l'approvazione delle Camere prima dell'adozione di qualsiasi decisione vincolante per l'Italia. Su questa linea si è mosso il legislatore olandese in occasione della ratifica del Trattato di Amsterdam (articolo 3, legge 24 dicembre 1998), stabilendo, altresì, che il parere vincolante delle Camere riguardi anche i progetti di decisioni di cui al Titolo IV Trattato della Comunità europea concernenti visti, asilo e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone fino alla completa «comunitarizzazione» del relativo processo decisionale.

2.2 Verso una istanza europeo/nazionale per lo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia»?

Rispetto alla creazione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea va poi osservato che il ruolo del Parlamento eu-

ropeo e dei parlamenti nazionali non sono l'uno esclusivo degli altri. Detto in altri termini e usando le parole utilizzate dal Commissario europeo Vitorino nel corso di una audizione davanti al Comitato con riguardo specifico ad EUROPOL «non si può sostituire il controllo dei parlamenti nazionali con un controllo esclusivo del Parlamento europeo». È di comune evidenza, infatti, che le istanze europea e nazionali siano portatrici di interessi che possono non coincidere. È opportuno, allora, che la valutazione della decisione da assumere tenga di certo conto del contesto europeo ma sia anche fortemente radicata nelle singole realtà nazionali.

È vero, come ha ben sottolineato il Commissario Vitorino, che il coinvolgimento del Parlamento nazionale deriva dal fatto che la creazione dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» va a toccare il cuore della sovranità dello Stato.. Ciò richiede un più stretto coordinamento fra parlamenti nazionali e Parlamento europeo.

In quest'ottica lo stesso Commissario Vitorino ha suggerito di riflettere alla creazione di una istanza dove associare in modo permanente ai fini di un controllo politico di tipo operativo il Parlamento europeo ed i parlamenti nazionali. Non, dunque, soltanto una conferenza parlamentare, quale la Conferenza delle Commissioni per gli affari europei (COSAC), istituita a Parigi il 16/17 novembre 1989, che pure ha ricevuto uno specifico mandato per lo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia » dal Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al Trattato di Amsterdam, ma qualcosa di più.

Il Comitato, al riguardo, sottopone al dibattito politico ed istituzionale e propone al Governo di valutare l'ipotesi, prospettata anche dal Commissario Vitorino, di creare un organismo tipo «Convenzione», sul modello di quella che riunisce parlamentari nazionali ed europei, rappresentanti personali dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri e del Presidente della Commissione per l'elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quanto alla composizione di questa istanza il Comitato ritiene che, proprio per radicare nelle realtà nazionali decisioni che riguardano diritti e doveri dei cittadini dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, non sia possibile accogliere l'idea del Commissario Vitorino che ne suggerisce una composizione ristretta, con un criterio di rotazione fra gli Stati membri. Ad avviso del Comitato è invece indispensabile, allo stato attuale dell'integrazione europea, che tutti i parlamenti nazionali siano rappresentati, come pure vi siano l'espressione della maggioranza e quella dell'opposizione. Il Parlamento italiano potrebbe al riguardo dialogare con i parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo su questo obiettivo ed usare il suo potere di indirizzo affinché il Governo italiano, in sede di conferenza intergovernativa, si faccia promotore o comunque sostenga proposte intese a creare un quadro di legittimità democratica funzionale ad uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Un'istanza che integri le due legittimità democratiche, quella nazionale e quella europea, eventualmente a carattere transitorio, fino all'avvenuta comunitarizzazione del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, potrebbe quindi rispondere

all'esigenza, diffusamente avvertita, di rendere effettivo il controllo parlamentare sullo «spazio di libertà sicurezza e giustizia». La creazione di tale istanza non dovrebbe, tuttavia, rappresentare un'abdicazione dei poteri di indirizzo e di vigilanza dell'organo parlamentare sull'attività del Governo, in una materia così delicata in quanto attinente alle libertà dei singoli. L'istituzione di un siffatto organismo dovrebbe, piuttosto, essere una occasione di raccordo tra il Parlamento europeo e le Assemblee nazionali nello svolgimento dei compiti istituzionali ad essi attribuiti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 12,50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente Salvatore BIASCO propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti della Associazione italiana degli investitori istituzionali nel capitale di rischio, della Associazione bancaria italiana, della Associazione nazionale fra le Imprese assicuratrici e della Associazione italiana delle società ed enti di gestione mobiliare e immobiliare.

La Commissione consente e procede alle audizioni.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) preannunciando emendamenti o proposte di parere alternative per modificare le soluzioni previste dallo schema di decreto in esame, dichiara la propria contrarietà al meccanismo della tassazione sul maturato anzichè sul realizzato. Si tratta infatti di un meccanismo che produce per il contribuente un onere di esborso in termini di imposta che finisce per essere prelevato presso altre fonti di reddito, con evidenti conseguenze sotto il profilo della equità fiscale.

Rilevando la tendenza prevalente ad una armonizzazione in sede europea del regime di tassazione sui redditi da capitale, fa notare il disallineamento dell'Italia rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea sotto tale profilo.

Insiste sulla necessità di orientare le scelte governative verso una neutralità fiscale, e quindi verso una omogeneizzazione delle aliquote sui redditi da capitale. Conclude evidenziando la opportunità di svolgere

– anche in vista della prossima scadenza dei termini di delega – un’audizione del Ministro delle finanze per verificare l’orientamento programmatico del nuovo Governo relativamente alla tassazione dei redditi da capitale.

Ricordando l’apporto critico che la Commissione ha sempre fornito ai fini della redazione finale dei decreti legislativi, auspica anche in tale occasione l’adozione di un parere che fornisca contributi critici al Governo sul testo in esame.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem.Sin.-Ulivo) *relatore*, preannuncia il deposito di una proposta di parere che, considerando quanto emerso in sede di audizioni e di discussione sulle linee generali, faccia emergere alcune problematiche che appaiono allo stato attuale poco chiare.

A tale proposito ricorda la questione della banca dati deputata a rilevare i titoli quotati su tutti i mercati del mondo: si tratta di garantire gli operatori al fine di evitare loro costi che i concorrenti esteri non sostengono. Relativamente poi ai fondi comuni di investimento chiusi, si dichiara favorevole ad una estensione nella categoria degli investitori qualificati, di soggetti quali le fondazioni bancarie e i fondi pensione, come peraltro previsto già in sede di relazione illustrativa del provvedimento. Dichiara poi di condividere l’esigenza da più parti manifestata di unificazione dell’aliquota nonché la proposta di estensione, a particolari soggetti intermediari, del criterio di tassazione previsto per l’imposizione dei proventi delle quote oggetto di polizze «*unitlinked*». Rileva infine la necessità di una sanatoria che sia adeguatamente motivata. Conclude evidenziando l’opportunità di richiedere la proroga del termine di espressione del parere prevista dall’articolo 3, comma 15, della legge n. 662 del 1996.

Il presidente Salvatore BIASCO concordando sulla proposta di una richiesta di proroga del termine di espressione del parere, fa rilevare l’opportunità per la Commissione di pronunciarsi comunque in tempi brevi sul provvedimento in esame.

Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

268^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di parere in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno 2000.

Il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore Caddeo, ricorda che la Sottocommissione ha deliberato – in relazione agli emendamenti 3.1 (nuovo testo) e 3.2 (nuovo testo) – la richiesta di parere alla 8^a Commissione sull'utilizzo in difformità del fondo speciale, accantonamenti dei lavori pubblici e trasporti: segnala che tale Commissione ha formulato parere negativo sulle citate utilizzazioni e, quindi, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti richiamati. Rileva, peraltro, che è stata trasmessa una ulteriore riformulazione dell'emendamento 3.1, nella quale viene proposta una diversa ripartizione della copertura tra gli accantonamenti dei lavori pubblici

e dei trasporti: al riguardo, propone di richiedere alla Commissione 8^a il parere sull'utilizzazione in difformità.

Il senatore AZZOLLINI auspica che il parere della Commissione 8^a possa essere espresso sollecitamente.

La Sottocommissione delibera di richiedere alla 8^a Commissione il parere sull'utilizzazione in difformità prevista dall'emendamento 3.1 (ri-formulazione del nuovo testo) e di rinviare l'espressione del parere sui re-stanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 14,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Petruccioli, ha adottato, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, la seguente deliberazione:

alla 5^a Commissione:

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale parere su ulteriore emendamento: rimessione alla sede plenaria

